

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 87



Edizione
in lingua italiana

Legislazione

57° anno
22 marzo 2014

Sommario

II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) n. 288/2014 della Commissione, del 25 febbraio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda il modello per i programmi operativi nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione e recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea per quanto riguarda il modello per i programmi di cooperazione nell'ambito dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea ...** 1

- ★ **Regolamento (UE) n. 289/2014 della Commissione, del 21 marzo 2014, che modifica gli allegati II, III e V del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di foramsulfuron, azimsulfuron, iodossulfuron, oxasulfuron, mesosulfuron, flazasulfuron, imazosulfuron, propamocarb, bifenazato, clorprofam e tiobencarb in o su determinati prodotti ⁽¹⁾** 49

- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) n. 290/2014 della Commissione, del 21 marzo 2014, relativo all'autorizzazione di un preparato di endo-1,4-beta-xilanasi ed endo-1,3(4)-beta-glucanasi prodotte da *Talaromyces versatilis* sp. nov. IMI CC 378536 per l'impiego come additivo in mangimi per volatili, suinetti svezzati e suini da ingrasso e recante modifica dei regolamenti (CE) n. 1259/2004, (CE) n. 943/2005, (CE) n. 1206/2005 e (CE) n. 322/2009 (titolare dell'autorizzazione Adisseo France S.A.S.) ⁽¹⁾** 84

Prezzo: 7 EUR

(segue)

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

IT


Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola e hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

★ Regolamento di esecuzione (UE) n. 291/2014 della Commissione, del 21 marzo 2014, che modifica il regolamento (CE) n. 1289/2004 per quanto riguarda il periodo di sospensione e i limiti massimi per i residui dell'additivo per mangimi decochinato ⁽¹⁾	87
★ Regolamento di esecuzione (UE) n. 292/2014 della Commissione, del 21 marzo 2014, relativo all'autorizzazione di un preparato di 6-fitasi prodotta dal <i>Trichoderma reesei</i> (CBS 126897) come additivo per mangimi destinati a pollame, suinetti svezzati, suini da ingrasso e scrofe (titolare dell'autorizzazione ROAL Oy) ⁽¹⁾	90
Regolamento di esecuzione (UE) n. 293/2014 della Commissione, del 21 marzo 2014, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli	93

DECISIONI

★ Decisione 2014/157/PESC del Consiglio, del 20 marzo 2014, che modifica la decisione 2011/173/PESC concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Bosnia-Erzegovina	95
2014/158/UE:	
★ Decisione di esecuzione della Commissione, del 20 marzo 2014, che modifica la decisione 2006/594/CE per quanto riguarda le dotazioni complementari a titolo del Fondo sociale europeo per alcuni Stati membri nell'ambito dell'obiettivo «Convergenza» [notificata con il numero C(2014) 1707]	96
2014/159/UE:	
★ Decisione di esecuzione della Commissione, del 20 marzo 2014, che modifica la decisione 2006/593/CE per quanto riguarda le dotazioni complementari a titolo del Fondo sociale europeo per alcuni Stati membri nell'ambito dell'obiettivo «Competitività regionale e occupazione» [notificata con il numero C(2014) 1708]	101
2014/160/UE:	
★ Decisione di esecuzione della Commissione, del 20 marzo 2014, che abroga gli elenchi degli stabilimenti di paesi terzi dai quali gli Stati membri autorizzano l'importazione di determinati prodotti di origine animale, adottati in base alla decisione 95/408/CE del Consiglio [notificata con il numero C(2014) 1742] ⁽¹⁾	104



⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

II

(Atti non legislativi)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 288/2014 DELLA COMMISSIONE

del 25 febbraio 2014

recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda il modello per i programmi operativi nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione e recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea per quanto riguarda il modello per i programmi di cooperazione nell'ambito dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 96, paragrafo 9,

visto il regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea ⁽²⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 11,

sentito il parere del comitato di coordinamento dei fondi europei strutturali e di investimento europei istituito dall'articolo 150, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013,

considerando quanto segue:

- (1) È opportuno stabilire due modelli, uno per i programmi operativi nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione ed uno per i programmi di cooperazione nell'ambito dell'obiettivo di coopera-

zione territoriale europea. Ogni modello definirà le condizioni uniformi di presentazione delle informazioni in ciascuna sezione dei programmi operativi o di cooperazione. Ciò è necessario per avere la garanzia di disporre di informazioni coerenti, confrontabili e all'uopo aggregabili.

- (2) Le disposizioni del presente regolamento sono strettamente interconnesse, in quanto riguardano disposizioni concernenti il contenuto di programmi nell'ambito della politica di coesione. Al fine di garantire la coerenza tra tali disposizioni, la cui entrata in vigore dovrebbe essere simultanea, e di facilitare una visione esaustiva e l'accesso in forma compatta a tali disposizioni a tutti i residenti dell'Unione, conviene comprendere in un regolamento unico le disposizioni che stabiliscono i modelli per i programmi nell'ambito della politica di coesione mediante atti di esecuzione a norma del regolamento (UE) n. 1303/2013 e del regolamento (UE) n. 1299/2013.
- (3) I modelli costituiranno la base per lo sviluppo del sistema di scambio elettronico di dati di cui all'articolo 74, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda il contenuto e la presentazione dei programmi operativi e dei programmi di cooperazione. Tali modelli dovrebbero quindi definire le modalità con le quali i dati relativi ai programmi operativi e ai programmi di cooperazione saranno inseriti nel sistema elettronico di scambio dei dati. Tale elemento non dovrebbe però influire sulla presentazione finale dei programmi operativi e dei programmi di cooperazione, compresa la disposizione del testo e delle tabelle, in quanto il sistema elettronico di scambio dei dati dovrà essere predisposto per gestire diverse forme di strutturazione e presentazione dei dati immessi nel sistema.

⁽¹⁾ GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320.

⁽²⁾ GU L 347 del 20.12.2013, pag. 259.

- (4) È opportuno che il modello per i programmi operativi corrisponda alla struttura del programma operativo descritta all'articolo 96 del regolamento (UE) n. 1303/2013 e che il modello dei programmi di cooperazione corrisponda alla struttura descritta all'articolo 8 del regolamento (UE) n. 1299/2013. Al fine di assicurare la coerenza delle condizioni relative all'immissione dei dati è opportuno che i modelli stabiliscano le caratteristiche tecniche di ogni campo del sistema di scambio elettronico dei dati. I modelli dovrebbero offrire la possibilità di presentare, oltre ai dati strutturati, informazioni non strutturate sotto forma di allegati obbligatori o non obbligatori, per i quali non è necessario stabilire le caratteristiche tecniche.
- (5) Al fine di garantire la corretta applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 e del regolamento (UE) n. 1299/2013 è opportuno identificare nei modelli le informazioni soggette ad una decisione esecutiva della Commissione di approvazione del programma. Inoltre il modello relativo ai programmi operativi nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione dovrebbe anche identificare gli elementi che possono essere presentati unicamente nel quadro dell'accordo di partenariato, come previsto dall'articolo 96, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1303/2013.
- (6) È altresì necessario specificare quali sezioni del modello per i programmi operativi nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione non vanno compilate dagli Stati membri se i programmi operativi sono dedicati unicamente all'assistenza tecnica o all'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile di cui all'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾. Poiché i contenuti

prescritti per i programmi operativi riguardanti garanzie illimitate e cartolarizzazione, attuati dalla Banca europea per gli investimenti, a favore delle microimprese e piccole e medie imprese quali definite dalla raccomandazione della Commissione 2003/361/CE ⁽²⁾, costituiscono un sottoinsieme dei contenuti prescritti per altri programmi nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione, è necessario identificare i campi del pertinente modello da includere in tali programmi dedicati.

- (7) Al fine di consentire la tempestiva applicazione delle misure previste nel presente regolamento, è opportuno che esso entri in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Il modello per la redazione dei programmi operativi nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione è stabilito nell'allegato I del presente regolamento.
2. Il modello per la redazione dei programmi di cooperazione nell'ambito dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea è stabilito nell'allegato II del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 febbraio 2014

Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2014, relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 470).

⁽²⁾ Raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36).

ALLEGATO I

MODELLO PER I PROGRAMMI OPERATIVI NELL'AMBITO DELL'OBIETTIVO INVESTIMENTI IN FAVORE DELLA CRESCITA E DELL'OCCUPAZIONE

CCI	<0.1 type="S" maxlength="15" input="S" "SME"> (1)
Titolo	<0.2 type="S" maxlength="255" input="M" "SME">
Versione	<0.3 type="N" input="G" "SME">
Primo anno	<0.4 type="N" maxlength="4" input="M" "SME">
Ultimo anno	<0.5 type="N" maxlength="4" input="M" "SME">
Ammissibile a partire da	<0.6 type="D" input="G" "SME">
Ammissibile fino a	<0.7 type="D" input="G" "SME">
Numero della decisione della CE	<0.8 type="S" input="G" "SME">
Data della decisione della CE	<0.9 type="D" input="G" "SME">
Numero della decisione di modifica dello SM	<0.10 type="S" maxlength="20" input="M" "SME">
Data della decisione di modifica dello SM	<0.11 type="D" input="M" "SME">
Data di entrata in vigore della decisione di modifica dello SM	<0.12 type="D" input="M" "SME">
Regioni NUTS oggetto del programma operativo	<0.12 type="N" input="G" "SME">

(1) Legenda delle caratteristiche dei campi:

type (tipo): N = Numero, D = Data, S = Stringa, C = Casella di controllo, P = Percentuale, B = Booleano

decisione: N = Non facente parte della decisione della Commissione che approva il programma operativo

input (inserimento): M = Manuale, S = Selezione, G = Generato dal sistema

numero massimo dei caratteri spazi inclusi = "maxlength"

PA - Y = Elemento che può essere stabilito solo dall'Accordo di partenariato

TA - NA = non applicabile nel caso di programmi operativi dedicati esclusivamente all'assistenza tecnica

YEI - NA = non applicabile nel caso di programmi operativi dedicati esclusivamente all'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile (IOG)

SME = applicabile anche a programmi dedicati alla garanzia illimitata congiunta e alla cartolarizzazione di strumenti finanziari in favore delle PMI, attuati dalla BEI

SEZIONE 1

STRATEGIA PER IL CONTRIBUTO DEL PROGRAMMA OPERATIVO ALLA STRATEGIA DELL'UNIONE PER UNA CRESCITA INTELLIGENTE, SOSTENIBILE E INCLUSIVA E AL RAGGIUNGIMENTO DELLA COESIONE ECONOMICA, SOCIALE E TERRITORIALE

(Riferimento: articolo 27, paragrafo 1, e articolo 96, paragrafo 2, primo comma, lettera a), del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio) (1)

1.1. Strategia per il contributo del programma operativo alla strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva e al raggiungimento della coesione economica, sociale e territoriale

1.1.1. Descrizione della strategia del programma per contribuire alla realizzazione della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva e per il conseguimento della coesione economica, sociale e territoriale

<1.1.1 type="S" maxlength="70000" input="M">

(1) Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320).

- 1.1.2. Motivazione della scelta degli obiettivi tematici e delle corrispondenti priorità d'investimento con riguardo all'accordo di partenariato, sulla base dell'identificazione delle esigenze regionali e, se del caso, nazionali, comprese le esigenze relative alle sfide identificate nelle raccomandazioni pertinenti specifiche per ciascun paese adottate a norma dell'articolo 121, paragrafo 2, TFUE e delle raccomandazioni pertinenti del Consiglio adottate a norma dell'articolo 148, paragrafo 4, TFUE, tenendo conto della valutazione ex ante.

Tabella 1

Motivazione della scelta degli obiettivi tematici e delle priorità d'investimento

Obiettivo tematico selezionato	Priorità d'investimento selezionata	Motivazione alla base della selezione
<1.1.2 type="S" input="S" PA=Y TA="NA">	<1.1.3 type="S" input="S" PA=Y TA="NA">	<1.1.4 type="S" maxlength="1000" input="M" PA=Y TA="NA">

1.2. **Motivazione della dotazione finanziaria**

Motivazione della dotazione finanziaria (sostegno dell'Unione) ad ogni obiettivo tematico e, se del caso, priorità d'investimento, coerentemente con i requisiti di concentrazione tematica, tenendo conto della valutazione ex ante.

<1.2.1 type="S" maxlength="7000" input="M" PA=Y TA="NA">

Tabella 2

Panoramica della strategia d'investimento del programma operativo

Asse prioritario	Fondo (FESR ⁽¹⁾ , Fondo di coesione, FSE ⁽²⁾ o IOG) ⁽³⁾	Sostegno dell'Unione ⁽⁴⁾ (in EUR)	Proporzione del sostegno totale dell'Unione al programma operativo ⁽⁵⁾	Obiettivo tematico ⁽⁶⁾	Priorità d'investimento ⁽⁷⁾	Obiettivi specifici corrispondenti alla priorità d'investimento	Indicatori di risultato comuni e specifici per programma per i quali è stato stabilito un obiettivo
<1.2.1 type="S" input="G">	<1.2.2 type="S" input="G">	<1.2.3 type="S" input="G">	<1.2.4 type="S" input="G">	<1.2.5 type="S" input="G">	<1.2.6 type="S" input="G">	<1.2.7 type="S" input="G">	<1.2.8 type="S" input="G">

(1) Fondo europeo di sviluppo regionale.

(2) Fondo sociale europeo.

(3) Iniziativa a favore dell'occupazione giovanile.

(4) Sostegno totale dell'Unione (compresa la dotazione principale e la riserva di efficacia dell'attuazione).

(5) Informazioni ripartite per Fondo e per asse prioritario

(6) Titolo dell'obiettivo tematico (non applicabile all'assistenza tecnica).

(7) Titolo della priorità d'investimento (non applicabile all'assistenza tecnica).

SEZIONE 2

ASSI PRIORITARI

(Riferimento: articolo 96, paragrafo 2, primo comma, lettere b) e c) del regolamento (UE) n. 1303/2013).

2.A **Descrizione degli assi prioritari diversi dall'assistenza tecnica**

(Riferimento: articolo 96, paragrafo 2, primo comma, lettera b) del regolamento (UE) n. 1303/2013).

2.A.1 **Asse prioritario** (da ripetere per ogni asse prioritario)

ID dell'asse prioritario	<2A.1 type="N" input="G""SME">
Titolo dell'asse prioritario	<2A.2 type="S" maxlength="500" input="M""SME">
<input type="checkbox"/> L'intero asse prioritario sarà attuato unicamente tramite strumenti finanziari	<2A.3 type="C" input="M">
<input type="checkbox"/> L'intero asse prioritario sarà attuato unicamente tramite strumenti finanziari stabiliti a livello dell'Unione	<2A.4 type="C" input="M""SME">
<input type="checkbox"/> L'intero asse prioritario sarà attuato tramite sviluppo locale di tipo partecipativo	<2A.5 type="C" input="M">
<input type="checkbox"/> Per il FSE: l'intero asse prioritario è dedicato all'innovazione sociale o alla cooperazione transnazionale, o a entrambe	<2A.6 type="C" input="M">

2.A.2 **Motivazione della definizione di un asse prioritario che riguarda più di una categoria di regioni, di un obiettivo tematico o di un Fondo** (se del caso)

(Riferimento: articolo 96, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013)

<2A.0 type="S" maxlength="3500" input="M">

2.A.3 **Fondo, categoria di regioni e base di calcolo per il sostegno dell'Unione**

(Da ripetere per ogni combinazione nell'ambito di un asse prioritario)

Fondo	<2A.7 type="S" input="S""SME">
Categoria di regioni	<2A.8 type="S" input="S""SME" ">
Base di calcolo (spesa ammissibile totale o spesa ammissibile pubblica)	<2A.9 type="S" input="S""SME">
Categoria di regioni per le regioni ultraperiferiche e le regioni nordiche scarsamente popolate (se applicabile)	<2A.9 type="S" input="S""SME">

2.A.4 **Priorità d'investimento**

(Da ripetere per ogni priorità d'investimento nell'ambito di un asse prioritario)

Priorità d'investimento	<2A.10 type="S" input="S""SME">
-------------------------	---------------------------------

2.A.5 Obiettivi specifici corrispondenti alla priorità d'investimento e ai risultati attesi

(Da ripetere per ogni obiettivo specifico nell'ambito della priorità d'investimento)

(Riferimento: articolo 96, paragrafo 2, primo comma, lettera b), punti i) e ii) del regolamento (UE) n. 1303/2013)

ID	<2A.1.1 type="N" input="G" "SME">
Obiettivo specifico	<2A.1.2 type="S" maxlength="500" input="M" "SME">
Risultati che gli Stati membri intendono ottenere con il sostegno dell'UE	<2A.1.3 type="S" maxlength="3500" input="M" "SME">

Tabella 3

Indicatori di risultato specifici per programma, ripartiti per obiettivo specifico (per il FESR e il Fondo di coesione)

(Riferimento: articolo 96, paragrafo 2, primo comma, lettera b), punto ii) del regolamento (UE) n. 1303/2013)

ID	Indicatore	Unità di misura	Categoria di regioni (se pertinente)	Valore di base	Anno di riferimento	Valore obiettivo ⁽¹⁾ (2023)	Fonte di dati	Periodicità dell'informativa
<2A.1.4 type="S" maxlength="5" input="M" "SME">	<2A.1.5 type="S" maxlength="255" input="M" "SME">	<2A.1.6 type="S" input="M" "SME">	<2A.1.7 type="S" input="S" "SME">	Quantitativo <2A.1.8 type="N" input="M" "SME"> Qualitativo <2A.1.8 type="S" maxlength="100" input="M" "SME">	<2A.1.9 type="N" input="M" "SME">	Quantitativo <2A.1.10 type="N" input="M"> Qualitativo <2A.1.10 type="S" maxlength="100" input="M" "SME">	<2A.1.11 type="S" maxlength="200" input="M" "SME">	<2A.1.12 type="S" maxlength="100" input="M" "SME">

⁽¹⁾ Per il FESR e il Fondo di coesione i valori obiettivo possono essere qualitativi o quantitativi.

Tabella 4

Indicatori di risultato comuni per i quali è stato stabilito un valore obiettivo e indicatori di risultato specifici per programma corrispondenti all'obiettivo specifico (ripartiti per priorità d'investimento e per categoria di regioni) (per il FSE)

(Riferimento: articolo 96, paragrafo 2, primo comma, lettera b), punto ii) del regolamento (UE) n. 1303/2013)

ID	Indicatore	Categoria di regioni	Unità di misura dell'indicatore	Indicatore comune di output usato come base per la definizione dell'obiettivo	Valore di base			Unità di misura per il valore di base e l'obiettivo	Anno di riferimento	Valore obiettivo ⁽¹⁾ (2023)			Fonte di dati	Periodicità dell'informativa
					U	D	T			U	D	T		
Specifico per programma <2A.1.13 type="S" maxlength="5" input="M">	Specifico per programma <2A.1.14 type="S" maxlength="255" input="M">	<2A.1.15 type="S" input="S">	Specifico per programma <2A.1.16 type="S" input="M"> Comune <2A.1.16 type="S" input="S">	Specifico per programma <2A.1.17 type="S" input="M"> Comune <2A.1.17 type="S" input="S">	Indicatori di output comuni <2A.1.18 type="S" input="S">			Quantitativo <2A.1.19 type="S" input="M"> Comune <2A.1.19 type="S" input="G">	<2A.1.20 type="N" input="M">	Quantitativo <2A.1.21 type="N" input="M"> Qualitativo <2A.1.21 type="S" maxlength="100" input="M">	<2A.1.22 type="S" maxlength="200" input="M">	<2A.1.23 type="S" maxlength="100" input="M">		

⁽¹⁾ Questo elenco comprende gli indicatori di risultato comuni per i quali è stato stabilito un valore obiettivo e tutti gli indicatori di risultato specifici per programma. I valori obiettivo degli indicatori di risultato comuni devono essere quantificati; per gli indicatori di risultato specifici per programma, possono essere qualitativi o quantitativi. I valori obiettivo possono essere riportati come totale (uomini+donne) o ripartiti per genere, i valori di base possono essere rettificati di conseguenza. "U" = uomini, "D" = donne, "T" = totale.

Tabella 4a

Indicatori di risultato relativi all'IOG e indicatori di risultato specifici per programma corrispondenti all'obiettivo specifico

(ripartiti per asse prioritario o per parte di asse prioritario)

(Riferimento: articolo 19, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾)

ID	Indicatore	Unità di misura dell'indicatore	Indicatore comune di output usato come base per la definizione dell'obiettivo	Valore di base			Unità di misura per il valore di base e l'obiettivo	Anno di riferimento	Valore obiettivo ⁽¹⁾ (2023)			Fonte di dati	Periodicità dell'informazione
				U	D	T			U	D	T		
Specifico per il programma <2A.1.24 type="S" maxlength="5" input="M"> Comune <2A.1.24 type="S" input="S">	Specifico per il programma <2A.1.25 type="S" maxlength="255" input="M"> Comune <2A.1.25 type="S" input="S">	Specifico per il programma <2A.1.26 type="S" input="M"> Comune <2A.1.26 type="S" input="S">	Specifico per il programma <2A.1.27 type="S" input="M"> Comune <2A.1.27 type="S" input="S">	Indicatori di output comuni <2A.1.28 type="S" input="S"> Comune <2A.1.29 type="S" input="G">			Quantitativo <2A.1.29 type="S" input="M"> Comune <2A.1.29 type="S" input="G">	<2A.1.30 type="N" input="M">	Quantitativo <2A.1.31 type="N" input="M"> Qualitativo <2A.1.31 type="S" maxlength="100" input="M">	<2A.1.32 type="S" maxlength="200" input="M">	<2A.1.33 type="S" maxlength="100" input="M">		

⁽¹⁾ Questo elenco comprende gli indicatori di risultato comuni per i quali è stato stabilito un valore obiettivo e tutti gli indicatori di risultato specifici per programma. I valori obiettivo degli indicatori di risultato comuni devono essere quantificati; per gli indicatori di risultato specifici per programma, possono essere qualitativi o quantitativi. Tutti gli indicatori di risultato di cui all'allegato II del regolamento (UE) n. 1304/2013 utilizzati per sorvegliare l'esecuzione dell'IOG devono essere correlati ad un valore obiettivo quantificato. I valori obiettivo possono essere riportati come totale (uomini+donne) o ripartiti per genere, i valori di base possono essere rettificati di conseguenza. "U" = uomini, "D" = donne, "T"= totale.

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 470).

2.A.6 Azioni da sostenere nell'ambito della priorità d'investimento

(ripartite per priorità d'investimento)

2.A.6.1 Descrizione della tipologia e degli esempi delle azioni da sostenere e del loro contributo atteso agli obiettivi specifici, compresa, se del caso, l'individuazione dei principali gruppi di destinatari, dei territori specifici interessati e dei tipi di beneficiari

(Riferimento: articolo 96, paragrafo 2, primo comma, lettera b), punto iii) del regolamento (UE) n. 1303/2013)

Priorità d'investimento	<2A.2.1.1 type="S" input="S">
<2A.2.1.2 type="S" maxlength="17500" input="M">	

2.A.6.2 Principi guida per la selezione delle operazioni

(Riferimento: articolo 96, paragrafo 2, primo comma, lettera b), punto iii) del regolamento (UE) n. 1303/2013)

Priorità d'investimento	<2A.2.2.1 type="S" input="S">
<2A.2.2.2 type="S" maxlength="5000" input="M">	

2.A.6.3 Uso programmato degli strumenti finanziari (se del caso)

(Riferimento: articolo 96, paragrafo 2, primo comma, lettera b), punto iii) del regolamento (UE) n. 1303/2013)

Priorità d'investimento	<2A.2.3.1 type="S" input="S">
Uso programmato degli strumenti finanziari	<2A.2.3.2 type="C" input="M">
<2A.2.3.3 type="S" maxlength="7000" input="M">	

2.A.6.4 Uso programmato dei grandi progetti (se del caso)

(Riferimento: articolo 96, paragrafo 2, primo comma, lettera b), punto iii) del regolamento (UE) n. 1303/2013)

Priorità d'investimento	<2A.2.4.1 type="S" input="S">
<2A.2.4.2 type="S" maxlength="3500" input="M">	

2.A.6.5 Indicatori di output per priorità d'investimento e, ove pertinente, per categoria di regioni

(Riferimento: articolo 96, paragrafo 2, primo comma, lettera b), punto iv) del regolamento (UE) n. 1303/2013)

Table 5

Indicatori di output comuni e specifici per programma

(per priorità d'investimento, ripartiti per categoria di regioni per il FSE e, ove pertinente, per il FESR)

ID	Indicatore	Unità di misura	Fondo	Categoria di regioni (se pertinente)	Valore obiettivo (2023) ⁽¹⁾			Fonte di dati	Periodicità dell'informativa
					U	D	T		
<2A.2.5.1 type="S" input="S" SME>	<2A.2.5.2 type="S" input="S" SME>	<2A.2.5.3 type="S" input="S" SME>	<2A.2.5.4 type="S" input="S" SME>	<2A.2.5.5 type="S" input="S" SME>	<2A.2.5.6 type="N" input="M" SME>			<2A.2.5.7 type="S" maxlength="200" input="M" SME>	<2A.2.5.8 type="S" maxlength="100" input="M" SME>

⁽¹⁾ Per il FSE questo elenco comprende gli indicatori di output comuni per i quali è stato stabilito un valore obiettivo. I valori obiettivi possono essere riportati come totale (uomini+donne) o ripartiti per genere. Per il FESR e il Fondo di coesione la ripartizione per genere non è pertinente nella maggior parte dei casi. "U" = uomini, "D" = donne, "T" = totale.

2.A.7 **Innovazione sociale, cooperazione transnazionale e contributo agli obiettivi tematici 1-7** ⁽¹⁾

Disposizioni specifiche per il FSE ⁽²⁾, ove applicabili (per asse prioritario e, ove pertinente, per categoria di regioni): innovazione sociale, cooperazione transnazionale e contributo del FSE agli obiettivi tematici da 1 a 7.

Descrizione del contributo apportato dalle azioni programmate dell'asse prioritario:

- all'innovazione sociale (se non compresa in un asse prioritario dedicato);
- alla cooperazione transnazionale (se non compresa in un asse prioritario dedicato);
- agli obiettivi tematici di cui all'articolo 9, primo comma, punti da 1) a 7), del regolamento (UE) n. 1303/2013.

Asse prioritario	<code><2A.3.1 type="S" input="S"></code>
<code><2A.3.2 type="S" maxlength="7000" input="M"></code>	

⁽¹⁾ Solo per i programmi che ricevono il sostegno del FSE.

⁽²⁾ Per il FSE questo elenco comprende gli indicatori di risultato comuni per i quali è stato stabilito un valore obiettivo e tutti gli indicatori di risultato specifici per programma.

2.A.8 **Quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione**

(Riferimento: articolo 96, paragrafo 2, primo comma, lettera b), punto v) del regolamento (UE) n. 1303/2013)

Tabella 6

Quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione dell'asse prioritario(per fondo e, per il FESR e il FSE, categoria di regioni) ⁽¹⁾

Asse prioritario	Tipo di indicatore (Fase di attuazione principale, indicatore finanziario, di output o, ove pertinente, di risultato)	ID	Indicatore o fase di attuazione principale	Unità di misura, ove pertinente	Fondo	Categoria di regioni	Target intermedio per il 2018 ⁽¹⁾			Target finale (2023) ⁽²⁾			Fonte di dati	Se del caso, spiegazione della pertinenza dell'indicatore
							U	D	T	U	D	T		
<2A.4.1 type="S" input="S">	<2A.4.2 type="S" input="S">	Fase di attuazione o indicatore finanziario <2A.4.3 type="S" maxlength="5" input="M"> Di output o di risultato <2A.4.3 type="S" input="S">	Fase di attuazione o indicatore finanziario <2A.4.4 type="S" maxlength="255" input="M"> Di output o di risultato <2A.4.4 type="S" input="G" or "M">	Fase di attuazione o indicatore finanziario <2A.4.5 type="S" input="M"> Di output o di risultato <2A.4.5 type="S" input="G" or "M">	<2A.4.6 type="S" input="S">	<2A.4.7 type="S" input="S">	<2A.4.8 type="S" maxlength="255" input="M">	Fase di attuazione o indicatore finanziario <2A.4.9 type="S" input="M"> Di output o di risultato <2A.4.8 type="S" input="M">	Fase di attuazione o indicatore finanziario <2A.4.10 type="S" maxlength="200" input="M"> Di output o di risultato <2A.4.10 type="S" input="M">	<2A.4.11 type="S" maxlength="500" input="M">				

⁽¹⁾ I target intermedi possono essere riportati come totale (uomini+donne) o ripartiti per genere. "U" = uomini, "D" = donne, "T" = totale.⁽²⁾ I valori obiettivo o target possono essere riportati come totale (uomini+donne) o ripartiti per genere. "U" = uomini, "D" = donne, "T" = totale.

Informazioni qualitative aggiuntive sull'istituzione del quadro di riferimento dell'efficienza dell'attuazione

(facoltative)

<2A.4.12 type="S" maxlength="7000" input="M">

⁽¹⁾ Se l'IOG viene attuata in quanto parte di un asse prioritario, i target intermedi e i target finali dell'IOG devono essere differenziati da altri target intermedi e finali dell'asse prioritario, in conformità agli atti esecutivi di cui all'articolo 22, paragrafo 7, comma quinto del regolamento (UE) n. 1303/2013, in quanto le risorse IOG (dotazione specifica e sostegno integrativo del FSE) sono escluse dalla riserva di efficacia dell'attuazione.

2.A.9 **Categorie di operazione**

(Riferimento: articolo 96, paragrafo 2, lettera b), punto vi) del regolamento (UE) n. 1303/2013).

Categorie di operazione corrispondenti al contenuto dell'asse prioritario basate su una nomenclatura adottata dalla Commissione e una ripartizione indicativa del sostegno dell'Unione.

Tabelle 7-11

Categorie di operazione ⁽¹⁾

(ripartite per Fondo e categoria di regioni se l'asse prioritario si riferisce a più di un Fondo o categoria)

Tabella 7

Dimensione 1 - Settore di intervento

Fondo	<2A.5.1.1 type="S" input="S" Decision=N>	
Categoria di regioni	<2A.5.1.2 type="S" input="S" Decision=N>	
Asse prioritario	Codice	Importo (in EUR)
<2A.5.1.3 type="S" input="S" Decision=N>	<2A.5.1.4 type="S" input="S" Decision=N>	<2A.5.1.5 type="N" input="M" Decision=N>

Tabella 8

Dimensione 2 - Forma di finanziamento

Fondo	<2A.5.2.1 type="S" input="S" Decision=N>	
Categoria di regioni	<2A.5.2.2 type="S" input="S" Decision=N>	
Asse prioritario	Codice	Importo (in EUR)
<2A.5.2.3 type="S" input="S" Decision=N>	<2A.5.2.4 type="S" input="S" Decision=N>	<2A.5.2.5 type="N" input="M" Decision=N>

Tabella 9

Dimensione 3 - Tipo di territorio

Fondo	<2A.5.3.1 type="S" input="S" Decision=N>	
Categoria di regioni	<2A.5.3.2 type="S" input="S" Decision=N>	
Asse prioritario	Codice	Importo (in EUR)
<2A.5.3.3 type="S" input="S" Decision=N>	<2A.5.3.4 type="S" input="S" Decision=N>	<2A.5.3.5 type="N" input="M" Decision=N>

⁽¹⁾ Gli importi comprendono il sostegno totale dell'Unione (dotazioni principali e dotazione a carico della riserva di efficienza dell'attuazione),

Tabella 10

Dimensione 4 – Meccanismi territoriali di attuazione

Fondo	<2A.5.4.1 type="S" input="S" Decision=N>	
Categoria di regioni	<2A.5.4.2 type="S" input="S" Decision=N>	
Asse prioritario	Codice	Importo (in EUR)
<2A.5.4.2 type="S" input="S" Decision=N>	<2A.5.4.4 type="S" input="S" Decision=N>	<2A.5.4.5 type="N" input="M" Decision=N>

Tabella 11

Dimensione 6 – tematica secondaria ⁽¹⁾ del FSE (solo FSE)

Fondo	<2A.5.5.1 type="S" input="S" Decision=N>	
Categoria di regioni	<2A.5.5.2 type="S" input="S" Decision=N>	
Asse prioritario	Codice	Importo (in EUR)
<2A.5.5.3 type="S" input="S" Decision=N>	<2A.5.5.4 type="S" input="S" Decision=N>	<2A.5.5.5 type="N" input="M" Decision=N>

2.A.10 **Sintesi dell'uso previsto dell'assistenza tecnica comprese, se necessario, azioni volte a rafforzare la capacità amministrativa delle autorità coinvolte nella gestione e nel controllo dei programmi e dei beneficiari** (se del caso)

(per asse prioritario)

(Riferimento: articolo 96, paragrafo 2, lettera b), punto vii) del regolamento (UE) n. 1303/2013).

Asse prioritario	<3A.6.1 type="S" input="S">
<2A.6.2 type="S" maxlength="2000" input="M">	

2.B **Descrizione degli assi prioritari per l'assistenza tecnica**

(Riferimento: articolo 96, paragrafo 2, primo comma, lettera c) del regolamento (UE) n. 1303/2013).

2.B.1 **Asse prioritario** (ripetuto per ogni asse prioritario di assistenza tecnica)

ID dell'asse prioritario	<2B.0.2 type="N" maxlength="5" input="G">
Titolo dell'asse prioritario	<2B.0.3 type="S" maxlength="255" input="M">

2.B.2 **Motivazione della definizione di un asse prioritario che riguarda più di una categoria di regioni** (se del caso)

(Riferimento: articolo 96, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013)

<2B.0.1 type="S" maxlength="3500" input="M">
--

⁽¹⁾ Inserire, se del caso, informazioni quantitative sul contributo del FSE agli obiettivi tematici di cui all'articolo 9, primo comma, punti da 1) a 7), del regolamento (UE) n. 1303/2013.

2.B.3 **Fondo e categoria di regioni (da ripetere per ogni combinazione nell'ambito dell'asse prioritario)**

Fondo	<2B.0.4 type="S" input="S">
Categoria di regioni	<2B.0.5 type="S" input="S">
Base di calcolo (spesa ammissibile totale o spesa ammissibile pubblica)	<2B.0.6 type="S" input="S">

2.B.4 **Obiettivi specifici e risultati attesi**

(da ripetere per ogni obiettivo specifico nell'ambito dell'asse prioritario)

(Riferimento: articolo 96, paragrafo 2, primo comma, lettera c), punti i) e ii) del regolamento (UE) n. 1303/2013)

ID	<2B.1.1 type="N" maxlength="5" input="G">
Obiettivo specifico	<2B.1.2 type="S" maxlength="500" input="M">
Risultati che gli Stati membri intendono ottenere con il sostegno dell'UE ⁽¹⁾	<2B.1.3 type="S" maxlength="3500" input="M">

⁽¹⁾ Da indicare se il sostegno dell'Unione all'assistenza tecnica nel quadro del programma supera 15 000 000 EUR.2.B.5 **Indicatori di risultato ⁽¹⁾**

Tabella 12

Indicatori di risultato specifici per programma (per obiettivo specifico)

(per FSE/FESR/Fondo di coesione)

(Riferimento: articolo 96, paragrafo 2, primo comma, lettera c), punto ii) del regolamento (UE) n. 1303/2013)

ID	Indicatore	Unità di misura	Valore di base			Anno di riferimento	Valore obiettivo ⁽¹⁾ (2023)			Fonte di dati	Periodicità dell'informazione
			U	D	T		U	D	T		
<2.B.2.1 type="S" maxlength="5" input="M">	<2.B.2.2 type="S" maxlength="255" input="M">	<2.B.2.3 type="S" input="M">	Quantitativo <2.B.2.4 type="N" input="M">			<2.B.2.5 type="N" input="M">	Quantitativo <2.B.2.6 type="N" input="M"> Qualitativo <2.B.2.6 type="S" maxlength="100" input="M">			<2.B.2.7 type="S" maxlength="200" input="M">	<2.B.2.8 type="S" maxlength="100" input="M">

⁽¹⁾ I valori obiettivo possono essere qualitativi o quantitativi. I valori obiettivo possono essere riportati come totale (uomini+donne) o ripartiti per genere, i valori di base possono essere rettificati di conseguenza. "U" = uomini, "D" = donne, "T" = totale.2.B.6 **Azioni da sostenere e previsione del loro contributo agli obiettivi specifici (per asse prioritario)**

(Riferimento: articolo 96, paragrafo 2, primo comma, lettera c), punti i) e iii) del regolamento (UE) n. 1303/2013)

2.B.6.1 **Descrizione delle azioni da sostenere e previsione del loro contributo agli obiettivi specifici**

(Riferimento: articolo 96, paragrafo 2, primo comma, lettera c), punti i) e ii) del regolamento (UE) n. 1303/2013)

Asse prioritario	<2B.3.1.1 type="S" input="S">
<2B.3.1.2 type="S" maxlength="7000" input="M">	

⁽¹⁾ Da indicare laddove obiettivamente giustificato in considerazione del contenuto dell'azione e se il sostegno dell'Unione all'assistenza tecnica nel quadro del programma supera 15 000 000 EUR.

2.B.6.2 Indicatori di output che si prevede contribuiscano al conseguimento dei risultati (per asse prioritario)

(Riferimento: articolo 96, paragrafo 2, primo comma, lettera c), punto iv) del regolamento (UE) n. 1303/2013)

Table 13

Indicatori di output (per asse prioritario)
(per FSE/FESR/Fondo di coesione)

ID	Indicatore	Unità di misura	Valore obiettivo (2023) ⁽¹⁾ (facoltativo)			Fonte di dati
			U	D	T	
<2.B.3.2.1 type="S" maxlength="5" input="M">	<2.B.2.2.2 type="S" maxlength="255" input="M">	<2.B.3.2.3 type="S" input="M">	<2.B.3.2.4 type="N" input="M">			<2.B.3.2.5 type="S" maxlength="200" input="M">

⁽¹⁾ I valori obiettivo per gli indicatori di output nel quadro dell'assistenza tecnica sono facoltativi. I valori obiettivo o target possono essere riportati come totale (uomini+donne) o ripartiti per genere. "U" = uomini, "D" = donne, "T"= totale.

2.B.7 **Categorie di operazione** (per asse prioritario)

(Riferimento: articolo 96, paragrafo 2, primo comma, lettera c), punto v) del regolamento (UE) n. 1303/2013)

Categorie di operazione corrispondenti basate su una nomenclatura adottata dalla Commissione, e una ripartizione indicativa del sostegno dell'Unione.

Tabelle 14-16

Categorie di operazione ⁽¹⁾

Tabella 14

Dimensione 1 - Settore di intervento

Categoria di regioni: <type="S" input="S">		
Asse prioritario	Codice	Importo (in EUR)
<2B.4.1.1 type="S" input="S"> Decision=N>	<2B.4.1.2 type="S" input="S"> Decision=N>	<2B.4.1.3 type="N" input="M"> Decision=N>

Tabella 15

Dimensione 2 - Forma di finanziamento

Categoria di regioni: <type="S" input="S">		
Asse prioritario	Codice	Importo (in EUR)
<2B.4.2.1 type="S" input="S"> Decision=N>	<2B.4.2.2 type="S" input="S"> Decision=N>	<2B.4.2.3 type="N" input="M"> Decision=N>

Tabella 16

Dimensione 3 - Tipo di territorio

Categoria di regioni: <type="S" input="S">		
Asse prioritario	Codice	Importo (in EUR)
<2B.4.3.1 type="S" input="S"> Decision=N>	<2B.4.3.2 type="S" input="S"> Decision=N>	<2B.4.3.3 type="N" input="M"> Decision=N>

⁽¹⁾ Gli importi comprendono il sostegno totale dell'Unione (dotazione principale e dotazione a carico della riserva di efficienza dell'attuazione).

SEZIONE 3

PIANO DI FINANZIAMENTO

(Riferimento: articolo 96, paragrafo 2, primo comma, lettera d) del regolamento (UE) n. 1303/2013).

3.1 Dotazione finanziaria a titolo di ciascun fondo e importi della riserva di efficacia dell'attuazione

(Riferimento: articolo 96, paragrafo 2, primo comma, lettera d), punto i) del regolamento (UE) n. 1303/2013).

Tabella 17

	Fondo	Categoria di regioni	2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		Totale	
			Dotazione principale ⁽¹⁾	Riserva di efficacia dell'attuazione	Dotazione principale	Riserva di efficacia dell'attuazione	Dotazione principale	Riserva di efficacia dell'attuazione	Dotazione principale	Riserva di efficacia dell'attuazione	Dotazione principale	Riserva di efficacia dell'attuazione	Dotazione principale	Riserva di efficacia dell'attuazione	Dotazione principale	Riserva di efficacia dell'attuazione	Dotazione principale	Riserva di efficacia dell'attuazione
	<3.1.1 type="S" input="G" - "SME">	<3.1.2 type="S" input="S" - "SME">	<3.1.3 type="N" input="M" - "SME">	<3.1.4 type="N" input="M" TA - "NA" YEI - "NA">	<3.1.5 type="N" input="M" TA - "NA" YEI - "NA">	<3.1.6 type="N" input="M" TA - "NA" YEI - "NA">	<3.1.7 type="N" input="M" TA - "SME">	<3.1.8 type="N" input="M" TA - "NA" YEI - "NA">	<3.1.9 type="N" input="M" TA - "SME">	<3.1.10 type="N" input="M" TA - "NA" YEI - "NA">	<3.1.11 type="N" input="M" TA - "SME">	<3.1.12 type="N" input="M" TA - "NA" YEI - "NA">	<3.1.13 type="N" input="M" TA - "SME">	<3.1.14 type="N" input="M" TA - "NA" YEI - "NA">	<3.1.15 type="N" input="M" TA - "SME">	<3.1.16 type="N" input="M" TA - "NA" YEI - "NA">	<3.1.17 type="N" input="G" TA - "NA" YEI - "SME">	<3.1.18 type="N" input="G" TA - "NA" YEI - "NA">
(1)	FESR	Nelle regioni meno sviluppate																
(2)		Nelle regioni in transizione																
(3)		Nelle regioni più sviluppate																
(4)		Totale																

	Fondo	Categoria di regioni	2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		Totale	
			Dotazione principale ⁽¹⁾	Riserva di efficacia dell'attuazione	Dotazione principale	Riserva di efficacia dell'attuazione												
(5)	FSE ⁽²⁾	Nelle regioni meno sviluppate																
(6)		Nelle regioni in transizione																
(7)		Nelle regioni più sviluppate																
(8)		Totale																
(9)	Dotazione specifica IOG	Non applicabile		Non applicabile		Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile										
(10)	Fondo di coesione	Non applicabile																
(11)	FESR	Dotazione speciale per le regioni ultra-periferiche o le regioni nordiche scarsamente popolate																
(12)	Totale																	

⁽¹⁾ Dotazione totale (sostegno dell'Unione) meno quanto assegnato alla riserva di efficacia dell'attuazione.

⁽²⁾ Dotazione totale a carico del FSE compreso il sostegno integrativo del FSE per l'IOG. Le colonne relative alla riserva di efficacia dell'attuazione non comprendono il sostegno integrativo del FSE per l'IOG, in quanto questo è escluso dalla riserva di efficacia dell'attuazione.

Asse prioritario	Fondo	Categoria di regioni	Base di calcolo del sostegno dell'Unione (Costo totale ammissibile o spesa pubblica ammissibile)	Sostegno dell'Unione	Contropartita nazionale	Ripartizione indicativa della contropartita nazionale		Finanziamento totale	Tasso di cofinanziamento	Per informazione Contributo BEI	Dotazione principale (finanziamento totale meno riserva di efficacia dell'attuazione)		Riserva di efficacia dell'attuazione		Importo della riserva di efficacia dell'attuazione come proporzione del sostegno dell'Unione
						Finanziamento pubblico nazionale	Finanziamento nazionale privato (*)				Sostegno dell'Unione	Contropartita nazionale	Sostegno dell'Unione	Contropartita nazionale (1)	
Asse prioritario 3	IOG (2)	NA											NA	NA	NA
Asse prioritario 4	FSE														
	IOG (3)	NA											NA	NA	NA
Asse prioritario 5	Fondo di coesione	NA													
Totale	FESR	Meno sviluppate		Pari al totale (1) della tabella 17											
Totale	FESR	In transizione		Pari al totale (2) della tabella 17											
Totale	FESR	Più sviluppate		Pari al totale (3) della tabella 17											
Totale	FESR	Dotazione speciale per le regioni ultraperiferiche o le regioni nordiche scarsamente popolate		Pari al totale (11) della tabella 17											

Asse prioritario	Fondo	Categoria di regioni	Base di calcolo del sostegno dell'Unione (Costo totale ammissibile o spesa pubblica ammissibile)	Sostegno dell'Unione	Contropartita nazionale	Ripartizione indicativa della contropartita nazionale		Finanziamento totale	Tasso di cofinanziamento	Per informazione Contributo BEI	Dotazione principale (finanziamento totale meno riserva di efficacia dell'attuazione)		Riserva di efficacia dell'attuazione		Importo della riserva di efficacia dell'attuazione come proporzione del sostegno dell'Unione	
						Finanziamento pubblico nazionale	Finanziamento nazionale privato (*)				Sostegno dell'Unione	Contropartita nazionale	Sostegno dell'Unione	Contropartita nazionale (1)		
Totale	FSE (4)	Meno sviluppate		Questo importo non è pari al totale (5) della tabella 17 che invece comprende il sostegno integrativo del FSE all'IOG. (5)												
Totale	FSE (6)	In transizione		Questo importo non è pari al totale (6) della tabella 17 che invece comprende il sostegno integrativo del FSE all'IOG.												
Totale	FSE (7)	Più sviluppate		Questo importo non è pari al totale (7) della tabella 17 che invece comprende il sostegno integrativo del FSE all'IOG.												
Totale	IOG (8)	NA		Questo importo non è pari al totale (9) della tabella 17 che comprende solo la dotazione specifica all'IOG.												

Asse prioritario	Fondo	Categoria di regioni	Base di calcolo del sostegno dell'Unione (Costo totale ammissibile o spesa pubblica ammissibile)	Sostegno dell'Unione	Contropartita nazionale	Ripartizione indicativa della contropartita nazionale		Finanziamento totale	Tasso di cofinanziamento	Per informazione Contributo BEI	Dotazione principale (finanziamento totale meno riserva di efficacia dell'attuazione)		Riserva di efficacia dell'attuazione		Importo della riserva di efficacia dell'attuazione come proporzione del sostegno dell'Unione	
						Finanziamento pubblico nazionale	Finanziamento nazionale privato (*)				Sostegno dell'Unione	Contropartita nazionale	Sostegno dell'Unione	Contropartita nazionale (1)		
Totale	Fondo di coesione	NA		Pari al totale (10) della tabella 17												
Totale generale				Pari al totale (12) della tabella 17												

(*) Da compilare solo se gli assi prioritari sono espressi in costi totali.

(**) Questo tasso può essere arrotondato al numero intero più vicino nella tabella. Il tasso preciso utilizzato per il rimborso dei pagamenti è il fattore (f).

(1) La contropartita nazionale è suddivisa in proporzione tra la dotazione principale e la riserva di efficacia dell'attuazione.

(2) Questo asse prioritario comprende la dotazione specifica IOG e il sostegno integrativo del FSE.

(3) Questa parte di asse prioritario comprende la dotazione specifica IOG e il sostegno integrativo del FSE.

(4) Dotazione del FSE senza il sostegno integrativo all'IOG.

(5) La somma del sostegno totale FSE nelle regioni meno sviluppate, in transizione e più sviluppate e delle risorse destinate all'IOG nella tabella 18a è pari alla somma del sostegno totale del FSE in tali regioni e della dotazione specifica all'IOG nella tabella 17.

(6) Dotazione del FSE senza il sostegno integrativo all'IOG.

(7) Dotazione del FSE senza il sostegno integrativo all'IOG.

(8) Comprende la dotazione speciale all'IOG e il sostegno integrativo del FSE.

Tabella 18b

Iniziativa a favore dell'occupazione giovanile: FSE e dotazioni specifiche all'IOG (1) (se del caso)

	Fondo (1)	Categoria di regioni	Base di calcolo del sostegno dell'Unione (Costo totale ammissibile o spesa pubblica ammissibile)	Sostegno dell'Unione (a)	Contropartita nazionale (b) = (c) + (d)	Ripartizione indicativa della contropartita nazionale		Finanziamento totale (e) = (a) + (b)	Tasso di cofinanziamento (f) = (a)/(e) (**)
						Finanziamento pubblico nazionale (c)	Finanziamento privato nazionale (d) (*)		
	<3.2.B.1 type="S" input="G">	<3.2.B.2 type="S" input="G">	<3.2.B.3 type="S" input="G">	<3.2.B.1 type="N" input="M">	<3.2.B.4 type="N" input="G">	<3.2.B.5 type="N" input="M">	<3.2.B.6 type="N" input="M">	<3.2.B.7 type="N" input="G">	<3.2.B.8 type="P" input="G">
1.	Dotazione specifica all'IOG	NA			0				100 %.

(1) Da compilare per ogni asse prioritario, o parte di asse, che attua l'IOG.

	Fondo ⁽¹⁾	Categoria di regioni	Base di calcolo del sostegno dell'Unione (Costo totale ammissibile o spesa pubblica ammissibile)	Sostegno dell'Unione (a)	Contropartita nazionale (b) = (c) + (d)	Ripartizione indicativa della contropartita nazionale		Finanziamento totale (e) = (a) + (b)	Tasso di cofinanziamento (f) = (a)/(e) (**)
						Finanziamento pubblico nazionale (c)	Finanziamento privato nazionale (d) (*)		
2.	Sostegno integrativo del FSE	Meno sviluppate							
3.	Sostegno integrativo del FSE	In transizione							
4.	Sostegno integrativo del FSE	Più sviluppate							
5.	TOTALE: Asse prioritario IOG [o sua parte]	[deve essere pari all'asse prioritario 3 [o sua parte]]		Somma (1:4)	Somma (1:4)				
6.			Tasso di FSE per le regioni meno sviluppate 2/somma(2:4)	<3.2.c.11 type="P" input="G">					
7.			Tasso di FSE per le regioni in transizione 3/somma(2:4)	<3.2.c.13 type="P" input="G">					
8.			Tasso di FSE per le regioni più sviluppate 4/somma(2:4)	<3.2.c.14 type="P" input="G">					

(*) Da compilare solo se gli assi prioritari sono espressi in costi totali.

(**) Questo tasso può essere arrotondato al numero intero più vicino nella tabella. Il tasso preciso utilizzato per il rimborso dei pagamenti è il fattore (f).

(1) L'IOG (dotazione specifica e sostegno integrativo del FSE) è considerata un Fondo e figura come riga separata anche se fa parte di un asse prioritario.

Tabella 18c

Ripartizione del piano di finanziamento per asse prioritario, fondo, categoria di regioni e obiettivo tematico

(Riferimento: articolo 96, paragrafo 2, primo comma, lettera d), punto ii) del regolamento (UE) n. 1303/2013).

Asse prioritario	Fondo ⁽¹⁾	Categoria di regioni	Obiettivo tematico	Sostegno dell'Unione	Contropartita nazionale	Finanziamento totale
<3.2.C.1 type="S" input="G">	<3.2.C.2 type="S" input="G">	<3.2.C.3 type="S" input="G">	<3.2.C.4 type="S" input="G">	<3.2.C.5 type="N" input="M">	<3.2.C.6 type="N" input="M">	<3.2.C.7 type="N" input="M">
Totale						

⁽¹⁾ Ai fini di questa tabella l'IOG (dotazione specifica e sostegno integrativo del FSE) è considerata un fondo.

Tabella 19

Importo indicativo del sostegno da usare per obiettivi in materia di cambiamento climatico(Riferimento: articolo 27, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1303/2013) ⁽¹⁾

Asse prioritario	Importo indicativo del sostegno da usare per obiettivi in materia di cambiamento climatico	Proporzione del sostegno totale dell'Unione al programma operativo (%)
<3.2.C.8 type="S" input="G">	<3.2.C.9 type="N" input="G"> Decision=N>	<3.2.C.10 type="P" input="G"> Decision=N>
Totale		

⁽¹⁾ Questa tabella è generata automaticamente in base alle tabelle sulle categorie di operazione nell'ambito di ogni asse prioritario.

SEZIONE 4

APPROCCIO INTEGRATO ALLO SVILUPPO TERRITORIALE

(Riferimento: articolo 96, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1303/2013)

Descrizione dell'approccio integrato allo sviluppo territoriale tenendo conto del contenuto e degli obiettivi del programma operativo in riferimento all'accordo di partenariato, indicando in quali modi esso contribuisce al conseguimento degli obiettivi del programma operativo e dei risultati attesi

<4.0 type="S" maxlength="3500" input="M">

4.1 **Sviluppo locale di tipo partecipativo** (se del caso)

(Riferimento: articolo 96, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) n. 1303/2013).

Se pertinente, l'approccio all'uso di strumenti per lo sviluppo locale di tipo partecipativo e i principi per l'individuazione delle aree in cui saranno attuati

<4.1 type="S" maxlength="7000" input="M" PA=Y>

4.2 **Azioni integrate per lo sviluppo urbano sostenibile** (se del caso)(Riferimento: articolo 96, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) n. 1303/2013; articolo 7, paragrafi 2 e 3 del regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾)

Se pertinente, l'importo indicativo del sostegno del FESR alle azioni integrate per lo sviluppo urbano sostenibile, da realizzare conformemente all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1301/2013 e la dotazione indicativa del sostegno del FSE alle azioni integrate.

<4.2.1 type="S" maxlength="3500" input="M">

Tabella 20

Azioni integrate per lo sviluppo urbano sostenibile, importi indicativi del sostegno del FESR e del FSE

Fondo	Sostegno FESR e FSE (indicativo) (in EUR)	Proporzione del fondo rispetto alla dotazione totale del programma
<4.2.2 type="S" input="G">	<4.2.3 type="N" input="M">	<4.2.3 type="P" input="G">
Totale FESR		
Totale FSE		
Totale FESR+FSE		

4.3 **Investimenti territoriali integrati (ITI)** (se del caso)

(Riferimento: articolo 96, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (UE) n. 1303/2013)

Approccio all'uso degli investimenti territoriali integrati (ITI) (così come definiti all'articolo 36 del regolamento (UE) n. 1303/2013) nei casi non rientranti nel punto 4.2 e loro dotazione finanziaria indicativa a carico di ogni asse prioritario.

<4.3.1 type="S" maxlength="5000" input="M" PA=Y">

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 298).

Tabella 21

Dotazione finanziaria indicativa allo strumento ITI diversa da quanto indicato al punto 4.2.

(importo aggregato)

Asse prioritario	Fondo	Dotazione finanziaria indicativa (sostegno dell'Unione)
<4.3.2 type="S" input="G" PA=Y>	<4.3.3 type="S" input="G" PA=Y>	<4.3.4 type="N" input="M" PA=Y>
Totale		

4.4 Modalità delle azioni interregionali e transnazionali, nell'ambito del programma operativo, con beneficiari situati in almeno un altro Stato membro (se del caso)

(Riferimento: articolo 96, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (UE) n. 1303/2013).

<4.4.1 type="S" maxlength="3500" input="M" PA=Y>

4.5 Contributo delle azioni previste nell'ambito del programma alle strategie macroregionali e strategie relative ai bacini marittimi, subordinatamente alle esigenze delle aree interessate dal programma così come identificate dallo Stato membro (se del caso)

(Qualora gli Stati membri e le regioni partecipino a strategie macroregionali e concernenti i bacini marittimi)

(Riferimento: articolo 96, paragrafo 3, lettera e), del regolamento (UE) n. 1303/2013).

<4.4.2 type="S" maxlength="3500" input="M">

SEZIONE 5

ESIGENZE SPECIFICHE DELLE ZONE GEOGRAFICHE PARTICOLARMENTE COLPITE DALLA POVERTÀ O DEI GRUPPI BERSAGLIO A PIÙ ALTO RISCHIO DI DISCRIMINAZIONE O ESCLUSIONE SOCIALE (SE DEL CASO)

(Riferimento: articolo 96, paragrafo 4, lettera a), del regolamento (UE) n. 1303/2013).

5.1 Zone geografiche particolarmente colpite dalla povertà o gruppi bersaglio a più alto rischio di discriminazione

<5.1.1 type="S" maxlength="7000" input="M" PA=Y>

5.2 Strategia intesa a rispondere alle esigenze specifiche delle aree geografiche più colpite dalla povertà o dei gruppi bersaglio a maggior rischio di discriminazione o esclusione sociale e, se pertinente, contributo all'approccio integrato esposto nell'accordo di partenariato

<5.2.1 type="S" maxlength="7000" input="M" Decision= N PA=Y>

Tabella 22

Azioni intese a rispondere alle esigenze specifiche di zone geografiche particolarmente colpite dalla povertà o di gruppi bersaglio a più alto rischio di discriminazione o esclusione sociale ⁽¹⁾

Gruppo bersaglio/area geografica	Tipologie principali delle azioni programmate nell'ambito dell'approccio integrato	Asse prioritario	Fondo	Categoria di regioni	Priorità d'investimento
<5.2.2 type="S" maxlength="255" input="M" Decision=N PA=Y>	<5.2.3 type="S" maxlength="1500" input="M" Decision=N PA=Y>	<5.2.4 type="S" input="S" Decision=N PA=Y>	<5.2.6 type="S" input="S" Decision=N PA=Y>	<5.2.7 type="S" input="S" Decision=N PA=Y>	<5.2.5 type="S" input="S" PA=Y>

SEZIONE 6

ESIGENZE SPECIFICHE DELLE AREE GEOGRAFICHE AFFETTE DA SVANTAGGI NATURALI O DEMOGRAFICI GRAVI E PERMANENTI (SE DEL CASO)

[Riferimento: articolo 96, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) n. 1303/2013].

<6.1 type="S" maxlength="5000" input="M" Decisions=N PA=Y>

SEZIONE 7

AUTORITÀ E ORGANISMI RESPONSABILI DELLA GESTIONE FINANZIARIA, DEL CONTROLLO E DELL'AUDIT E RUOLO DEI PARTNER PERTINENTI

(Riferimento: articolo 96, paragrafo 5 del regolamento (UE) n. 1303/2013)

7.1 **Autorità e organismi pertinenti**

(Riferimento: articolo 96, paragrafo 5, lettere a) e b), del regolamento (UE) n. 1303/2013)

Tabella 23

Autorità e organismi pertinenti

Autorità/organismo	Nome dell'autorità o dell'organismo e della sezione o unità	Dirigente dell'autorità o dell'organismo (carica, posizione)
<7.1.1 type="S" input="S" Decision=N "SME">	<7.1.2 type="S" maxlength="255" input="M" Decision=N "SME">	<7.1.3 type="S" maxlength="255" input="M" Decision=N "SME">
Autorità di gestione		
Autorità di certificazione (ove pertinente)		
Autorità di audit		
Organismo al quale la Commissione effettuerà i pagamenti		

⁽¹⁾ Se il programma riguarda più di una categoria di regioni può essere necessaria una ripartizione per categoria.

7.2 Coinvolgimento dei partner pertinenti

(Riferimento: articolo 96, paragrafo 5, lettera c), del regolamento (UE) n. 1303/2013)

7.2.1 Azioni adottate per associare i partner alla preparazione del programma operativo e loro ruolo nelle attività di esecuzione, sorveglianza e valutazione del programma

<7.2.1 type="S" maxlength="14000" input="M" Decisions=N "SME">

7.2.2 Sovvenzioni globali (per il FSE, se del caso)

(Riferimento: articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1304/2013)

<7.2.2 type="S" maxlength="5000" input="M" Decisions=N>

7.2.3 Sostegno destinato allo sviluppo delle capacità (per il FSE, se del caso)

(Riferimento: articolo 6, paragrafi 2 e 3, regolamento (UE) n. 1304/2013)

<7.2.3 type="S" maxlength="14000" input="M" Decisions=N>

SEZIONE 8

COORDINAMENTO TRA I FONDI, IL FEASR, IL FEAMP E ALTRI STRUMENTI DI FINANZIAMENTO DELL'UNIONE E NAZIONALI E CON LA BEI

(Riferimento: articolo 96, paragrafo 6, lettera a), del regolamento (UE) n. 1303/2013).

Meccanismi volti a garantire il coordinamento tra i fondi, il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) e altri strumenti di finanziamento dell'Unione e nazionali e con la Banca europea per gli investimenti (BEI), tenendo conto delle pertinenti disposizioni di cui al quadro strategico comune.

<8.1 type="S" maxlength="14000" input="M" Decisions=N PA=Y>

SEZIONE 9

CONDIZIONALITÀ EX ANTE

(Riferimento: articolo 96, paragrafo 6, lettera b), del regolamento (UE) n. 1303/2013).

9.1 Condizionalità ex ante

Informazioni sulla valutazione dell'applicabilità delle condizioni ex ante e sull'ottemperanza alle stesse (facoltative)

<9.0 type="S" maxlength="14000" input="M" PA=Y>

Tabella 24

Condizionalità ex ante applicabili e valutazione dell'ottemperanza alle stesse

Condizionalità ex ante	Assi prioritari ai quali si applica la condizionalità	Condizionalità ex ante rispettata: Sì/No/In parte	Criteri	Criteri rispettati: Sì/No	Riferimenti (riferimenti a strategie, atti legali o altri documenti pertinenti, compresi i pertinenti articoli, paragrafi o sezioni, accompagnati da link su Internet o dall'accesso al testo completo)	Spiegazioni
<9.1.1 type="S" maxlength="500" input="S" PA=Y "SME">	<9.1.2 type="S" maxlength="100" input="S" PA=Y "SME">	<9.1.3 type="C" input="G" PA=Y "SME">	<9.1.4 type="S" maxlength="500" input="S" PA=Y "SME">	<9.1.5 type="B" input="S" PA=Y "SME">	<9.1.6 type="S" maxlength="500" input="M" PA=Y "SME">	<9.1.7 type="S" maxlength="1000" input="M" PA=Y "SME">

9.2 **Descrizione delle azioni volte a ottemperare alle condizionalità ex ante, degli organismi responsabili e calendario** ⁽¹⁾

Tabella 25

Azioni volte a ottemperare alle condizionalità ex ante generali

Condizionalità ex-ante generale	Criteri non soddisfatti	Azioni da intraprendere	Termine (data)	Organismi responsabili
<9.2.1 type="S" maxlength="500" input="G" PA=Y "SME">	<9.2.2 type="S" maxlength="500" input="G" PA=Y "SME">	<9.2.3 type="S" maxlength="1000" input="M" PA=Y "SME">	<9.2.4 type="D" input="M" PA=Y "SME">	<9.2.5 type="S" maxlength="500" input="M" PA=Y "SME">

Tabella 26

Azioni volte a ottemperare alle condizionalità ex ante tematiche

Condizionalità ex-ante tematica	Criteri non soddisfatti	Azioni da intraprendere	Termine (data)	Organismi responsabili
<9.2.1 type="S" maxlength="500" input="G" PA=Y "SME" TA- "NA">	<9.2.2 type="S" maxlength="500" input="G" PA=Y "SME" TA- "NA">	<9.2.3 type="S" maxlength="1000" input="M" PA=Y "SME" TA- "NA">	<9.2.4 type="D" input="M " PA=Y "SME" TA- "NA">	<9.2.5 type="S" maxlength="500" input="M" PA=Y "SME" TA- "NA">
1. X		Azione 1	Termine per l'azione 1	
		Azione 2	Termine per l'azione 2	

SEZIONE 10

RIDUZIONE DEGLI ONERI AMMINISTRATIVI PER I BENEFICIARI

(Riferimento: articolo 96, paragrafo 6, lettera c), del regolamento (UE) n. 1303/2013)

Sintesi della valutazione degli oneri amministrativi a carico dei beneficiari e, ove necessario, le azioni pianificate, le azioni pianificate, corredate di un'indicazione temporale per la riduzione degli oneri amministrativi.

<10.0 type="S" maxlength="7000" input="M" Decisions=N PA=Y>

SEZIONE 11

PRINCIPI ORIZZONTALI

(Riferimento: articolo 96, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 1303/2013)

11.1 **Sviluppo sostenibile**

Descrizione dell'azione specifica per provvedere alle esigenze di protezione ambientale, di uso efficiente delle risorse, di mitigazione dei cambiamenti climatici e di adattamento ai medesimi, di resilienza alle catastrofi, di prevenzione e gestione dei rischi nella scelta delle operazioni.

<13.1 type="S" maxlength="5500" input="M" decision=N>

⁽¹⁾ Le tabelle 25 e 26 riguardano unicamente le condizionalità ex ante applicabili, generali e tematiche, il cui adempimento è totalmente mancante o solo parziale (si veda la tabella 24) al momento della presentazione del programma.

11.2 Pari opportunità e non discriminazione

Descrizione dell'azione specifica per promuovere le pari opportunità e prevenire le discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale durante la preparazione, la definizione e l'attuazione del programma, in particolare per quanto riguarda l'accesso ai finanziamenti e l'obbligo di garantire l'accessibilità alle persone disabili.

<13.2 type="S" maxlength="5500" input="M" decision=N>

11.3 Parità tra uomini e donne

Descrizione del contributo alla promozione della parità tra uomini e donne e, se del caso, le modalità per garantire l'integrazione della prospettiva di genere a livello di programma e di operazione.

<13.2 type="S" maxlength="5500" input="M" decision=N>

SEZIONE 12

ELEMENTI DISTINTI

12.1 Grandi progetti da attuare durante il periodo di programmazione

(Riferimento: articolo 96, paragrafo 2, lettera e), del regolamento (UE) n. 1303/2013).

Tabella 27

Elenco dei grandi progetti

Progetto	Data di notifica/presentazione programmata (anno, trimestre)	Inizio dell'attuazione previsto (anno, trimestre)	Data di completamento prevista (anno, trimestre)	Asse prioritario/priorità d'investimento
<12.1.1 type="S" maxlength="500" input="S" decision=N>	<12.1.2 type="D" input="M" decision=N>	<12.1.3 type="D" input="M" decision=N>	<12.1.4 type="D" input="M" decision=N>	<12.1.5 type="S" input="S" decision=N>

12.2 Quadro di riferimento dell'efficienza dell'attuazione del programma operativo

Tabella 28

Quadro di riferimento dell'efficienza dell'attuazione per fondo e categoria di regioni (tabella riassuntiva)

Asse prioritario	Fondo	Categoria di regioni	Indicatore o fase di attuazione principale	Unità di misura, se del caso	Target intermedio per il 2018	Target finale (2023) (1)		
						U	D	T
<12.2.1 type="S" input="G">	<12.2.2 type="S" input="G">	<12.2.3 type="S" input="G">	<12.2.4 type="S" input="G">	<12.2.5 type="S" input="G">	<12.2.6 type="S" input="G">	<12.2.7 type="S">		

(1) Il valore obiettivo può essere riportato come totale (uomini+donne) o ripartito per genere.

12.3 Partner pertinenti coinvolti nella preparazione del programma

<12.3 type="S" maxlength="10500" input="M" decision=N>

ALLEGATI (caricati nel sistema di scambio elettronico dei dati come file separati)

— Bozza di relazione della valutazione ex ante, corredata da una sintesi (obbligatoria)

(Riferimento: articolo 55, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013)

— Documentazione sulla valutazione dell'applicabilità delle condizioni ex ante e sull'ottemperanza alle stesse (se del caso)

— Parere degli organismi nazionali per la parità sulle sezioni 11.2 e 11.3 (se del caso) (Riferimento: articolo 96, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 1303/2013).

— Sintesi del programma operativo per i cittadini (se del caso).

ALLEGATO II

MODELLO PER I PROGRAMMI DI COOPERAZIONE NELL'AMBITO DELL'OBIETTIVO DI COOPERAZIONE TERRITORIALE EUROPEA

CCI	<0.1 type='S' maxlength='15' input='S'> (1)
Titolo	<0.2 type='S' maxlength='255' input='M'>
Versione	<0.3 type='N' input='G'>
Primo anno	<0.4 type='N' maxlength='4' input='M'>
Ultimo anno	<0.5 type='N' maxlength='4' input='M'>
Ammissibile a partire da	<0.6 type='D' input='G'>
Ammissibile fino a	<0.7 type='D' input='G'>
Numero della decisione della CE	<0.8 type='S' input='G'>
Data della decisione della CE	<0.9 type='D' input='G'>
Numero della decisione di modifica dello SM	<0.10 type='S' maxlength='20' input='M'>
Data della decisione di modifica dello SM	<0.11 type='D' input='M'>
Data di entrata in vigore della decisione di modifica dello SM	<0.12 type='D' input='M'>
Regioni NUTS oggetto del programma di cooperazione	<0.13 type='S' input='G'>

(1) Legenda:

type (tipo): N=Numero, D=Data, S=Stringa, C=Casella di controllo, P=Percentuale, B=Booleano

decisione: N=Non facente parte della decisione della Commissione che approva il programma di cooperazione

input (inserimento): M=Manuale, S=Selezione, G=Generato dal sistema «maxlength» = numero massimo di caratteri spazi inclusi

SEZIONE 1

STRATEGIA PER IL CONTRIBUTO DEL PROGRAMMA DI COOPERAZIONE ALLA STRATEGIA DELL'UNIONE PER UNA CRESCITA INTELLIGENTE, SOSTENIBILE E INCLUSIVA, E AL CONSEGUIMENTO DELLA COESIONE ECONOMICA, SOCIALE E TERRITORIALE

(Riferimento: articolo 27, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) e articolo 8, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (2))

1.1 **Strategia per il contributo del programma di cooperazione alla strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva e al conseguimento della coesione economica, sociale e territoriale**

1.1.1. Descrizione della strategia del programma di cooperazione per contribuire alla realizzazione della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva e al conseguimento della coesione economica, sociale e territoriale.

<1.1.1 type='S' maxlength='70000' input='M'>

(1) Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320).

(2) Regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 259).

- 1.1.2. Motivazione della scelta degli obiettivi tematici e delle corrispondenti priorità d'investimento, tenuto conto del Quadro strategico comune, sulla base di un'analisi delle esigenze dell'area rientrante nell'ambito di applicazione del programma nel suo complesso, nonché della strategia scelta di conseguenza, facendo fronte, ove opportuno, al problema dei collegamenti mancanti nelle infrastrutture transfrontaliere e tenendo conto dei risultati della valutazione ex ante.

Tabella 1

Motivazione della scelta degli obiettivi tematici e delle priorità d'investimento

Obiettivo tematico selezionato	Priorità di investimento selezionata	Motivazione della scelta
<1.1.2 type='S' input='S'>	<1.1.3 type='S' input='S'>	<1.1.4 type='S' maxlength='1000' input='M'>

1.2 **Motivazione della dotazione finanziaria**

Motivazione della dotazione finanziaria (sostegno dell'Unione) ad ogni obiettivo tematico e, se del caso, ad ogni priorità d'investimento, coerentemente con i requisiti di concentrazione tematica, tenendo conto della valutazione ex ante.

<1.2.1 type='S' maxlength='7000' input='M'>

Tabella 2

Panoramica della strategia d'investimento del programma di cooperazione

Asse prioritario	Sostegno del FESR (in EUR)	Proporzione (%) del sostegno totale dell'Unione al programma di cooperazione (per Fondo) ⁽¹⁾			Obiettivo tematico ⁽²⁾	Priorità d'investimento ⁽³⁾	Obiettivi specifici corrispondenti alle priorità d'investimento	Indicatori di risultato corrispondenti all'obiettivo specifico
		FESR ⁽⁴⁾	ENI ⁽⁵⁾ (se pertinente)	IPA ⁽⁶⁾ (se pertinente)				
<1.2.1 type='S' input='G'>	<1.2.2 type='S' input='G'>	<1.2.3 type='N' input='G'>	<1.2.4 type='S' input='G'<1.2.9 type='P' input='G'>	<1.2.5 type='S' input='G'<1.2.1 Otype='P' input='G'>	<1.2.6 type='S' input='G'>	<1.2.7 type='S' input='G'>	<1.2.8 type='S' input='G'>	<1.2.9 type='S' input='G'>

⁽¹⁾ La presentazione delle quote corrispondenti ad importi ENI e IPA dipende dall'opzione di gestione prescelta.

⁽²⁾ Titolo dell'obiettivo tematico (non applicabile all'assistenza tecnica).

⁽³⁾ Titolo della priorità d'investimento (non applicabile all'assistenza tecnica).

⁽⁴⁾ Fondo europeo di sviluppo regionale.

⁽⁵⁾ Strumento europeo di vicinato.

⁽⁶⁾ Strumento di assistenza di preadesione (IPA).

SEZIONE 2

ASSI PRIORITARI

(Riferimento: articolo 8, paragrafo 2, lettere b) e c), del regolamento (UE) n. 1299/2013)

2.A. **Descrizione degli assi prioritari diversi dall'assistenza tecnica**

(Riferimento: articolo 8, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 1299/2013)

2.A.1 **Asse prioritario** (da ripetere per ogni asse prioritario)

ID dell'asse prioritario	<2A.1 type='N' input='G'>
Titolo dell'asse prioritario	<2A.2 type='S' maxlength='500' input='M'>
<input type="checkbox"/> L'intero asse prioritario sarà attuato unicamente tramite strumenti finanziari	<2A.3 type='C' input='M'>
<input type="checkbox"/> L'intero asse prioritario sarà attuato unicamente tramite strumenti finanziari stabiliti a livello dell'Unione	<2A.4 type='C' input='M'>
<input type="checkbox"/> L'intero asse prioritario sarà attuato unicamente tramite sviluppo locale di tipo partecipativo	<2A.5 type='C' input='M'>

2.A.2 **Motivazione della definizione di un asse prioritario che riguarda più di un obiettivo tematico** (se applicabile)

(Riferimento: articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1299/2013),

<2A.0 type='S' maxlength='3 500' input='M'>

2.A.3 **Fondo e base di calcolo per il sostegno dell'Unione** (da ripetere per ogni fondo nell'ambito di un asse prioritario)

Fondo	<2A.6 type='S' input='S'>
Base di calcolo (spesa ammissibile totale o spesa pubblica ammissibile)	<2A.8 type='S' input='S'>

2.A.4 **Priorità d'investimento** (da ripetere per ogni priorità d'investimento nell'ambito dell'asse prioritario)

(Riferimento: articolo 8, paragrafo 2, lettera b), punto i), del regolamento (UE) n. 1299/2013)

Priorità d'investimento	<2A.7 type='S' input='S'>
-------------------------	---------------------------

2.A.5 **Obiettivi specifici corrispondenti alle priorità d'investimento e risultati attesi** (da ripetere per ogni obiettivo specifico nell'ambito di una priorità d'investimento)

(Riferimento: articolo 8, paragrafo 2, lettera b), punti i) e ii), del regolamento (UE) n. 1299/2013)

ID	<2A.1.1 type='N' input='G'>
Obiettivo specifico	<2A.1.2 type='S' maxlength='500' input='M'>
Risultati che gli Stati membri intendono ottenere con il sostegno dell'UE	<2A.1.3 type='S' maxlength='3500' input='M'>

Tabella 3

Indicatori di risultato specifici per programma (per obiettivo specifico)

(Riferimento: articolo 8, paragrafo 2, lettera b), punto ii), del regolamento (UE) n. 1299/2013)

ID	Indicatore	Unità di misura	Valore di base	Anno di riferimento	Valore obiettivo (2023) (1)	Fonte di dati	Periodicità dell'informativa
<2A.1.4 type='S' maxlength='5' input='M'>	<2A.1.5 type='S' maxlength='25-5' input='M'>	<2A.1.6 type='S' input='M'>	Quantitativo <2A.1.8 type='N' input='M'> Qualitativo <2A.1.8 type='S' maxlength='10-0' input='M'>	<2A.1.9 type='N' input='M'>	Quantitativo <2A.1.10 type='N' input='M'> Qualitativo <2A.1.10 type='S' maxlength='10-0' input='M'>	<2A.1.11 type='S' maxlength='20-0' input='M'>	<2A.1.12 type='S' maxlength='100' input='M'>

(1) I valori obiettivo possono essere qualitativi o quantitativi.

2.A.6. Azioni da sostenere nell'ambito della priorità d'investimento (per priorità d'investimento)

2.A.6.1. Descrizione del tipo ed esempi di azioni da sostenere e previsione del loro contributo agli obiettivi specifici, compresa, se del caso, l'individuazione dei principali gruppi di destinatari, dei territori specifici target e dei tipi di beneficiari

(Riferimento: articolo 8, paragrafo 2, lettera b), punto iii), del regolamento (UE) n. 1299/2013)

Priorità d'investimento	<2A.2.1.1 type='S' input='S'>
<2A.2.1.2 type='S' maxlength='14000' input='M'>	

2.A.6.2. Principi guida per la selezione delle operazioni

(Riferimento: articolo 8, paragrafo 2, lettera b), punto iii), del regolamento (UE) n. 1299/2013)

Priorità d'investimento	<2A.2.2.1 type='S' input='S'>
<2A.2.2.2 type='S' maxlength='3500' input='M'>	

2.A.6.3. Uso programmato degli strumenti finanziari (se del caso)

(Riferimento: articolo 8, paragrafo 2, lettera b), punto iii), del regolamento (UE) n. 1299/2013)

Priorità d'investimento	<2A.2.3.1 type='S' input='S'>
Uso programmato degli strumenti finanziari	<2A.2.3.2 type='C' input='M'>
<2A.2.3.3 type='S' maxlength='7000' input='M'>	

2.A.6.4. Uso programmato dei grandi progetti (se del caso)

(Riferimento: articolo 8, paragrafo 2, lettera b), punto iii), del regolamento (UE) n. 1299/2013)

Priorità d'investimento	<2A.2.4.1 type='S' input='S'>
<2A.2.4.2 type='S' maxlength='3500' input='M'>	

2.A.6.5. *Indicatori di output* (per priorità d'investimento)

(Riferimento: articolo 8, paragrafo 2, lettera b), punto iv), del regolamento (UE) n. 1299/2013)

Tabella 4

Indicatori di output comuni e specifici per programma

ID	Indicatore (nome dell'indicatore)	Unità di misura	Valore obiettivo (2023)	Fonte di dati	Periodicità dell'informativa
<2A.2.5.1 type='S' input='S'>	<2A.2.5.2 type='S' input='S'>	<2A.2.5.3 type='S' input='S'>	<2A.2.5.6 type='N' input='M'>	<2A.2.5.7 type='S' maxlength='200' input='M'>	<2A.2.5.8 type='S' maxlength='100' input='M'>

2.A.7. **Quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione**

(Riferimento: articolo 8, paragrafo 2, lettera b), punto v), del regolamento (UE) n. 1299/2013 e allegato II del regolamento (UE) n. 1303/2013)

Tabella 5

Quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione dell'asse prioritario

Asse prioritario	Tipo di indicatore (fase di attuazione principale, indicatore finanziario, di output o, ove opportuno, di risultato)	ID	Indicatore o fase di attuazione principale	Unità di misura, se pertinente	Target intermedio per il 2018	Target finale (2023)	Fonte di dati	Se del caso, spiegazione della pertinenza dell'indicatore
<2A.3.1 type='S' input='S'>	<2A.3.2 type='S' input='S'>	Fase di attuazione o indicatore finanziario	Fase di attuazione o indicatore finanziario	Fase di attuazione o indicatore finanziario	<2A.3.7 type='S' maxlength='2-55' input='M'>	<2A.3.8 type='S' input='M'> Di output o di risultato	<2A.3.9 type='S' maxlength='2-00' input='M'> Di output o di risultato	<2A.3.10 type='S' maxlength='500' input='M'>
		<2A.3.3 type='S' maxlength='5' input='M'> Di output o di risultato	<2A.3.4 type='S' maxlength='2-55' input='M'> Di output o di risultato	<2A.3.5 type='S' input='M'> Di output o di risultato	<2A.3.5 type='S' input='G' or 'M'>	<2A.3.8 type='S' input='M'>	<2A.3.9 type='S' input='M'>	
		<2A.3.3 type='S' input='S'>	<2A.3.4 type='S' input='G' or 'M'>					

Informazioni qualitative aggiuntive sull'istituzione del quadro di riferimento dell'efficienza dell'attuazione (facoltative)

<2A.3.11 type='S' maxlength='7000' input='M'>

2.A.8. **Categorie di intervento**

(Riferimento: articolo 8, paragrafo 2, lettera b), punto vii), del regolamento (UE) n. 1299/2013)

Categorie di intervento corrispondenti al contenuto degli assi prioritari basate su una nomenclatura adottata dalla Commissione e una ripartizione indicativa del sostegno dell'Unione.

Tabelle 6-9

Categorie di intervento

Tabella 6

Dimensione 1 - Settore d'intervento

Asse prioritario	Codice	Importo (in EUR)
<2A.4.1.1 type='S' input='S' Decision=N>	<2A.4.1.1 type='S' input='S' Decision=N>	<2A.4.1.3 type='N' input='M' Decision=N>

Tabella 7

Dimensione 2 - Forma di finanziamento

Asse prioritario	Codice	Importo (in EUR)
<2A.4.1.4 type='S' input='S' Decision=N>	<2A.4.1.5 type='S' input='S' Decision=N>	<2A.4.1.6 type='N' input='M' Decision=N>

Tabella 8

Dimensione 3 - Tipo di territorio

Asse prioritario	Codice	Importo (in EUR)
<2A.4.1.7 type='S' input='S' Decision=N>	<2A.4.1.8 type='S' input='S' Decision=N>	<2A.4.1.9 type='N' input='M' Decision=N>

Tabella 9

Dimensione 6 - Meccanismi territoriali di attuazione

Asse prioritario	Codice	Importo (in EUR)
<2A.4.1.10 type='S' input='S' Decision=N>	<2A.4.1.11 type='S' input='S' Decision=N>	<2A.4.1.12 type='N' input='M' Decision=N>

- 2.A.9. **Sintesi dell'uso pianificato dell'assistenza tecnica comprendente, ove necessario, le azioni volte a rafforzare la capacità amministrativa delle autorità coinvolte nella gestione e nel controllo dei programmi e dei beneficiari e, ove necessario, le azioni volte a rafforzare la capacità amministrativa delle pertinenti parti interessate di partecipare all'attuazione dei programmi**

(Riferimento: articolo 8, paragrafo 2, lettera b), punto vi), del regolamento (UE) n. 1299/2013)

Asse prioritario	<3A.5.1 type='S' input='S'>
<2A.5.2 type='S' maxlength='2000' input='M'>	

2.B. **Descrizione degli assi prioritari per l'assistenza tecnica**

(Riferimento: articolo 8, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 1299/2013)

2.B.1 **Asse prioritario**

ID	<2B.0.1 type='N' maxlength='5' input='G'>
Titolo	<2B.0.2 type='S' maxlength='255' input='M'>

2.B.2 **Fondo e base di calcolo del sostegno dell'Unione** (da ripetere per ogni fondo nell'ambito dell'asse prioritario)

Fondo	<2B.0.3 type='S' input='S'>
Base di calcolo (spesa ammissibile totale o spesa pubblica ammissibile)	<2B.0.4 type='S' input='S'>

2.B.3. **Obiettivi specifici e risultati attesi**

(Riferimento: articolo 8, paragrafo 2, lettera c), punti i) e ii), del regolamento (UE) n. 1299/2013)

Obiettivo specifico (da ripetere per ogni obiettivo specifico)

ID	<2B.1.1 type='N' maxlength='5' input='G'>
Obiettivo specifico	<2B.1.2 type='S' maxlength='500' input='M'>
Risultati che gli Stati membri intendono ottenere con il sostegno dell'UE ⁽¹⁾	<2B.1.3 type='S' maxlength='3500' input='M'>

⁽¹⁾ Da compilare se il sostegno dell'Unione all'assistenza tecnica nel quadro del programma di cooperazione supera 15 000 000 EUR.2.B.4. **Indicatori di risultato** ⁽¹⁾

Tabella 10

Indicatori di risultato specifici per programma (per obiettivo specifico)

(Riferimento: articolo 8, paragrafo 2, lettera c), punto ii), del regolamento (UE) n. 1299/2013)

ID	Indicatore	Unità di misura	Valore di base	Anno di riferimento	Valore obiettivo ⁽¹⁾ (2023)	Fonte di dati	Periodicità dell'informativa
<2B.2.1 type='S' maxlength='5' input='M'>	<2B.2.2 type='S' maxlength='255' input='M'>	<2B.2.3 type='S' input='M'>	Quantitativo <2B.2.4 type='N' input='M'>	<2B.2.5 type='N' input='M'>	Quantitativo <2B.2.6 type='N' input='M'> Qualitativo <2A.1.10 type='S' maxlength='100' input='M'>	<2B.2.7 type='S' maxlength='100' input='M'>	<2B.2.8 type='S' maxlength='100' input='M'>

⁽¹⁾ I valori obiettivo possono essere qualitativi o quantitativi.⁽¹⁾ Da indicare laddove obiettivamente giustificato in considerazione del contenuto delle azioni e se il sostegno dell'Unione all'assistenza tecnica nel quadro del programma supera 15 000 000 EUR.

2.B.5. **Azioni da sostenere e previsione del loro contributo agli obiettivi specifici** (per asse prioritario)
(Riferimento: articolo 8, paragrafo 2, lettera c), punto iii), del regolamento (UE) n. 1299/2013)

2.B.5.1. *Descrizione delle azioni da sostenere e previsione del loro contributo agli obiettivi specifici*
(Riferimento: articolo 8, paragrafo 2, lettera c), punto iii), del regolamento (UE) n. 1299/2013)

Asse prioritario	<2.B.3.1.1 type='S' input='S'>
	<2.B.3.1.2 type='S' maxlength='7000' input='M'>

2.B.5.2 *Indicatori di output che si prevede contribuiranno al conseguimento dei risultati* (per asse prioritario)
(Riferimento: articolo 8, paragrafo 2, lettera c), punto iv), del regolamento (UE) n. 1299/2013)

Tabella 11

Indicatori di output

ID	Indicatore	Unità di misura	Valore obiettivo (2023) (facoltativo)	Fonte di dati
<2.B.3.2.1 type='S' maxlength='5' input='M'>	<2.B.2.2.2 type='S' maxlength='255' input='M'>	<2.B.3.2.3 type='S' input='M'>	<2.B.3.2.4 type='N' input='M'>	<2.B.3.2.5 type='S' maxlength='100' input='M'>

2.B.6. **Categorie di intervento**
(Riferimento: articolo 8, paragrafo 2, lettera c), punto v), del regolamento (UE) n. 1299/2013)

Corrispondenti categorie di intervento basate su una nomenclatura adottata dalla Commissione e una ripartizione indicativa del sostegno dell'Unione.

Tabelle 12-14

Categorie di intervento

Tabella 12

Dimensione 1 - Settore d'intervento

Asse prioritario	Codice	Importo (in EUR)
<2B.4.1.1 type='S' input='S' Decision=N>>	<2B.4.1.2 type='S' input='S' Decision=N>>	<2B.4.1.3 type='N' input='M' Decision=N '>

Tabella 13

Dimensione 2 - Forma di finanziamento

Asse prioritario	Codice	Importo (in EUR)
<2B.4.2.1 type='S' input='S' Decision=N>	<2B.4.2.2 type='S' input='S' Decision=N>	<2B.4.2.3 type='N' input='M' Decision=N>

Tabella 14

Dimensione 3 - Tipo di territorio

Asse prioritario	Codice	Importo (in EUR)
<2B.4.3.1 type='S' input='S' Decision=N>	<2B.4.3.2 type='S' input='Decision=N S'>	<2B.4.3.3 type='N' input='M' Decision=N>

SEZIONE 3

PIANO FINANZIARIO

(Riferimento: articolo 8, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) n. 1299/2013)

3.1 **Dotazione finanziaria da parte del FESR (in EUR)**

(Riferimento: articolo 8, paragrafo 2, lettera d), punto i), del regolamento (UE) n. 1299/2013)

Tabella 15

Fondo <3.1.1 type='S' input='G'>	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Totale
FESR	<3.1.3 type='N' input='M'>	<3.1.4 type='N' input='M'>	<3.1.5 type='N' input='M'>	<3.1.6 type='N' input='M'>	<3.1.7 type='N' input='M'>	<3.1.8 type='N' input='M'>	<3.1.9 type='N' input='M'>	<3.1.10 type='N' input='G'>
Importi IPA (se applicabile)								
Importi ENI (se applicabile)								
Totale								

3.2.A **Dotazione finanziaria totale da parte del FESR e cofinanziamento nazionale (in EUR)**

(Riferimento: articolo 8, paragrafo 2, lettera d), punto ii), del regolamento (UE) n. 1299/2013)

1. La tabella finanziaria espone il piano finanziario del programma di cooperazione per asse prioritario. Qualora i programmi delle regioni ultraperiferiche combinino dotazioni transfrontaliere e transnazionali, per ognuna di esse saranno stabiliti assi prioritari distinti.
2. La tabella finanziaria indica, a fini informativi, eventuali contributi dei paesi terzi che partecipano al programma di cooperazione (ad eccezione dei contributi da parte di IPA ed ENI).
3. Il contributo della BEI ⁽¹⁾ viene riportato a livello di asse prioritario.

⁽¹⁾ Banca europea per gli investimenti.

Tabella 16

Piano finanziario

Asse prioritario	Fondo	Base di calcolo del sostegno dell'Unione (Costi totali ammissibili o costi pubblici ammissibili)	Sostegno dell'Unione (a)	Contropartita nazionale (b) = (c) + (d)	Ripartizione indicativa della contropartita nazionale		Finanziamento totale (e) = (a) + (b)	Tasso di cofinanziamento (f) = (a)/(e) (**)	A fini informativi	
					Finanziamento nazionale pubblico (c)	Finanziamento nazionale privato (d) (*)			Contributi di paesi terzi	Contributi BEI
<3.2.A.1 type='S' input='G'>	<3.2.A.2 type='S' input='G'>	<3.2.A.3 type='S' input='G'>	<3.2.A.4 type='N' input='M'>	<3.2.A.5 type='N' input='G'>	<3.2.A.6 type='N' input='M'>	<3.2.A.7 type='N' input='M'>	<3.2.A.8 type='N' input='G'>	<3.2.A.9 type='P' input='G'>	<3.2.A.10 type='N' input='M'>	<3.2.A.11 type='N' input='M'>
Asse prioritario 1	FESR (eventualmente comprensivo degli importi trasferiti da IPA ed ENI) (1)									
	IPA									
	ENI									
Asse prioritario N	FESR (eventualmente comprensivo degli importi trasferiti da IPA ed ENI)									
	IPA									
	ENI									
Totale	FESR									
	IPA									
	ENI									
Totale	Totale di tutti i fondi									

(*) Da compilare solo se gli assi prioritari sono espressi in costi totali.

(**) Questo tasso può essere arrotondato al numero intero più vicino nella tabella. Il tasso preciso utilizzato per il rimborso dei pagamenti è il fattore (f).

(1) La presentazione delle quote corrispondenti ad importi trasferiti da ENI e IPA dipende dall'opzione di gestione prescelta.

3.2.B. **Ripartizione per asse prioritario e obiettivo tematico**

(Riferimento: articolo 8, paragrafo 2, lettera d), punto ii), del regolamento (UE) n. 1299/2013)

Tabella 17

Asse prioritario	Obiettivo tematico	Sostegno dell'Unione	Contropartita nazionale	Finanziamento totale
<3.2.B.1 type='S' input='G'>	<3.2.B.2 type='S' input='G'>	<3.2.B.3 type='N' input='M'>	<3.2.B.4 type='N' input='M'>	<3.2.B.5 type='N' input='M'>
Totale				

Tabella 18

Importo indicativo del sostegno da usare per obiettivi relativi al cambiamento climatico(Riferimento: articolo 27, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1303/2013) ⁽¹⁾

Asse prioritario	Importo indicativo del sostegno da usare per obiettivi relativi al cambiamento climatico (in EUR)	Proporzione sulla dotazione totale del programma (%)
<3.2.B.8 type='S' input='G'>	<3.2.B.9 type='N' input='G' Decision='N'>	<3.2.B.10 type='P' input='G' Decision='N'>
Totale		

SEZIONE 4

APPROCCIO INTEGRATO ALLO SVILUPPO TERRITORIALE

(Riferimento: articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1299/2013)

Descrizione dell'approccio integrato allo sviluppo territoriale, tenuto conto del contenuto e degli obiettivi del programma di cooperazione, anche in relazione alle aree di cui all'articolo 174, terzo comma, del TFUE, con riguardo agli accordi di partenariato degli Stati membri partecipanti, e indicando in che modo esso contribuisce al conseguimento degli obiettivi del programma e dei risultati attesi

<4.0 type='S' maxlength='3500' input='M'>

4.1. **Sviluppo locale di tipo partecipativo** (ove opportuno)

Approccio all'uso di strumenti per lo sviluppo locale di tipo partecipativo e principi per l'individuazione delle aree in cui saranno attuati (se del caso).

(Riferimento: articolo 8, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) n. 1299/2013)

<4.1 type='S' maxlength='7000' input='M'>

4.2. **Azioni integrate per lo sviluppo urbano sostenibile** (ove opportuno)

Principi per l'individuazione delle aree urbane in cui dovranno attuarsi le azioni integrate per lo sviluppo urbano sostenibile e stanziamenti indicativi di sostegno del FESR a tali azioni (ove opportuno).

(Riferimento: articolo 8, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) n. 1299/2013)

<4.2.1 type='S' maxlength='3500' input='M'>

⁽¹⁾ Questa tabella è generata automaticamente in base alle tabelle sulle categorie di intervento nell'ambito di ogni asse prioritario.

Tabella 19

Azioni integrate di sviluppo urbano sostenibile: importi indicativi di sostegno del FESR

Fondo	Importo indicativo di sostegno del FESR (in EUR)
<4.2.2 type='S' input='G'>	<4.2.3 type='N' input='M'>
FESR	

4.3. Investimento territoriale integrato (ITI) (se del caso)

Approccio all'uso degli Investimenti territoriali integrati (ITI) (come definiti all'articolo 36 del regolamento (UE) n. 1303/2013) nei casi che non rientrano tra quelli contemplati al punto 4.2 e loro dotazione finanziaria indicativa a carico di ogni asse prioritario

(Riferimento: articolo 8, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (UE) n. 1299/2013)

<4.3.1 type='S' maxlength='5000' input='M' '>

Tabella 20

Dotazione finanziaria indicativa allo strumento ITI diversa da quanto indicato al punto 4.2 (importo aggregato)

Asse prioritario	Dotazione finanziaria indicativa (sostegno dell'Unione) (in EUR)
<4.3.2 type='S' input='G'>	<4.3.3 type='N' input='M'>
Totale	

4.4 Contributo degli interventi pianificati alle strategie macroregionali e concernenti i bacini marittimi, nel rispetto delle esigenze dell'area rientrante nell'ambito di applicazione del programma individuate dai pertinenti Stati membri e tenuto conto, se del caso, dei progetti di importanza strategica individuati in tali strategie (ove opportuno)

(Qualora gli Stati membri e le regioni partecipino a strategie macroregionali e concernenti i bacini marittimi)

(Riferimento: articolo 8, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (UE) n. 1299/2013)

<4.4.1.2 type='S' maxlength='7000' input='M'>

SEZIONE 5**DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DI COOPERAZIONE**

(Riferimento: articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1299/2013)

5.1 Autorità e organismi pertinenti

(Riferimento: articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1299/2013)

Tabella 21

Autorità di programma

(Riferimento: articolo 8, paragrafo 4, lettera a), punto i), del regolamento (UE) n. 1299/2013)

Autorità/organismo	Nome dell'autorità o dell'organismo e della sezione o unità	Dirigente dell'autorità o dell'organismo (carica, posizione)
Autorità di gestione	<5.1.1 type='S' maxlength='255' input='M' decision='N'>	<5.1.2 type='S' maxlength='255' input='M' decision='N'>
Autorità di certificazione, se del caso	<5.1.3 type='S' maxlength='255' input='M' decision='N'>	<5.1.4 type='S' maxlength='255' input='M' decision='N'>
Autorità di audit	<5.1.5 type='S' maxlength='255' input='M' decision='N'>	<5.1.6 type='S' maxlength='255' input='M' decision='N'>

L'organismo al quale la Commissione effettuerà i pagamenti è:

(Riferimento: articolo 8, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) n. 1299/2013)

<input type="checkbox"/> l'autorità di gestione	<5.1.7 type type='C' input='M'>
<input type="checkbox"/> l'autorità di certificazione	<5.1.8 type type='C' input='M'>

Tabella 22

Organismi designati per svolgere le attività di controllo e di audit

(Riferimento: articolo 8, paragrafo 4, lettera a), punti ii) e iii), del regolamento (UE) n. 1299/2013)

Autorità/organismo	Nome dell'autorità o dell'organismo e della sezione o unità	Dirigente dell'autorità o dell'organismo (carica, posizione)
Organismi designati per svolgere i compiti di controllo	<5.1.9 type='S' maxlength='255' input='M'>	<5.1.10 type='S' maxlength='255' input='M'>
Organismi designati per svolgere i compiti di audit	<5.1.11 type='S' maxlength='255' input='M'>	<5.1.12 type='S' maxlength='255' input='M'>

5.2 Procedura di costituzione del segretariato congiunto

(Riferimento: articolo 8, paragrafo 4, lettera a), punto iv), del regolamento (UE) n. 1299/2013)

<5.2 type='S' maxlength='3500' input='M'>

5.3 Descrizione sommaria delle modalità di gestione e di controllo

(Riferimento: articolo 8, paragrafo 4, lettera a), punto v), del regolamento (UE) n. 1299/2013)

<5.3. type='S' maxlength='35000' input='M'>

5.4 Ripartizione delle responsabilità fra gli Stati membri partecipanti in caso di rettifica finanziaria imposta dall'autorità di gestione o dalla Commissione

(Riferimento: articolo 8, paragrafo 4, lettera a), punto vi), del regolamento (UE) n. 1299/2013)

<5.4 type='S' maxlength='10500' input='M'>

5.5 **Uso dell'euro** (se del caso)

(Riferimento: articolo 28 del regolamento (UE) n. 1299/2013)

Metodo prescelto per la conversione delle spese sostenute in una valuta diversa dall'euro.

`<5.5. type='S' maxlength='2000' input='M'>`

5.6 **Coinvolgimento dei partner**

(Riferimento: articolo 8, paragrafo 4, lettera c), del regolamento (UE) n. 1299/2013)

Azioni adottate per coinvolgere i partner di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) n. 1303/2013 nella preparazione del programma di cooperazione, e il ruolo di tali partner nella preparazione e nell'attuazione del programma di cooperazione, inclusa la loro partecipazione al comitato di sorveglianza.

`<5.6 type='S' maxlength='14000' input='M' Decisions=N>`

SEZIONE 6

COORDINAMENTO

(Riferimento: articolo 8, paragrafo 5, lettera a), del regolamento (UE) n. 1299/2013)

Meccanismi per garantire un efficace coordinamento fra il FESR, il Fondo sociale europeo, il Fondo di coesione, il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e altri strumenti di finanziamento dell'Unione e nazionali, compresi il coordinamento e la possibile associazione con il meccanismo per collegare l'Europa (Connecting Europe Facility), l'ENI, il Fondo europeo di sviluppo (FES), l'IPA e la BEI, tenendo conto delle disposizioni stabilite nel Quadro strategico comune di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 1303/2013. Qualora gli Stati membri e i paesi terzi partecipino a programmi di cooperazione che prevedono l'utilizzo degli stanziamenti del FESR per le regioni ultraperiferiche e delle risorse del FES, meccanismi di coordinamento al livello appropriato per agevolare un coordinamento efficace nell'utilizzo di tali stanziamenti e risorse.

`<6.1 type='S' maxlength='14000' input='M' Decisions=N>`

SEZIONE 7

RIDUZIONE DEGLI ONERI AMMINISTRATIVI PER I BENEFICIARI

(Riferimento: articolo 8, paragrafo 5, lettera b), del regolamento (UE) n. 1299/2013 ⁽¹⁾)

Sintesi della valutazione dell'onere amministrativo a carico dei beneficiari e, ove necessario, le azioni pianificate, accompagnate da un calendario indicativo al fine di ridurre tali oneri amministrativi.

`<7.0 type='S' maxlength='7000' input='M' decision=N>`

SEZIONE 8

PRINCIPI ORIZZONTALI

(Riferimento: articolo 8, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 1299/2013)

8.1. **Sviluppo sostenibile** ⁽²⁾

Descrizione delle azioni specifiche volte a considerare i requisiti in materia di tutela ambientale, di efficienza delle risorse, di mitigazione dei cambiamenti climatici e di adattamento, di capacità di reagire alle catastrofi, di prevenzione e di gestione dei rischi nella selezione delle operazioni.

`<7.1 type='S' maxlength='5500' input='M' decision=N>`

⁽¹⁾ Non richiesto per INTERACT e ESPON.⁽²⁾ Non applicabile a URBACT, INTERACT e ESPON.

8.2. **Pari opportunità e non discriminazione** ⁽¹⁾

Descrizione delle azioni specifiche per la promozione delle pari opportunità e la prevenzione delle discriminazioni di genere, razza o origine etnica, religione o credo, disabilità, età o orientamento sessuale durante la preparazione, la progettazione e la realizzazione del programma di cooperazione e in particolare in relazione all'accesso ai finanziamenti, tenendo conto delle esigenze dei vari gruppi destinatari a rischio di tali discriminazioni e in particolare il requisito di garantire l'accessibilità alle persone con disabilità.

<7.2 type='S' maxlength='5500' input='M' decision=N>

8.3. **Parità di genere**

Descrizione del contributo del programma di cooperazione alla promozione della parità di genere e, se del caso, modalità per garantire l'integrazione della prospettiva di genere a livello del programma di cooperazione e operativo.

<7.3 type='S' maxlength='5500' input='M' decision=N>

SEZIONE 9

ELEMENTI DISTINTI

9.1. **Grandi progetti da attuare durante il periodo di programmazione**

(Riferimento: articolo 8, paragrafo 2, lettera e), del regolamento (UE) n. 1299/2013)

Tabella 23

Elenco dei grandi progetti ⁽²⁾

Progetto	Data prevista di notifica/presentazione (anno, trimestre)	Inizio previsto dell'attuazione (anno, trimestre)	Data prevista di completamento (anno, trimestre)	Assi prioritari/priorità d'investimento
<9.1.1 type='S' maxlength='500' input='S' decision=N>>	<9.1.2 type='D' input='M' decision='N'>	<9.1.3 type='D' input='M' decision='N'>	<9.1.4 type='D' input='M' decision='N'>	<9.1.5 type='S' input='S' decision='N' '>

9.2. **Quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione del programma di cooperazione**

Tabella 24

Quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione (tabella riassuntiva)>

Asse prioritario	Indicatore o fase di attuazione principale	Unità di misura, se del caso	Target intermedio per il 2018	Target finale (2023)
<9.2.1 type='S' input='G'>	<9.2.3 type='S' input='G'>	<9.2.4 type='S' input='G'>	<9.2.5 type='S' input='G'>	<9.2.6 type='S' input='G'>

9.3 **Partner pertinenti coinvolti nella preparazione del programma di cooperazione**

<9.3 type='S' maxlength='15000' input='M' decision=N

⁽¹⁾ Non applicabile a URBACT, INTERACT e ESPON.

⁽²⁾ Non applicabile a INTERACT e ESPON.

9.4 **Condizioni di attuazione del programma applicabili, che disciplinano la gestione finanziaria, la programmazione, la sorveglianza, la valutazione e il controllo della partecipazione dei paesi terzi a programmi transnazionali e interregionali attraverso un contributo di risorse ENI e IPA**

(Riferimento: articolo 26 del regolamento (UE) n. 1299/2013)

<9.4 type='S' maxlength='14000' input='S'>

ALLEGATI (caricati nel sistema per lo scambio elettronico dei dati come file separati):

— Bozza di relazione della valutazione ex ante, corredata da una sintesi (obbligatoria)

(Riferimento: articolo 55, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013)

— Conferma per iscritto dell'accordo sui contenuti del programma di cooperazione (obbligatoria)

(Riferimento: articolo 8, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1299/2013)

— Mappa dell'area rientrante nell'ambito di applicazione del programma di cooperazione (se del caso)

— Sintesi del programma di cooperazione per i cittadini (se del caso).

REGOLAMENTO (UE) N. 289/2014 DELLA COMMISSIONE

del 21 marzo 2014

che modifica gli allegati II, III e V del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di foramsulfuron, azimsulfuron, iodosulfuron, oxasulfuron, mesosulfuron, flazasulfuron, imazosulfuron, propamocarb, bifenazato, clorprofam e tiobencarb in o su determinati prodotti

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio⁽¹⁾, in particolare l'articolo 14, paragrafo 1, lettera a), l'articolo 18, paragrafo 1, lettera b) e l'articolo 49, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Per le sostanze foramsulfuron, azimsulfuron, iodosulfuron, oxasulfuron, mesosulfuron, flazasulfuron e imazosulfuron, i livelli massimi di residui (LMR) sono stati fissati nell'allegato II e nell'allegato III, parte B, del regolamento (CE) n. 396/2005. Per la sostanza propamocarb, gli LMR sono stati fissati nell'allegato III, parte A, del summenzionato regolamento.
- (2) Per la sostanza foramsulfuron, l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (di seguito «l'Autorità») ha presentato un parere motivato sugli LMR esistenti in conformità dell'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005, in combinato disposto con l'articolo 12, paragrafo 1⁽²⁾. Per determinati prodotti l'Autorità ha raccomandato di innalzare o mantenere gli LMR esistenti o di fissare gli LMR al livello da essa stabilito. Essa ha concluso che per quanto concerne gli LMR per la granella di mais mancavano alcune informazioni ed era necessario un ulteriore esame da parte dei responsabili della gestione dei rischi. Dato che non vi è alcun rischio per i consumatori, occorre fissare gli LMR per tale prodotto nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 al livello

esistente o a quello determinato dall'Autorità. Tali LMR saranno riveduti tenendo conto delle informazioni disponibili entro un termine di due anni a decorrere dalla pubblicazione del presente regolamento.

- (3) Per la sostanza azimsulfuron, l'Autorità ha presentato un parere motivato sugli LMR esistenti in conformità dell'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005, in combinato disposto con l'articolo 12, paragrafo 1⁽³⁾. Essa ha raccomandato di ridurre gli LMR per il riso.
- (4) Per la sostanza iodosulfuron, l'Autorità ha presentato un parere motivato sugli LMR esistenti in conformità dell'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005, in combinato disposto con l'articolo 12, paragrafo 1⁽⁴⁾. Essa ha proposto di modificare la definizione di residuo e ha raccomandato di ridurre gli LMR per la granella di orzo, la granella di mais, la segale in chicchi e i chicchi di frumento e di mantenere gli LMR esistenti per i semi di lino. Essa ha concluso che per quanto concerne gli LMR per i semi di lino e il mais da foraggio mancavano alcune informazioni ed era necessario un ulteriore esame da parte dei responsabili della gestione dei rischi. Dato che non vi è alcun rischio per i consumatori, occorre fissare gli LMR per tali prodotti nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 al livello esistente o a quello determinato dall'Autorità. Tali LMR saranno riveduti tenendo conto delle informazioni disponibili entro un termine di due anni a decorrere dalla pubblicazione del presente regolamento.
- (5) Per la sostanza oxasulfuron, l'Autorità ha presentato un parere motivato sugli LMR esistenti in conformità dell'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005, in combinato disposto con l'articolo 12, paragrafo 1⁽⁵⁾. Essa ha raccomandato di ridurre gli LMR per i semi di soia.

⁽³⁾ Autorità europea per la sicurezza alimentare, *Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for azimsulfuron* [Riesame dei livelli massimi di residui (LMR) esistenti per la sostanza azimsulfuron] in conformità dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 396/2005. *EFSA Journal* 2012; 10(10):2941. [24 pagg.].

⁽⁴⁾ Autorità europea per la sicurezza alimentare, *Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for iodosulfuron* [Riesame dei livelli massimi di residui (LMR) esistenti per la sostanza iodosulfuron] in conformità dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 396/2005. *EFSA Journal* 2012; 10(11):2974. [28 pagg.].

⁽⁵⁾ Autorità europea per la sicurezza alimentare, *Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for oxasulfuron* [Riesame dei livelli massimi di residui (LMR) esistenti per la sostanza oxasulfuron] in conformità dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 396/2005. *EFSA Journal* 2012; 10(10):2942. [28 pagg.].

⁽¹⁾ GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1.

⁽²⁾ Autorità europea per la sicurezza alimentare, *Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for foramsulfuron* [Riesame dei livelli massimi di residui (LMR) esistenti per la sostanza foramsulfuron] in conformità dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 396/2005. *EFSA Journal* 2012; 10(1):2962. [28 pagg.].

- (6) Per la sostanza mesosulfuron, l'Autorità ha presentato un parere motivato sugli LMR esistenti in conformità dell'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005, in combinato disposto con l'articolo 12, paragrafo 1⁽¹⁾. Essa ha proposto di modificare la definizione di residuo. Per determinati prodotti l'Autorità ha raccomandato di innalzare o mantenere gli LMR esistenti o di fissare gli LMR al livello da essa stabilito.
- (7) Per la sostanza flazasulfuron, l'Autorità ha presentato un parere motivato sugli LMR esistenti in conformità dell'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005, in combinato disposto con l'articolo 12, paragrafo 1⁽²⁾. Essa ha raccomandato di abbassare gli LMR per agrumi e uve da tavola e da vino. Essa ha concluso che per quanto concerne gli LMR per le olive da tavola e le olive da olio mancavano alcune informazioni ed era necessario un ulteriore esame da parte dei responsabili della gestione dei rischi. Dato che non vi è alcun rischio per i consumatori, occorre fissare gli LMR per tali prodotti nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 al livello esistente o a quello determinato dall'Autorità. Tali LMR saranno riveduti tenendo conto delle informazioni disponibili entro un termine di due anni a decorrere dalla pubblicazione del presente regolamento.
- (8) Per la sostanza imazosulfuron, l'Autorità ha presentato un parere motivato sugli LMR esistenti in conformità dell'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005, in combinato disposto con l'articolo 12, paragrafo 1⁽³⁾. Essa ha concluso che per quanto concerne gli LMR per il grano di orzo, i chicchi di riso, la segale in chicchi e i chicchi di frumento mancavano alcune informazioni ed era necessario un ulteriore esame da parte dei responsabili della gestione dei rischi. Dato che non vi è alcun rischio per i consumatori, occorre fissare gli LMR per tali prodotti nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 al livello esistente o a quello determinato dall'Autorità. Tali LMR saranno riveduti tenendo conto delle informazioni disponibili entro un termine di due anni a decorrere dalla pubblicazione del presente regolamento.
- (9) Per la sostanza propamocarb, l'Autorità ha presentato un parere motivato sugli LMR esistenti in conformità dell'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005, in combinato disposto con l'articolo 12, paragrafo 1⁽⁴⁾. Essa ha proposto di modificare la definizione di residuo. Per quanto riguarda la rucola e i porri, dopo aver presentato il parere di cui alla prima frase, l'Autorità ha presentato un ulteriore parere in merito agli LMR⁽⁵⁾. È opportuno tener conto di tale parere.
- (10) L'Autorità ha segnalato che l'utilizzo esaminato del propamocarb nei porri nonché gli LMR esistenti per le lattughe possono destare preoccupazioni in merito alla protezione dei consumatori. Pertanto, l'Autorità raccomanda di ridurre gli attuali LMR per la lattuga. Per i porri gli LMR devono essere stabiliti allo specifico limite di determinazione o all'LMR di base, conformemente all'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 396/2005.
- (11) L'autorità ha raccomandato di ridurre gli LMR esistenti per patate, ravanelli, cipolle, pomodori, peperoni, melanzane, cetrioli, cetriolini, zucchine, zucche, cavoli broccoli, cavoletti di Bruxelles, cavoli cappucci, cavoli cinesi, cavoli rapa, lattughe. Per determinati prodotti l'Autorità ha raccomandato di innalzare o mantenere gli LMR esistenti o di fissare gli LMR al livello da essa stabilito. Essa ha concluso che, per quanto riguarda gli LMR per cavolfiori, dolcetta, scarola, crescione, barbarea, rucola, senape nera, *Brassica* spp. (foglie e germogli), erbe fresche, suini (carne, grasso, reni), bovini (carne, grasso, reni), ovini (carne, grasso, reni), caprini (carne, grasso, reni), latte (bovini, ovini, caprini), pollame (carne, grasso, fegato) e uova di volatili mancavano alcune informazioni e che era necessario un ulteriore esame da parte dei responsabili della gestione dei rischi. Dato che non vi è alcun rischio per i consumatori, occorre fissare gli LMR per tali prodotti nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 al livello esistente o a quello determinato dall'Autorità. Tali LMR saranno riveduti tenendo conto delle informazioni disponibili entro un termine di due anni a decorrere dalla pubblicazione del presente regolamento. Per gli altri prodotti l'Autorità raccomanda di innalzare o mantenere gli attuali LMR.
- (12) Per quanto riguarda i prodotti di origine vegetale e animale per i quali non sono state comunicate autorizzazioni o tolleranze all'importazione a livello dell'Unione europea e non erano disponibili LMR del Codex, l'Autorità ha concluso che era necessario un ulteriore esame da parte dei responsabili della gestione dei rischi. Tenendo conto delle attuali conoscenze scientifiche e tecniche, occorre fissare gli LMR per tali prodotti allo specifico
- ⁽¹⁾ Autorità europea per la sicurezza alimentare, *Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for mesosulfuron* [Riesame dei livelli massimi di residui (LMR) esistenti per la sostanza mesosulfuron] in conformità dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 396/2005. *EFSA Journal* 2012; 10(11):2976. [27 pagg.].
- ⁽²⁾ Autorità europea per la sicurezza alimentare, *Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for flazasulfuron* [Riesame dei livelli massimi di residui (LMR) esistenti per la sostanza flazasulfuron] in conformità dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 396/2005. *EFSA Journal* 2012; 10(11):2958. [25 pagg.].
- ⁽³⁾ Autorità europea per la sicurezza alimentare, *Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for imazosulfuron* [Riesame dei livelli massimi di residui (LMR) esistenti per la sostanza imazosulfuron] in conformità dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 396/2005. *EFSA Journal* 2012; 10(12):3010. [26 pagg.].
- ⁽⁴⁾ Autorità europea per la sicurezza alimentare, *Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for propamocarb* [Riesame dei livelli massimi di residui (LMR) esistenti per la sostanza propamocarb] in conformità dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 396/2005. *EFSA Journal* 2013; 11(4):2903. [72 pagg.].
- ⁽⁵⁾ Autorità europea per la sicurezza alimentare, *Modification of the existing MRLs for propamocarb in rocket and leek* (Modifica degli LMR esistenti per la rucola e i porri). *EFSA Journal* 2013; 11(6):3255. [32 pagg.].

limite di determinazione o all'LMR di base, conformemente all'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 396/2005.

agli Stati membri, ai paesi terzi e agli operatori dell'industria alimentare di prepararsi ad ottemperare alle nuove prescrizioni derivanti dalla modifica degli LMR.

(13) Per quanto riguarda il tiobencarb, l'Autorità ha presentato un parere motivato sugli LMR esistenti, in conformità all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005 ⁽¹⁾. Per quanto riguarda il bifenazato e il clorprofam, l'Autorità ha presentato un parere motivato sugli LMR esistenti, in conformità all'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005, in combinato disposto con l'articolo 12, paragrafo 1, di tale regolamento ⁽²⁾ ⁽³⁾. Essa ha proposto di modificare le definizioni di residui. I laboratori di riferimento dell'Unione europea hanno rilevato la mancanza di standard di riferimento disponibili sul mercato per le definizioni di residui proposte dall'Autorità. Le definizioni di residui per il bifenazato e il clorprofam devono essere enunciate nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 e la definizione di residuo per il tiobencarb deve essere enunciata nell'allegato V del regolamento (CE) n. 396/2005. Tali definizioni di residui saranno rivedute tenendo conto delle informazioni disponibili entro un termine di due anni a decorrere dalla pubblicazione del presente regolamento.

(18) Per consentire condizioni normali di commercializzazione, trasformazione e consumo dei prodotti il presente regolamento deve stabilire disposizioni transitorie per i prodotti ottenuti in conformità della normativa vigente prima della modifica degli LMR e per i quali le informazioni confermano un livello elevato di protezione dei consumatori.

(19) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

(14) Sulla scorta dei pareri motivati dell'Autorità e tenendo conto dei fattori pertinenti per la questione in esame, le opportune modifiche degli LMR soddisfano le prescrizioni di cui all'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005.

Gli allegati II, III e V del regolamento (CE) n. 396/2005 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

(15) I partner commerciali dell'Unione sono stati consultati in merito ai nuovi LMR tramite l'Organizzazione mondiale del commercio e le loro osservazioni sono state prese in considerazione.

Il regolamento (CE) n. 396/2005 nella sua forma precedente alle modifiche introdotte dal presente regolamento continuerà ad applicarsi ai prodotti ottenuti in conformità alla normativa precedentemente vigente prima dell'11 aprile 2014:

(16) Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 396/2005.

1) per quanto riguarda le sostanze attive foramsulfuron, azimsulfuron, iodossulfuron, oxasulfuron, mesosulfuron, flazasulfuron, imazosulfuron, bifenazato, clorprofam e tiobencarb, in o su tutti i prodotti;

(17) Occorre prevedere un periodo ragionevole prima che siano applicati gli LMR modificati al fine di consentire

2) per quanto riguarda la sostanza attiva propamocarb, in e su tutti i prodotti tranne le lattughe.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica tuttavia a decorrere dal'11 ottobre 2014.

⁽¹⁾ Autorità europea per la sicurezza alimentare, *Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for thiobencarb* [Riesame dei livelli massimi di residui (LMR) esistenti per la sostanza tiobencarb] in conformità dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 396/2005. *EFSA Journal* 2011; 9(8):2341. [17 pagg.].

⁽²⁾ Autorità europea per la sicurezza alimentare, *Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for bifenazato* [Riesame dei livelli massimi di residui (LMR) esistenti per la sostanza bifenazato] in conformità dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 396/2005. *EFSA Journal* 2011; 9(10):2484. [35 pagg.].

⁽³⁾ Autorità europea per la sicurezza alimentare, *Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for chlorpropham* [Riesame dei livelli massimi di residui (LMR) esistenti per la sostanza clorprofam] in conformità dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 396/2005. *EFSA Journal* 2012; 10(2):2584. [53 pagg.].

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 marzo 2014

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO

ALLEGATO

Gli allegati II, III e V del regolamento (CE) n. 396/2005 sono così modificati:

1) L'allegato II è così modificato:

- a) le colonne relative a foramsulfuron, azimsulfuron, iodosulfuron, oxasulfuron, mesosulfuron, flazasulfuron e imazosulfuron sono sostituite dalle seguenti:

«Residui e livelli massimi di residui (mg/kg) di antiparassitari

Numero di codice	Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano gli LMR (*)	Azimsulfuron	Flazasulfuron	Foramsulfuron	Imazosulfuron	Iodosulfuron-metil (somma di iodosulfuron-metil e dei relativi sali, espressi in iodosulfuron-metil)	Mesosulfuron-metil	Oxasulfuron
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
0100000	1. FRUTTA FRESCA O CONGELATA FRUTTA A GUSCIO	0,01 (*)	0,01 (*)					0,01 (*)
0110000	i) Agrumi			0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	
0110010	Pompelmi (Shaddocks, pomeli, sweeties, tangelo (esclusa la mineola), ugli e altri ibridi)							
0110020	Arance (Bergamotto, arance amare, chinotto e altri ibridi)							
0110030	Limoni (Cedro, limone, mano di Buddha (<i>Citrus medica</i> var. <i>sarcodactylus</i>))							
0110040	Limette							
0110050	Mandarini (Clementine, tangerini, mineola e altri ibridi tangor (<i>Citrus reticulata</i> x <i>sinensis</i>))							
0110990	Altri							
0120000	ii) Frutta a guscio			0,02 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)	
0120010	Mandorle							
0120020	Noci del Brasile							
0120030	Noci di anacardi							
0120040	Castagne e marroni							
0120050	Noci di cocco							
0120060	Nocciole (Nocciola di Dalmazia)							
0120070	Noci del Queensland							
0120080	Noci di pecan							
0120090	Pinoli							

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
0120100	Pistacchi							
0120110	Noci comuni							
0120990	Altri							
0130000	iii) Pomacee			0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	
0130010	Mele (Mela selvatica)							
0130020	Pere (Nashi)							
0130030	Cotogne							
0130040	Nespole							
0130050	Nespole del Giappone							
0130990	Altri							
0140000	iv) Drupacee			0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	
0140010	Albicocche							
0140020	Ciliege (Ciliegie dolci, amarene)							
0140030	Pesche (Nettarine e ibridi simili)							
0140040	Prugne (Mirabelle, Regina Claudia, mirabolano, prugnone, dattero rosso, dattero cinese, giuggiolo (<i>Ziziphus ziziphus</i>))							
0140990	Altri							
0150000	v) Bacche e piccola frutta			0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	
0151000	a) <i>Uve da tavola e da vino</i>							
0151010	Uve da tavola							
0151020	Uve da vino							
0152000	b) <i>Fragole</i>							
0153000	c) <i>Frutti di piante arbustive</i>							
0153010	More di rovo							
0153020	More selvatiche (Logan, tayberry, boysenberry, camemori e altri ibridi di <i>Rubus</i>)							
0153030	Lamponi (Uva giapponese, lampone artico (<i>Rubus arcticus</i>), ibrido di lampone artico (<i>Rubus arcticus</i> x <i>Rubus idaeus</i>))							
0153990	Altri							
0154000	d) <i>Altra piccola frutta e bacche</i>							

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
0154010	Mirtilli (Mirtilli)							
0154020	Mirtilli rossi (Mirtillo rosso (<i>V. Vitis-idaea</i>))							
0154030	Ribes a grappoli (rosso, nero e bianco)							
0154040	Uva spina (Compresi ibridi ottenuti con altre specie di ribes)							
0154050	Rose canine (cinorrodoni)							
0154060	Gelso (Bacche di corbezzolo)							
0154070	Azzeruolo (Baby kiwi (<i>Actinidia arguta</i>))							
0154080	Sambuco (Bacche di sambuco nero/aronia, sorbo selvatico, spincervino, biancospino, sorbe e altre bacche di arbusti)							
0154990	Altri							
0160000	vi) Frutta varia			0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	
0161000	a) <i>Buccia commestibile</i>							
0161010	Datteri							
0161020	Fichi							
0161030	Olive da tavola		(+)					
0161040	Fortunelle (Kumquat marumi, kumquat nagami, limequat (<i>Citrus aurantifolia</i> x <i>Fortunella</i> spp.))							
0161050	Carambole (Bilimbi)							
0161060	Kaki							
0161070	Jambolan (susina di Giava) (Java apple/pomo d'acqua, pomo di Malaya, melarosa, ciliegia del Brasile, ciliegia del Suriname/grumichama (<i>Eugenia uniflora</i>))							
0161990	Altri							
0162000	b) <i>Frutti piccoli con buccia non commestibile</i>							
0162010	Kiwi							
0162020	Litci (Pulasan, rambutan, longan, mangostano langsat, salak)							
0162030	Passiflore							
0162040	Fichi d'India (fichi di cactus)							
0162050	Melastelle							

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
0162060	Cachi di Virginia (Zapote nero, zapote bianco, zapote verde, canistel/zapote giallo, mammey zapote/lucuma mammosa)							
0162990	Altri							
0163000	c) <i>Frutti grandi con buccia non commestibile</i>							
0163010	Avocado							
0163020	Banane (Banana nana, banana da cuocere, banana comune)							
0163030	Manghi							
0163040	Papaie							
0163050	Melagrane							
0163060	Cirimoie (<i>Annona</i> , mela cannella/sweetsop, ilama e altre <i>annonacee</i> di media grandezza)							
0163070	Guava (Frutto del drago/pitaya (<i>Hylocereus undatus</i>))							
0163080	Ananas							
0163090	Panassa (Jack)							
0163100	Durian							
0163110	Annona (guanabana)							
0163990	Altri							
0200000	2. ORTAGGI FRESCHI O CONGELATI							
0210000	i) Ortaggi a radice e tubero	0,01 (*)						
0211000	a) <i>Patate</i>							
0212000	b) <i>Ortaggi a radice e tubero tropicali</i>							
0212010	Manioca (Dasheen, taro, tannia)							
0212020	Patate dolci							
0212030	Ignami (Tuberi di igname, jicama del Messico)							
0212040	Maranta							
0212990	Altri							
0213000	c) <i>Altri ortaggi a radice e tubero, esclusa la barbabietola da zucchero</i>							

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
0213010	Bietole rosse							
0213020	Carote							
0213030	Sedani-rapa							
0213040	Barbaforte o cren (Radice di angelica, radice di levistico, radice di genziana)							
0213050	Topinambur (Crosne)							
0213060	Pastinaca							
0213070	Prezzemolo a grossa radice							
0213080	Ravanelli (Ramolaccio nero, ravanello giapponese, ravanelli e varietà simili, zigolo dolce (<i>Cyperus esculentus</i>))							
0213090	Salsefrica (Scorzoneria, scorzobianca, bardana maggiore)							
0213100	Rutabaga							
0213110	Rape							
0213990	Altri							
0220000	ii) Ortaggi a bulbo	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)
0220010	Aglione							
0220020	Cipolle (Altre cipolle a bulbo, cipolle argentate)							
0220030	Scalogni							
0220040	Cipollette (Altre cipolle verdi e varietà simili)							
0220990	Altri							
0230000	iii) Ortaggi a frutto	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)
0231000	a) <i>Solanacee</i>							
0231010	Pomodori (Pomodori ciliegia, alchechengi, bacche di Goji, wolfberry (<i>Lycium barbarum</i> e <i>L. chinense</i>), tamarillo)							
0231020	Peperoni (Peperoni piccanti)							
0231030	Melanzane <i>Solanum melongena</i> (Pepino, melanzana africana, melanzana bianca (<i>S. macrocarpon</i>))							
0231040	Okra, gombo							
0231990	Altri							
0232000	b) <i>Cucurbitacee</i> (con buccia commestibile)							

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
0232010	Cetrioli							
0232020	Cetriolini							
0232030	Zucchine (Zucchina dolce, zucchini da fiore (patisson), cucuzza (<i>Lagenaria siceraria</i>), chayote, balsamini lunghi/sopropro/bitter melon/mordica, luffa acutangola/teroi)							
0232990	Altri							
0233000	c) <i>Cucurbitacee (con buccia non commestibile)</i>							
0233010	Meloni (Kiwano)							
0233020	Zucche (Zucca, zucca gigante)							
0233030	Cocomeri							
0233990	Altri							
0234000	d) <i>Granturco dolce (Baby corn)</i>							
0239000	e) <i>Altri ortaggi a frutto</i>							
0240000	iv) Cavoli	0,01 (*)						
0241000	a) <i>Cavoli a infiorescenza</i>							
0241010	Broccoli calabresi (Broccoli calabresi, cime di rapa, broccolo cinese)							
0241020	Cavolfiori							
0241990	Altri							
0242000	b) <i>Cavoli a testa</i>							
0242010	Cavoletti di Bruxelles							
0242020	Cavoli cappucci (Cavolo cappuccio appuntito, cavoli rossi, cavoli verza, cavoli bianchi)							
0242990	Altri							
0243000	c) <i>Cavoli a foglia</i>							
0243010	Cavolo cinese (Senape cinese, pak choi, cavolo cinese a foglia liscia/tai goo choi, choi sum, cavolo cinese/pe-tsai)							
0243020	Cavolo nero (a foglie increspate) (Cavolo nero (a foglie increspate), cavolo portoghese, cavolo riccio)							
0243990	Altri							

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
0244000	d) <i>Cavoli rapa</i>							
0250000	v) Ortaggi a foglia ed erbe fresche							
0251000	a) <i>Lattughe e altre insalate, comprese le brassicacee</i>	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)
0251010	Dolcetta (Gallinella carenata)							
0251020	Lattuga (Lattuga cappuccia, lollo rosso (lattughina), lattuga iceberg, lattuga romana)							
0251030	Cicoria pan di zucchero (Cicoria selvatica, radicchio rosso, radicchio, indivia riccia, indivia scarola (<i>C. endivia</i> L. var. <i>crispum</i> / <i>C. intybus</i> var. <i>foliosum</i>), tarassaco)							
0251040	Crescione (Germogli di fagiolo mung, alfalfa)							
0251050	Crescione inglese							
0251060	Rucola (Rucola selvatica (<i>Diplotaxis</i> spp.))							
0251070	Senape nera							
0251080	Foglie e germogli di <i>Brassica</i> spp., comprese le cime di rapa (Mizuna, foglie di pisello e ravanello e altre colture di baby leaf, comprese quelle del genere brassica (compresi prodotti baby leaf raccolti fino allo stadio fogliare 8), foglie di cavolo rapa)							
0251990	Altri							
0252000	b) <i>Spinaci e simili (foglie)</i>	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)
0252010	Spinaci (Spinacio di Nuova Zelanda, foglie di amaranto/pak-khom, tampara, tannia, vernonia/bitawiri)							
0252020	Portulaca (<i>Claitonia (Lactuca indica)</i> , porcellana, romice acetosa, salicornia, agretti (<i>Salsola soda</i>))							
0252030	Bietole da foglia e da costa (Foglie di bietole rosse)							
0252990	Altri							
0253000	c) <i>Foglie di vite (Basella bianca, foglie di banano, acacia pennata)</i>	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)
0254000	d) <i>Crescione acquatico (Patata acquatica/villucchio d'acqua/quadrifoglio acquatico/mimosa d'acqua/kangkung (Ipomea aquatica))</i>	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)
0255000	e) <i>Cicoria Witloof</i>	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)
0256000	f) <i>Erbe aromatiche</i>	0,02 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
0256010	Cerfoglio							
0256020	Erba cipollina							
0256030	Foglie di sedano (Foglie di finocchio, foglie di coriandolo, foglie di aneto, foglie di carvi, levistico, angelica, finocchiella, e altre foglie di apiaceae, coriandolo messicano (<i>Eryngium foetidum</i>))							
0256040	Prezzemolo (foglie di prezzemolo a radice)							
0256050	Salvia (Santoreggia montana, erba di S. Giuliano, foglie di <i>Borago officinalis</i>)							
0256060	Rosmarino							
0256070	Timo (Maggiorana, origano)							
0256080	Basilico (Foglie di melissa, menta, menta piperita, basilico sacro, basilico, basilico americano, fiori commestibili (calendula e altri fiori), centella asiatica, foglie di betel selvatico, albero del curry/murraya)							
0256090	Foglie di alloro (lauro) (Citronella)							
0256100	Dragoncello (Issopo)							
0256990	Altri							
0260000	vi) Legumi (freschi)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)
0260010	Fagioli (con baccello) (Fagiolo verde/fagiolino/fagiolo senza filo, fagiolo di Spagna, fagiolo nano, fagiolo asparago, semi di soia, semi di guar)							
0260020	Fagioli (senza baccello) (Fave, flageolets, jack bean, fagiolo di Lima, fagiolo dall'occhio)							
0260030	Piselli (con baccello) (Pisello mangiatutto/pisello dolce/taccole)							
0260040	Piselli (senza baccello) (Piselli coltivati, piselli verdi, ceci)							
0260050	Lenticchie							
0260990	Altri							
0270000	vii) Ortaggi a stelo (freschi)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)
0270010	Asparagi							
0270020	Cardi (Gambi di <i>Borago officinalis</i>)							
0270030	Sedani							
0270040	Finocchi							
0270050	Carciofi (Fiore di banana)							

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
0270060	Porri							
0270070	Rabarbaro							
0270080	Germogli di bambù							
0270090	Cuori di palma							
0270990	Altri							
0280000	viii) Funghi	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)
0280010	Funghi coltivati (Prataioli, orecchioni, shitake, micelio fungino (parti vegetative))							
0280020	Funghi selvatici (Canterelle, tartufi, spugnole, porcini)							
0280990	Altri							
0290000	ix) Alghe marine	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)
0300000	3. LEGUMI DA GRANELLA	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)
0300010	Fagioli (Fave, fagioli comuni, flageolets, jack bean, fagioli di Lima, favini, cowpea (fagioli dall'occhio))							
0300020	Lenticchie							
0300030	Piselli (Ceci, piselli, cicerchia, lupini)							
0300040	Lupini							
0300990	Altri							
0400000	4. SEMI E FRUTTI OLEAGINOSI	0,01 (*)	0,01 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)	0,01 (*)
0401000	i) Semi oleaginosi							
0401010	Semi di lino					(+)		
0401020	Semi di arachide							
0401030	Semi di papavero							
0401040	Semi di sesamo							
0401050	Semi di girasole							
0401060	Semi di colza (Colza, ravizzone)							
0401070	Semi di soia							
0401080	Semi di senape							
0401090	Semi di cotone							
0401100	Semi di zucca (Altri semi di cucurbitacee)							

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
0401110	Cartamo							
0401120	Boragine (<i>Viperina piantaginea</i> (<i>Echium plantagineum</i>), erba-perla minore (<i>Buglossoides arvensis</i>))							
0401130	Semi di camelina							
0401140	Semi di canapa							
0401150	Semi di ricino							
0401990	Altri							
0402000	ii) Frutti oleaginosi							
0402010	Olive da olio		(+)					
0402020	Noci di palmisti (semi di palma)							
0402030	Frutti di palma							
0402040	Capoc							
0402990	Altri							
0500000	5. CEREALI	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)
0500010	Orzo				(+)			
0500020	Grano saraceno (Amaranto, quinoa)							
0500030	Granturco			(+)		(+)		
0500040	Miglio (Panico, tef, miglio africano, miglio perlato)							
0500050	Avena							
0500060	Riso (Riso selvatico/riso d'acqua/riso d'America/riso in- diano/tuscarora (<i>Zizania aquatica</i>))				(+)			
0500070	Segale				(+)			
0500080	Sorgo							
0500090	Frumento (Spelta, triticale)				(+)			
0500990	Altri (Scagliola/canaria (<i>Phalaris canariensis</i>))							
0600000	6. TE, CAFFÈ, INFUSIONI DI ERBE E CACAO	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
0610000	i) Tè							
0620000	ii) Chicchi di caffè							
0630000	iii) Infusioni di erbe (essiccate)							
0631000	a) Fiori							

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
0631010	Fiori di camomilla							
0631020	Fiori di ibisco							
0631030	Petali di rosa							
0631040	Fiori di gelsomino (Fiori di sambuco (<i>Sambucus nigra</i>))							
0631050	Tiglio							
0631990	Altri							
0632000	b) <i>Foglie</i>							
0632010	Foglie di fragola							
0632020	Foglie di rooibos (Foglie di ginkgo)							
0632030	Mate							
0632990	Altri							
0633000	c) <i>Radici</i>							
0633010	Radici di valeriana							
0633020	Radici di ginseng							
0633990	Altri							
0639000	d) <i>Altre infusioni di erbe</i>							
0640000	iv) Semi di cacao (fermentati o essiccati)							
0650000	v) Carruba							
0700000	7. LUPPOLO (essiccato)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
0800000	8. SPEZIE							
0810000	i) Semi	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
0810010	Anice verde							
0810020	Grano nero							
0810030	Semi di sedano (Levistico)							
0810040	Semi di coriandolo							
0810050	Semi di cumino							
0810060	Semi di aneto							
0810070	Semi di finocchio							
0810080	Semi di fieno greco							
0810090	Noci moscate							

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
0810990	Altri							
0820000	ii) Frutta e bacche	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
0820010	Pimenti							
0820020	Pepe di Sichuan							
0820030	Carvi							
0820040	Cardamomo							
0820050	Bacche di ginepro							
0820060	Pepe nero, bianco e verde (Pepe lungo, pepe rosa)							
0820070	Baccelli di vaniglia							
0820080	Tamarindo							
0820990	Altri							
0830000	iii) Corteccia	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
0830010	Cannella (Cassia)							
0830990	Altri							
0840000	iv) Radici o rizomi							
0840010	Liquirizia	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
0840020	Zenzero	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
0840030	Curcuma	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
0840040	Barbaforte o cren	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)
0840990	Altri	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
0850000	v) Germogli	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
0850010	Chiodi di garofano							
0850020	Capperi							
0850990	Altri							
0860000	vi) Stigma del fiore	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
0860010	Zafferano							
0860990	Altri							
0870000	vii) Arillo	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
0870010	Macis							
0870990	Altri							
0900000	9. PIANTE DA ZUCCHERO	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)
0900010	Barbabietola da zucchero							
0900020	Canna da zucchero							
0900030	Radici di cicoria							
0900990	Altri							
1000000	10. PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE — ANIMALI TERRESTRI							
1010000	i) Tessuto	0,02 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)	0,01 (*)
1011000	a) <i>Suini</i>							
1011010	Muscolo							
1011020	Grasso							
1011030	Fegato							
1011040	Rene							
1011050	Frattaglie commestibili							
1011990	Altri							
1012000	b) <i>Bovini</i>							
1012010	Muscolo							
1012020	Grasso							
1012030	Fegato							
1012040	Rene							
1012050	Frattaglie commestibili							
1012990	Altri							
1013000	c) <i>Ovini</i>							
1013010	Muscolo							
1013020	Grasso							
1013030	Fegato							
1013040	Rene							
1013050	Frattaglie commestibili							

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1013990	Altri							
1014000	d) <i>Caprini</i>							
1014010	Muscolo							
1014020	Grasso							
1014030	Fegato							
1014040	Rene							
1014050	Frattaglie commestibili							
1014990	Altri							
1015000	e) <i>Cavalli, asini, muli e bardotti</i>							
1015010	Muscolo							
1015020	Grasso							
1015030	Fegato							
1015040	Rene							
1015050	Frattaglie commestibili							
1015990	Altri							
1016000	f) <i>Galli e galline, anatre, oche, tacchini e faraone, struzzi, piccioni</i>							
1016010	Muscolo							
1016020	Grasso							
1016030	Fegato							
1016040	Rene							
1016050	Frattaglie commestibili							
1016990	Altri							
1017000	(g) <i>Altri animali d'allevamento (Conigli, canguri, cervi)</i>							
1017010	Muscolo							
1017020	Grasso							
1017030	Fegato							
1017040	Rene							
1017050	Frattaglie commestibili							
1017990	Altri							

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1020000	ii) Latte	0,02 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)	0,01 (*)
1020010	Bovini							
1020020	Ovini							
1020030	Caprini							
1020040	Equini							
1020990	Altri							
1030000	iii) Uova di volatili	0,02 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)	0,01 (*)
1030010	Galli e galline							
1030020	Anatre							
1030030	Oche							
1030040	Quaglie							
1030990	Altri							
1040000	iv) Miele (Pappa reale, polline, miele in favo)	0,05 (*)						
1050000	v) Rettili e anfibi (Cosce di rana, coccodrilli)	0,02 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)	0,01 (*)
1060000	vi) Gasteropodi	0,02 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)	0,01 (*)
1070000	vii) Altri prodotti a base di animali terrestri (Selvaggina)	0,02 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)	0,01 (*)

(*) Per l'elenco completo dei prodotti di origine vegetale e animale ai quali si applicano gli LMR occorre fare riferimento all'allegato I.

(*) Indica il limite inferiore di determinazione analitica.

(**) Combinazione di antiparassitario e codice a cui si applica l'LMR fissato nella parte B dell'allegato III.

Azimsulfuron

(+) Il livello massimo di residui applicabile al barbaforfe o cren (*Armoracia rusticana*) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforfe o cren (*Armoracia rusticana*) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli altri ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccazione) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.

0840040 Barbaforfe o cren

Flazasulfuron

(+) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alla stabilità al magazzino. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro 22 marzo 2016, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.

0161030 Olive da tavola

0402010 Olive da olio

(+) Il livello massimo di residui applicabile al barbaforfe o cren (*Armoracia rusticana*) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforfe o cren (*Armoracia rusticana*) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli altri ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccazione) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.

0840040 Barbaforfe o cren

Foramsulfuron

(+) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro 22 marzo 2016, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.

0500030 Granturco

(+) Il livello massimo di residui applicabile al barbaforfe o cren (*Armoracia rusticana*) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforfe o cren (*Armoracia rusticana*) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli altri ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccazione) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.

0840040 Barbaforfe o cren

Imazosulfuron

(+) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alla stabilità al magazzinaggio. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro 22 marzo 2016, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.

0500010 Orzo

0500060 Riso (Riso selvatico/riso d'acqua/riso d'America/riso indiano/tuscarora (*Zizania aquatica*))

0500070 Segale

0500090 Frumento (Spelta, triticale)

(+) Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte o cren (*Armoracia rusticana*) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte o cren (*Armoracia rusticana*) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli altri ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccazione) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.

0840040 Barbaforte o cren

Iodosulfuron-metil (somma di iodosulfuron-metil e dei relativi sali, espressi in iodosulfuron-metil)

(+) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi, alla stabilità al magazzinaggio, al metabolismo delle colture e alle prove sui residui. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro 22 marzo 2016, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.

0401010 Semi di lino

(+) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alle prove sui residui. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro 22 marzo 2016, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.

0500030 Granturco

(+) Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte o cren (*Armoracia rusticana*) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte o cren (*Armoracia rusticana*) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli altri ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccazione) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.

0840040 Barbaforte o cren

Mesosulfuron-metil

(+) Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte o cren (*Armoracia rusticana*) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte o cren (*Armoracia rusticana*) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli altri ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccazione) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.

0840040 Barbaforte o cren

Oxasulfuron

(+) Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte o cren (*Armoracia rusticana*) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte o cren (*Armoracia rusticana*) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli altri ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccazione) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.

0840040 Barbaforte o cren

b) è aggiunta la seguente colonna relativa al propamocarb:

«Residui e livelli massimi di residui (mg/kg) di antiparassitari

Numero di codice	Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano gli LMR (*)	Propamocarb (somma di propamocarb e dei relativi sali espressa in propamocarb) (R)
(1)	(2)	(3)
0100000	1. FRUTTA FRESCA O CONGELATA FRUTTA A GUSCIO	0,01 (*)
0110000	i) Agrumi	
0110010	Pompelmi (Shaddocks, pomeli, sweeties, tangelo (esclusa la mineola), ugli e altri ibridi)	
0110020	Arance (Bergamotto, arance amare, chinotto e altri ibridi)	
0110030	Limoni (Cedro, limone, mano di Buddha (<i>Citrus medica</i> var. <i>sarcodactylus</i>))	
0110040	Limette	

(1)	(2)	(3)
0110050	Mandarini (Clementine, tangerini, mineola e altri ibridi tangor (<i>Citrus reticulata x sinensis</i>))	
0110990	Altri	
0120000	ii) Frutta a guscio	
0120010	Mandorle	
0120020	Noci del Brasile	
0120030	Noci di anacardi	
0120040	Castagne e marroni	
0120050	Noci di cocco	
0120060	Nocciole (Nocciola di Dalmazia)	
0120070	Noci del Queensland	
0120080	Noci di pecan	
0120090	Pinoli	
0120100	Pistacchi	
0120110	Noci comuni	
0120990	Altri	
0130000	iii) Pomacee	
0130010	Mele (Mela selvatica)	
0130020	Pere (Nashi)	
0130030	Cotogne	
0130040	Nespole	
0130050	Nespole del Giappone	
0130990	Altri	
0140000	iv) Drupacee	
0140010	Albicocche	
0140020	Ciliege (Ciliegie dolci, amarene)	
0140030	Pesche (Nettarine e ibridi simili)	
0140040	Prugne (Mirabelle, Regina Claudia, mirabolano, prugnone, dattero rosso, dattero cinese, giuggiolo (<i>Ziziphus ziziphus</i>))	
0140990	Altri	
0150000	v) Bacche e piccola frutta	
0151000	a) Uve da tavola e da vino	
0151010	Uve da tavola	
0151020	Uve da vino	
0152000	b) Fragole	
0153000	c) Frutti di piante arbustive	

(1)	(2)	(3)
0153010	More di rovo	
0153020	More selvatiche (Logan, tayberry, boysenberry, camemori e altri ibridi di <i>Rubus</i>)	
0153030	Lamponi (Uva giapponese, lampone artico (<i>Rubus arcticus</i>), ibrido di lampone artico (<i>Rubus arcticus</i> x <i>Rubus idaeus</i>))	
0153990	Altri	
0154000	d) <i>Altra piccola frutta e bacche</i>	
0154010	Mirtilli (Mirtilli)	
0154020	Mirtilli rossi (Mirtillo rosso (<i>V. Vitis-idaea</i>))	
0154030	Ribes a grappoli (rosso, nero e bianco)	
0154040	Uva spina (Compresi ibridi ottenuti con altre specie di ribes)	
0154050	Rose canine (cinorrodonti)	
0154060	Gelso (Bacche di corbezzolo)	
0154070	Azzeruolo (Baby kiwi (<i>Actinidia arguta</i>))	
0154080	Sambuco (Bacche di sambuco nero/aronia, sorbo selvatico, spincervino, biancospino, sorbe e altre bacche di arbusti)	
0154990	Altri	
0160000	vi) Frutta varia	
0161000	a) <i>Buccia commestibile</i>	
0161010	Datteri	
0161020	Fichi	
0161030	Olive da tavola	
0161040	Fortunelle (Kumquat marumi, kumquat nagami, limequat (<i>Citrus aurantifolia</i> x <i>Fortunella</i> spp.))	
0161050	Carambole (Bilimbi)	
0161060	Kaki	
0161070	Jambolan (susina di Giava) (Java apple/pomo d'acqua, pomo di Malaya, melarosa, ciliegia del Brasile, ciliegia del Suriname/grumichama (<i>Eugenia uniflora</i>))	
0161990	Altri	
0162000	b) <i>Frutti piccoli con buccia non commestibile</i>	
0162010	Kiwi	
0162020	Litci (Pulasan, rambutan, longan, mangostano langsung, salak)	
0162030	Passiflore	
0162040	Fichi d'India (fichi di cactus)	
0162050	Melastelle	
0162060	Cachi di Virginia (Zapote nero, zapote bianco, zapote verde, canistel/zapote giallo, mammey zapote/lucuma mammosa)	
0162990	Altri	

(1)	(2)	(3)
0163000	c) <i>Frutti grandi con buccia non commestibile</i>	
0163010	Avocado	
0163020	Banane (Banana nana, banana da cuocere, banana comune)	
0163030	Manghi	
0163040	Papaie	
0163050	Melagrane	
0163060	Cirimoie (<i>Annona</i> , mela cannella/sweetsop, ilama e altre annonacee di media grandezza)	
0163070	Guava (Frutto del dragone/pitaya (<i>Hylocereus undatus</i>))	
0163080	Ananas	
0163090	Panassa (Jack)	
0163100	Durian	
0163110	Annona (guanabana)	
0163990	Altri	
0200000	2. ORTAGGI FRESCHI O CONGELATI	
0210000	i) Ortaggi a radice e tubero	
0211000	a) <i>Patate</i>	0,3
0212000	b) <i>Ortaggi a radice e tubero tropicali</i>	0,01 (*)
0212010	Manioca (Dasheen, taro, tannia)	
0212020	Patate dolci	
0212030	Ignami (Tuberi di igname, jicama del Messico)	
0212040	Maranta	
0212990	Altri	
0213000	c) <i>Altri ortaggi a radice e tubero, esclusa la barbabietola da zucchero</i>	
0213010	Bietole rosse	0,01 (*)
0213020	Carote	0,01 (*)
0213030	Sedani-rapa	0,01 (*)
0213040	Barbaforte o cren (Radice di angelica, radice di levistico, radice di genziana)	0,01 (*)
0213050	Topinambur (Crosne)	0,01 (*)
0213060	Pastinaca	0,01 (*)
0213070	Prezzemolo a grossa radice	0,01 (*)
0213080	Ravanelli (Ramolaccio nero, ravanello giapponese, ravanelli e varietà simili, zigolo dolce (<i>Cyperus esculentus</i>))	3
0213090	Salsefrica (Scorzoneria, scorzobianca, bardana maggiore)	0,01 (*)
0213100	Rutabaga	0,01 (*)

(1)	(2)	(3)
0213110	Rape	0,01 (*)
0213990	Altri	0,01 (*)
0220000	ii) Ortaggi a bulbo	
0220010	Aglio	0,01 (*)
0220020	Cipolle (Altre cipolle a bulbo, cipolle argentate)	2
0220030	Scalogni	0,01 (*)
0220040	Cipollette (Altre cipolle verdi e varietà simili)	0,01 (*)
0220990	Altri	0,01 (*)
0230000	iii) Ortaggi a frutto	
0231000	a) Solanacee	
0231010	Pomodori (Pomodori ciliegia, alchechengi, bacche di Goji, wolfberry (<i>Lycium barbarum</i> e <i>L. chinense</i>), tamarillo)	4
0231020	Peperoni (Peperoni piccanti)	3
0231030	Melanzane <i>Solanum melongena</i> (Pepino, melanzana africana, melanzana bianca (<i>S. macrocarpon</i>))	4
0231040	Okra, gombo	0,01 (*)
0231990	Altri	0,01 (*)
0232000	b) Cucurbitacee (con buccia commestibile)	5
0232010	Cetrioli	
0232020	Cetriolini	
0232030	Zucchine (Zucchina dolce, zucchini da fiore (patisson), cucuzza (<i>Lagenaria siceraria</i>), chayote, balsamini lunghi/sopropro/bitter melon/momordica, luffa acutangola/teroi)	
0232990	Altri	
0233000	c) Cucurbitacee (con buccia non commestibile)	5
0233010	Meloni (Kiwano)	
0233020	Zucche (Zucca, zucca gigante)	
0233030	Cocomeri	
0233990	Altri	
0234000	d) Granturco dolce (Baby corn)	0,01 (*)
0239000	e) Altri ortaggi a frutto	0,01 (*)
0240000	iv) Cavoli	
0241000	a) Cavoli a infiorescenza	
0241010	Broccoli calabresi (Broccoli calabresi, cime di rapa, broccolo cinese)	3
0241020	Cavolfiori	10 (+)
0241990	Altri	0,01 (*)

(1)	(2)	(3)
0242000	b) <i>Cavoli a testa</i>	
0242010	Cavoletti di Bruxelles	2
0242020	Cavoli cappucci (Cavolo cappuccio appuntito, cavoli rossi, cavoli verza, cavoli bianchi)	0,7
0242990	Altri	0,01 (*)
0243000	c) <i>Cavoli a foglia</i>	
0243010	Cavolo cinese (Senape cinese, pak choi, cavolo cinese a foglia liscia/tai goo choi, choi sum, cavolo cinese/pe-tsai)	0,01 (*)
0243020	Cavolo nero (a foglie increspate) (Cavolo nero (a foglie increspate), cavolo portoghese, cavolo riccio)	20
0243990	Altri	0,01 (*)
0244000	d) <i>Cavoli rapa</i>	0,3
0250000	v) Ortaggi a foglia ed erbe fresche	
0251000	a) <i>Lattughe e altre insalate, comprese le brassicacee</i>	
0251010	Dolcetta (Gallinella carenata)	20 (+)
0251020	Lattuga (Lattuga cappuccia, lollo rosso (lattughina), lattuga iceberg, lattuga romana)	40
0251030	Cicoria pan di zucchero (<i>Cicoria selvatica</i> , radichio rosso, radicchio, indivia riccia, indivia scarola (<i>C. endivia L.</i> var. <i>crispum/C. intybus</i> var. <i>foliosum</i>), tarassaco)	20 (+)
0251040	Crescione (Germogli di fagiolo mung, alfalfa)	20 (+)
0251050	Crescione inglese	20 (+)
0251060	Rucola (Rucola selvatica (<i>Diplotaxis</i> spp.))	30
0251070	Senape nera	20 (+)
0251080	Foglie e germogli di <i>Brassica</i> spp., comprese le cime di rapa (Mizuna, foglie di pisello e ravenello e altre colture di baby leaf, comprese quelle del genere brassica (compresi prodotti baby leaf raccolti fino allo stadio fogliare 8), foglie di cavolo rapa)	20 (+)
0251990	Altri	0,01 (*)
0252000	b) <i>Spinaci e simili (foglie)</i>	
0252010	Spinaci (Spinacio di Nuova Zelanda, foglie di amaranto/pak-khom, tampara, tannia, vernonia/bitawiri)	40
0252020	Portulaca (Claitonia (<i>Lactuca indica</i>), porcellana, romice acetosa, salicornia, agretti (<i>Salsola soda</i>))	0,01 (*)
0252030	Bietole da foglia e da costa (Foglie di bietole rosse)	0,01 (*)
0252990	Altri	0,01 (*)
0253000	c) <i>Foglie di vite (Basella bianca, foglie di banano, acacia pennata)</i>	0,01 (*)
0254000	d) <i>Crescione acquatico (Patata acquatica/villucchio d'acqua/quadrifoglio acquatico/mimosa d'acqua/kangkung (Ipomea aquatica))</i>	0,01 (*)
0255000	e) <i>Cicoria Witloof</i>	15
0256000	f) <i>Erbe aromatiche</i>	30 (+)

(1)	(2)	(3)
0256010	Cerfoglio	
0256020	Erba cipollina	
0256030	Foglie di sedano (Foglie di finocchio, foglie di coriandolo, foglie di aneto, foglie di carvi, levistico, angelica, finocchiella, e altre foglie di apiaceae, coriandolo messicano (<i>Eryngium foetidum</i>))	
0256040	Prezzemolo (foglie di prezzemolo a radice)	
0256050	Salvia (Santoreggia montana, erba di S. Giuliano, foglie di <i>Borago officinalis</i>)	
0256060	Rosmarino	
0256070	Timo (Maggiorana, origano)	
0256080	Basilico (Foglie di melissa, menta, menta piperita, basilico sacro, basilico, basilico americano, fiori commestibili (calendula e altri fiori), centella asiatica, foglie di betel selvatico, albero del curry/murraya)	
0256090	Foglie di alloro (lauro) (Citronella)	
0256100	Dragoncello (Issopo)	
0256990	Altri	
0260000	vi) Legumi (freschi)	
0260010	Fagioli (con baccello) (Fagiolo verde/fagiolino/fagiolo senza filo, fagiolo di Spagna, fagiolo nano, fagiolo asparago, semi di soia, semi di guar)	0,1
0260020	Fagioli (senza baccello) (Fave, flageolets, jack bean, fagiolo di Lima, fagiolo dall'occhio)	0,01 (*)
0260030	Piselli (con baccello) (Pisello mangiatutto/pisello dolce/taccole)	0,01 (*)
0260040	Piselli (senza baccello) (Piselli coltivati, piselli verdi, ceci)	0,01 (*)
0260050	Lenticchie	0,01 (*)
0260990	Altri	0,01 (*)
0270000	vii) Ortaggi a stelo (freschi)	0,01 (*)
0270010	Asparagi	
0270020	Cardi (Gambi di <i>Borago officinalis</i>)	
0270030	Sedani	
0270040	Finocchi	
0270050	Carciofi (Fiore di banana)	
0270060	Porri	
0270070	Rabarbaro	
0270080	Germogli di bambù	
0270090	Cuori di palma	
0270990	Altri	
0280000	viii) Funghi	0,01 (*)

(1)	(2)	(3)
0280010	Funghi coltivati (Prataioli, orecchioni, shitake, micelio fungino (parti vegetative))	
0280020	Funghi selvatici (Canterelle, tartufi, spugnole, porcini)	
0280990	Altri	
0290000	ix) Alghe marine	0,01 (*)
0300000	3. LEGUMI DA GRANELLA	0,01 (*)
0300010	Fagioli (Fave, fagioli comuni, flageolets, jack bean, fagioli di Lima, favini, cowpea (fagioli dall'occhio))	
0300020	Lenticchie	
0300030	Piselli (Ceci, piselli, cicerchia, lupini)	
0300040	Lupini	
0300990	Altri	
0400000	4. SEMI E FRUTTI OLEAGINOSI	0,01 (*)
0401000	i) Semi oleaginosi	
0401010	Semi di lino	
0401020	Semi di arachide	
0401030	Semi di papavero	
0401040	Semi di sesamo	
0401050	Semi di girasole	
0401060	Semi di colza (Colza, ravizzone)	
0401070	Semi di soia	
0401080	Semi di senape	
0401090	Semi di cotone	
0401100	Semi di zucca (Altri semi di cucurbitacee)	
0401110	Cartamo	
0401120	Boragine (Viperina piantaginea (<i>Echium plantagineum</i>), erba-perla minore (<i>Buglossoides arvensis</i>))	
0401130	Semi di camelina	
0401140	Semi di canapa	
0401150	Semi di ricino	
0401990	Altri	
0402000	ii) Frutti oleaginosi	
0402010	Olive da olio	
0402020	Noci di palmisti (semi di palma)	
0402030	Frutti di palma	

(1)	(2)	(3)
0402040	Capoc	
0402990	Altri	
0500000	5. CEREALI	0,01 (*)
0500010	Orzo	
0500020	Grano saraceno (<i>Amaranto, quinoa</i>)	
0500030	Granturco	
0500040	Miglio (Panico, tef, miglio africano, miglio perlato)	
0500050	Avena	
0500060	Riso (Riso selvatico/riso d'acqua/riso d'America/riso indiano/tuscarora (<i>Zizania aquatica</i>))	
0500070	Segale	
0500080	Sorgo	
0500090	Frumento (Spelta, triticale)	
0500990	Altri (Scagliola/canaria (<i>Phalaris canariensis</i>))	
0600000	6. TE, CAFFÈ, INFUSIONI DI ERBE E CACAO	0,05 (*)
0610000	i) Tè	
0620000	ii) Chicchi di caffè	
0630000	iii) Infusioni di erbe (essiccate)	
0631000	a) <i>Fiori</i>	
0631010	Fiori di camomilla	
0631020	Fiori di ibisco	
0631030	Petali di rosa	
0631040	Fiori di gelsomino (Fiori di sambuco (<i>Sambucus nigra</i>))	
0631050	Tiglio	
0631990	Altri	
0632000	b) <i>Foglie</i>	
0632010	Foglie di fragola	
0632020	Foglie di rooibos (Foglie di ginkgo)	
0632030	Mate	
0632990	Altri	
0633000	c) <i>Radici</i>	
0633010	Radici di valeriana	
0633020	Radici di ginseng	
0633990	Altri	

(1)	(2)	(3)
0639000	d) <i>Altre infusioni di erbe</i>	
0640000	iv) Semi di cacao (fermentati o essiccati)	
0650000	v) Carruba	
0700000	7. LUPPOLO (essiccato)	0,05 (*)
0800000	8. SPEZIE	
0810000	i) Semi	0,05 (*)
0810010	Anice verde	
0810020	Grano nero	
0810030	Semi di sedano (Levistico)	
0810040	Semi di coriandolo	
0810050	Semi di cumino	
0810060	Semi di aneto	
0810070	Semi di finocchio	
0810080	Semi di fieno greco	
0810090	Noci moscate	
0810990	Altri	
0820000	ii) Frutta e bacche	0,05 (*)
0820010	Pimenti	
0820020	Pepe di Sichuan	
0820030	Carvi	
0820040	Cardamomo	
0820050	Bacche di ginepro	
0820060	Pepe nero, bianco e verde (Pepe lungo, pepe rosa)	
0820070	Baccelli di vaniglia	
0820080	Tamarindo	
0820990	Altri	
0830000	iii) Corteccia	0,05 (*)
0830010	Cannella (<i>Cassia</i>)	
0830990	Altri	
0840000	iv) Radici o rizomi	
0840010	Liquirizia	0,05 (*)
0840020	Zenzero	0,05 (*)

(1)	(2)	(3)
0840030	Curcuma	0,05 (*)
0840040	Barbaforte o cren	(+)
0840990	Altri	0,05 (*)
0850000	v) Germogli	0,05 (*)
0850010	Chiodi di garofano	
0850020	Capperi	
0850990	Altri	
0860000	vi) Stigma del fiore	0,05 (*)
0860010	Zafferano	
0860990	Altri	
0870000	vii) Arillo	0,05 (*)
0870010	Macis	
0870990	Altri	
0900000	9. PIANTE DA ZUCCHERO	0,01 (*)
0900010	Barbabietola da zucchero	
0900020	Canna da zucchero	
0900030	Radici di cicoria	
0900990	Altri	
1000000	10. PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE — ANIMALI TERRESTRI	
1010000	i) Tessuto	
1011000	a) <i>Suini</i>	
1011010	Muscolo	0,01 (+)
1011020	Grasso	0,01 (+)
1011030	Fegato	0,1 (+)
1011040	Rene	0,02 (+)
1011050	Frattaglie commestibili	0,1
1011990	Altri	0,01 (*)
1012000	b) <i>Bovini</i>	
1012010	Muscolo	0,01 (+)
1012020	Grasso	0,01 (+)
1012030	Fegato	0,2 (+)
1012040	Rene	0,05 (+)
1012050	Frattaglie commestibili	0,2
1012990	Altri	0,01 (*)

(1)	(2)	(3)
1013000	c) <i>Ovini</i>	
1013010	Muscolo	0,01 (+)
1013020	Grasso	0,01 (+)
1013030	Fegato	0,2 (+)
1013040	Rene	0,05 (+)
1013050	Frattaglie commestibili	0,2
1013990	Altri	0,01 (*)
1014000	d) <i>Caprini</i>	
1014010	Muscolo	0,01 (+)
1014020	Grasso	0,01 (+)
1014030	Fegato	0,2 (+)
1014040	Rene	0,05 (+)
1014050	Frattaglie commestibili	0,2
1014990	Altri	0,01 (*)
1015000	e) <i>Cavalli, asini, muli e bardotti</i>	
1015010	Muscolo	0,01
1015020	Grasso	0,01
1015030	Fegato	0,2
1015040	Rene	0,05
1015050	Frattaglie commestibili	0,2
1015990	Altri	0,01 (*)
1016000	f) <i>Galli e galline, anatre, oche, tacchini e faraone, struzzi, piccioni</i>	
1016010	Muscolo	0,02 (+)
1016020	Grasso	0,01 (+)
1016030	Fegato	0,05 (+)
1016040	Rene	0,01 (*)
1016050	Frattaglie commestibili	0,05
1016990	Altri	0,01 (*)
1017000	g) <i>Altri animali d'allevamento (Conigli, canguri, cervi)</i>	
1017010	Muscolo	0,01
1017020	Grasso	0,01
1017030	Fegato	0,2

(1)	(2)	(3)
1017040	Rene	0,05
1017050	Frattaglie commestibili	0,2
1017990	Altri	0,01 (*)
1020000	ii) Latte	0,01 (+)
1020010	Bovini	
1020020	Ovini	
1020030	Caprini	
1020040	Equini	
1020990	Altri	
1030000	iii) Uova di volatili	0,05 (+)
1030010	Galli e galline	
1030020	Anatre	
1030030	Oche	
1030040	Quaglie	
1030990	Altri	
1040000	iv) Miele (Pappa reale, polline, miele in favo)	0,05 (*)
1050000	v) Rettili e anfibi (Cosce di rana, coccodrilli)	0,01 (*)
1060000	vi) Gasteropodi	0,01 (*)
1070000	vii) Altri prodotti a base di animali terrestri (Selvaggina)	0,01 (*)

(*) Per l'elenco completo dei prodotti di origine vegetale e animale ai quali si applicano gli LMR occorre fare riferimento all'allegato I.

(*) Indica il limite inferiore di determinazione analitica.

(**) Combinazione di antiparassitario e codice a cui si applica l'LMR fissato nella parte B dell'allegato III.

Propamocarb (somma di propamocarb e dei relativi sali espressa in propamocarb) (R)

(R) = La definizione di residuo è diversa per le seguenti combinazioni di antiparassitari e numeri di codice:

codice 1000000 eccetto 1016000, 1030000 e 1040000; N-ossido propamocarb; codici 1016000 e 1030000; N-desmetil propamocarb

(+) L' Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alle prove sui residui. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro 22 marzo 2016, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.

0241020 Cavolfiore

0251010 Dolcetta (Gallinella carenata)

0251030 Scarola (indivia a foglie larghe) (Cicoria selvatica, radicchio rosso, radicchio, indivia riccia, cicoria pan di zucchero (C. *endivia* L. var. *crispum*/C. *intybus* var. *foliosum*), tarassaco)

0251040 Crescione (Germogli di fagiolo mung, alfalfa)

0251050 Barbarea

0251070 Senape nera

0251080 Foglie e germogli di *Brassica* spp., comprese le cime di rapa (Mizuna, foglie di pisello e rapanello e altri prodotti baby leaf di brassica (prodotti raccolti fino allo stadio di ottava foglia vera), foglie di cavolo rapa)

0256000 (f) Erbe fresche

0256010 Cerfoglio

0256020 Erba cipollina

- 0256030 Foglie di sedano (Foglie di finocchio, foglie di coriandolo, foglie di aneto, foglie di carvi, levistico, angelica, finocchiella, e altre foglie di apiaceae, coriandolo messicano (*Eryngium foetidum*))
- 0256040 Prezzemolo (foglie di prezzemolo a radice)
- 0256050 Salvia (Santoreggia montana, erba di S. Giuliano, foglie di *Borago officinalis*)
- 0256060 Rosmarino
- 0256070 Timo (Maggiorana, origano)
- 0256080 Basilico (Foglie di melissa, menta, menta peperita, basilico sacro, basilico, basilico americano, fiori commestibili (calendola e altri fiori), centella asiatica, foglie di betel selvatico, albero del curry/murraya)
- 0256090 Foglie di alloro (lauro) (Citronella)
- 0256100 Dragoncello (Issopo)
- 0256990 Altri
- (+) Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte o cren (*Armoracia rusticana*) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte o cren (*Armoracia rusticana*) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli altri ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccatura) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.
- 0840040 Barbaforte o cren**
- (+) L' Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro 22 marzo 2016, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.
- 1011010 Carne**
- 1011020 Grasso**
- 1011030 Fegato**
- 1011040 Rene**
- (+) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi e agli studi sulla somministrazione di mangime. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro 22 marzo 2016, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.
- 1012010 Carne**
- 1012020 Grasso**
- 1012030 Fegato**
- 1012040 Rene**
- 1013010 Carne**
- 1013020 Grasso**
- 1013030 Fegato**
- 1013040 Rene**
- 1014010 Carne**
- 1014020 Grasso**
- 1014030 Fegato**
- 1014040 Rene**
- (+) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi e agli studi sulla somministrazione di mangime al pollame. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro 22 marzo 2016, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.
- 1016010 Carne**
- 1016020 Grasso**
- 1016030 Fegato**

(+) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi e agli studi sulla somministrazione di mangime. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro 22 marzo 2016, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.

1020000	(ii) Latte
1020010	Bovini
1020020	Ovini
1020030	Caprini
1020040	Equini
1020990	Altri

(+) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi e agli alimenti per pollame. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro 22 marzo 2016, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.

1030000	(iii) Uova di volatili
1030010	Polli
1030020	Anatre
1030030	Oche
1030040	Quaglie
1030990	Altri

c) l'intestazione della colonna per il bifenazato nella tabella è sostituita dalla seguente:

«Bifenazato (somma di bifenazato e di bifenazato-diazene, espressa in bifenazato) (F) (A)»;

d) la voce relativa alla nota a piè di pagina per il bifenazato al di sotto della tabella è modificata come segue:

— dopo il nome della sostanza e la lettera (F), viene aggiunta la lettera (A), cosicché il titolo delle note a piè di pagina per il bifenazato è il seguente: «Bifenazato (somma di bifenazato e di bifenazato-diazene, espressa in bifenazato) (F) (A)».

— Dopo il testo della nota a piè di pagina (F) è aggiunto il seguente testo:

«(A) L'Unione europea ha rilevato la mancanza di standard di riferimento disponibili sul mercato per il bifenazato-diazene. Al momento del riesame degli LMR, la Commissione terrà conto della disponibilità sul mercato degli standard di riferimento di cui alla prima frase entro il 22 marzo 2015, o, se tali standard di riferimento non sono disponibili a quella data, della mancanza degli stessi.»;

e) l'intestazione della colonna per il clorprofam nella tabella è sostituita dalla seguente:

«Clorprofam (F)(R)(A)»;

f) la voce relativa alla nota a piè di pagina per il clorprofam al di sotto della tabella è modificata come segue:

— dopo il nome della sostanza e le lettere (F) ed (R), viene aggiunta la lettera (A), cosicché il titolo delle note a piè di pagina per il clorprofam è il seguente: «Clorprofam (F)(R)(A)».

— Dopo il testo delle note a piè di pagina (F) ed (R) esistenti è aggiunto il seguente testo:

«(A) L'Unione europea ha rilevato la mancanza di standard di riferimento disponibili sul mercato per il 4'-idrossiclorprofam-O-acido sulfonico (4-HSA). Al momento del riesame degli LMR, la Commissione terrà conto della disponibilità sul mercato degli standard di riferimento di cui alla prima frase entro il 22 marzo 2015, o, se tali standard di riferimento non sono disponibili a quella data, della mancanza degli stessi.»;

2) L'allegato III è così modificato:

a) nella parte B, le colonne relative a foramsulfuron, azimsulfuron, iodossulfuron, oxasulfuron, mesosulfuron, flazasulfuron e imazosulfuron sono soppresse;

b) nella parte A, la colonna relativa al propamocarb è soppressa.

3) L'allegato V è così modificato:

a) l'intestazione della colonna per il tiobencarb nella tabella è sostituita dalla seguente:

«Tiobencarb (4-clorobenzil metil solfone) (A)»;

b) la voce relativa alla nota a piè di pagina per il tiobencarb al di sotto della tabella è modificata come segue:

dopo il nome della sostanza viene aggiunta la lettera (A), cosicché il titolo delle note a piè di pagina per il tiobencarb è il seguente: «Tiobencarb (4-clorobenzil metil solfone) (A).»;

c) è aggiunto il seguente testo:

«(A) L'Unione europea ha rilevato la mancanza di standard di riferimento disponibili sul mercato per il 4-clorobenzil metil solfone. Al momento del riesame degli LMR, la Commissione terrà conto della disponibilità sul mercato degli standard di riferimento di cui alla prima frase entro il 22 marzo 2015, o, se tali standard di riferimento non sono disponibili a quella data, della mancanza degli stessi.»

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 290/2014 DELLA COMMISSIONE

del 21 marzo 2014

relativo all'autorizzazione di un preparato di endo-1,4-beta-xilanasi ed endo-1,3(4)-beta-glucanasi prodotte da *Talaromyces versatilis* sp. nov. IMI CC 378536 per l'impiego come additivo in mangimi per volatili, suinetti svezzati e suini da ingrasso e recante modifica dei regolamenti (CE) n. 1259/2004, (CE) n. 943/2005, (CE) n. 1206/2005 e (CE) n. 322/2009 (titolare dell'autorizzazione Adisseo France S.A.S.)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

quale prodotto esistente, in conformità all'articolo 10, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1831/2003.

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

(3) In conformità all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/2003, in combinato disposto con l'articolo 7 di tale regolamento, è stata presentata una domanda di riesame del preparato di endo-1,4-beta-xilanasi EC 3.2.1.8 ed endo-1,3(4)-beta-glucanasi EC 3.2.1.6 prodotto da *Talaromyces versatilis* sp. nov. IMI CC 378536 (precedentemente *Penicillium funiculosum* IMI SD 101) come additivo per mangimi destinati a polli, tacchini e anatre da ingrasso, galline ovaiole, suinetti svezzati, suini da ingrasso e, in conformità all'articolo 7 di tale regolamento, una domanda di autorizzazione di un nuovo impiego per tutte le specie avicole principali e secondarie, con la richiesta che l'additivo sia classificato nella categoria «additivi zootecnici». Tale domanda era corredata delle informazioni e dei documenti prescritti dall'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003.

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale nonché le condizioni e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione. L'articolo 10 di tale regolamento prevede il riesame degli additivi autorizzati in conformità alla direttiva 70/524/CEE del Consiglio⁽²⁾.

(4) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») ha concluso nel proprio parere del 10 luglio 2013⁽⁷⁾ che, nelle condizioni d'impiego proposte, il preparato di endo-1,4-beta-xilanasi EC 3.2.1.8 ed endo-1,3(4)-beta-glucanasi EC 3.2.1.6 prodotto da *Talaromyces versatilis* sp. nov. IMI CC 378536 non ha effetti dannosi sulla salute degli animali, sulla salute umana o sull'ambiente, e che può influire positivamente sui risultati produttivi di polli e tacchini da ingrasso, galline ovaiole, suinetti svezzati e suini da ingrasso. Poiché la modalità di azione può ritenersi simile in tutte le specie avicole, tale conclusione può essere estesa per estrapolazione ad anatre, faraone, quaglie, oche, fagiani e colombidi. L'Autorità ritiene che non occorranza prescrizioni specifiche di monitoraggio successivo alla commercializzazione. Essa ha inoltre verificato la relazione sul metodo di analisi dell'additivo per mangimi contenuto negli alimenti per animali presentata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003.

(2) Un preparato di endo-1,4-beta-xilanasi EC 3.2.1.8 ed endo-1,3(4)-beta-glucanasi EC 3.2.1.6 prodotti da *Penicillium funiculosum* IMI SD 101 è stato autorizzato senza limite di tempo in conformità alla direttiva 70/524/CEE come additivo per mangimi per polli da ingrasso mediante regolamento (CE) n. 1259/2004 della Commissione⁽³⁾; per galline ovaiole e tacchini da ingrasso, mediante regolamento (CE) n. 943/2005 della Commissione⁽⁴⁾; per suini da ingrasso, mediante regolamento (CE) n. 1206/2005 della Commissione⁽⁵⁾; e per anatre da ingrasso e suinetti svezzati, mediante regolamento (CE) n. 322/2009 della Commissione⁽⁶⁾. Il preparato è stato quindi iscritto nel registro degli additivi per mangimi

(5) La valutazione del preparato di endo-1,4-beta-xilanasi EC 3.2.1.8 ed endo-1,3(4)-beta-glucanasi EC 3.2.1.6 prodotte da *Talaromyces versatilis* sp. nov. IMI CC 378536 dimostra che sono soddisfatte le condizioni di autorizzazione di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. È pertanto opportuno autorizzare l'impiego di questo preparato come specificato nell'allegato del presente regolamento.

⁽¹⁾ GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.

⁽²⁾ Direttiva 70/524/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali (GU L 270 del 14.12.1970, pag. 1).

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 1259/2004 della Commissione, dell'8 luglio 2004, relativo all'autorizzazione permanente di alcuni additivi già autorizzati nei mangimi (GU L 239 del 9.7.2004, pag. 8).

⁽⁴⁾ Regolamento (CE) n. 943/2005 della Commissione, del 21 giugno 2005, relativo all'autorizzazione permanente di alcuni additivi nell'alimentazione degli animali (GU L 159 del 22.6.2005, pag. 6).

⁽⁵⁾ Regolamento (CE) n. 1206/2005 della Commissione, del 27 luglio 2005, relativo all'autorizzazione permanente di taluni additivi nell'alimentazione degli animali (GU L 197 del 28.7.2005, pag. 12).

⁽⁶⁾ Regolamento (CE) n. 322/2009 della Commissione, del 20 aprile 2009, relativo alle autorizzazioni permanenti di alcuni additivi negli alimenti per animali (GU L 101 del 21.4.2009, pag. 9).

⁽⁷⁾ EFSA Journal 2013; 11(7):3321.

- (6) In seguito al rilascio di una nuova autorizzazione ai sensi del regolamento (CE) n. 1831/2003, occorre modificare di conseguenza i regolamenti (CE) n. 1259/2004, (CE) n. 943/2005, (CE) n. 1206/2005 e (CE) n. 322/2009.
- (7) Non esistendo motivi di sicurezza che richiedano l'immediata applicazione delle modifiche apportate alle condizioni d'autorizzazione, è opportuno concedere alle parti interessate un periodo di transizione per prepararsi a ottemperare ai nuovi obblighi derivanti dall'autorizzazione.
- (8) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Autorizzazione

Il preparato specificato nell'allegato, appartenente alla categoria «additivi zootecnici» e al gruppo funzionale «promotori della digestione», è autorizzato come additivo nell'alimentazione animale alle condizioni indicate in tale allegato.

Articolo 2

Modifiche del regolamento (CE) n. 1259/2004

Il regolamento (CE) n. 1259/2004 è così modificato:

- 1) L'articolo 2 è sostituito dal seguente:

«Articolo 2

I preparati appartenenti al gruppo «enzimi» di cui agli allegati III, V e VI, sono autorizzati a tempo indeterminato ad essere impiegati come additivi nell'alimentazione animale, alle condizioni ivi specificate.»;

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 marzo 2014

- 2) L'allegato IV è soppresso.

Articolo 3

Modifica del regolamento (CE) n. 943/2005

Nell'allegato II del regolamento (CE) n. 943/2005, la voce relativa a E 1604, endo-1,4-beta-xilanasi EC 3.2.1.8 ed endo-1,3(4)-beta-glucanasi EC 3.2.1.6, è soppressa.

Articolo 4

Modifica del regolamento (CE) n. 1206/2005

Nell'allegato del regolamento (CE) n. 1206/2005, la voce relativa a E 1604, endo-1,4-beta-xilanasi EC 3.2.1.8 ed endo-1,3(4)-beta-glucanasi EC 3.2.1.6, è soppressa.

Articolo 5

Modifica del regolamento (CE) n. 322/2009

Nel regolamento (CE) n. 322/2009, l'articolo 3 e l'allegato III sono soppressi.

Articolo 6

Disposizioni transitorie

Il preparato di cui all'allegato e i mangimi contenenti tale preparato, prodotti ed etichettati prima dell'11 ottobre 2014, in conformità alla normativa applicabile prima dell'11 aprile 2014 possono continuare ad essere commercializzati ed impiegati fino ad esaurimento delle scorte.

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO

ALLEGATO

Numero di identificazione dell'additivo	Nome del titolare dell'autorizzazione	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo analitico	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
						Unità di attività/kg di mangime completo con un tenore di umidità del 12 %			
Categoria: additivi zootecnici. gruppo funzionale: promotori della digestione									
4a1604i	Adisseo France S.A.S.	Endo-1,3(4)-beta-glucanasi EC 3.2.1.6 Endo-1,4-beta-xilanasi EC 3.2.1.8	<p><i>Composizione dell'additivo</i></p> <p>Preparato di endo-1,3(4)-beta-glucanasi ed endo-1,4-beta-xilanasi prodotte da <i>Talaromyces versatilis</i> sp. nov. IMI CC 378536 con un'attività minima di:</p> <p>— forma solida: per endo-1,3(4)-beta-glucanasi, 30 000 UV⁽¹⁾/g; per endo-1,4-beta-xilanasi, 22 000 UV/g;</p> <p>— forma liquida: per endo-1,3(4)-beta-glucanasi, attività di 7 500 UV/ml e per endo-1,4-beta-xilanasi attività di 5 500 UV/ml.</p> <p><i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i></p> <p>endo-1,4-beta-xilanasi ed endo-1,3(4)-beta-glucanasi prodotte da <i>Talaromyces versatilis</i> sp. nov. IMI CC 378536</p> <p><i>Metodo di analisi</i> ⁽²⁾</p> <p>Per la quantificazione dell'attività dell'endo-1,3(4)-beta-glucanasi:</p> <p>— metodo viscosimetrico basato sulla riduzione della viscosità prodotta dall'azione dell'endo-1,3(4)-beta-glucanasi sul substrato contenente glucano (beta-glucano d'orzo) a pH = 5,5 e a 30 °C. Per la quantificazione dell'attività dell'endo-1,4-beta-xilanasi:</p> <p>— metodo viscosimetrico basato sulla riduzione della viscosità prodotta dall'azione dell'endo-1,4-beta-xilanasi sul substrato contenente xilano (arabinoxilano di frumento)</p>	Tutte le specie avicole Suinetti (svezzati) Suini da ingrasso	—	endo-1,3(4)-beta-glucanasi: 1 500 UV endo-1,4-beta-xilanasi: 1 100 UV	—	<p>1. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela indicare le condizioni di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet.</p> <p>2. Per suinetti (svezzati) fino a circa 35 kg.</p> <p>3. Per motivi di sicurezza: utilizzare dispositivi di protezione dell'apparato respiratorio, occhiali e guanti durante la manipolazione.</p>	11 aprile 2024

⁽¹⁾ UV (unità viscosimetrica) è la quantità di enzima che idrolizza il substrato (rispettivamente, beta-glucano d'orzo e arabinoxilano di frumento), riducendo la viscosità della soluzione, in modo da ottenere una variazione della fluidità relativa pari a 1 (grandezza adimensionale)/min a 30 °C e con pH 5,5.

⁽²⁾ Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 291/2014 DELLA COMMISSIONE

del 21 marzo 2014

che modifica il regolamento (CE) n. 1289/2004 per quanto riguarda il periodo di sospensione e i limiti massimi per i residui dell'additivo per mangimi decochinato

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1831/2003 prevede la possibilità di modificare l'autorizzazione di un additivo per mangimi in seguito a una richiesta del titolare dell'autorizzazione e a un parere dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare (nel seguito «l'Autorità»).
- (2) L'uso di decochinato, appartenente al gruppo dei cocciostatici e altre sostanze medicamentose è stato autorizzato per dieci anni a norma della direttiva 70/524/CEE del Consiglio ⁽²⁾ come additivo nei mangimi destinati ai polli da ingrasso dal regolamento (CE) n. 1289/2004 ⁽³⁾ della Commissione.
- (3) Il titolare dell'autorizzazione ha presentato una domanda in cui si chiede una riduzione del periodo di sospensione da tre giorni a zero giorni prima della macellazione e l'introduzione di limiti massimi per i residui (LMR) per fegato (1,0 mg/kg), rene (0,8 mg/kg), muscolo (0,5 mg/kg) e cute/grasso (1,0 mg/kg) di animali nutriti con l'additivo. Il titolare dell'autorizzazione ha fornito i dati pertinenti a supporto della sua domanda.

(4) Nel suo parere del 12 settembre 2013 ⁽⁴⁾ l'Autorità ha concluso che la modifica del periodo di sospensione da tre giorni a zero giorni non compromette la sicurezza dei consumatori e che la presentazione di nuovi dati conferma che non sono necessari LMR.

(5) Tuttavia, ai fini della fattibilità dei controlli, si è ritenuto opportuno stabilire LMR come proposto dal richiedente.

(6) Le condizioni di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003 sono rispettate.

(7) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1289/2004.

(8) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CE) n. 1289/2004 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 marzo 2014

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO

⁽¹⁾ GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.⁽²⁾ Direttiva 70/524/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali (GU L 270 del 14.12.1970, pag. 1).⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 1289/2004 della Commissione, del 14 luglio 2004, che autorizza l'utilizzo per dieci anni dell'additivo DeccoX® nei mangimi, appartenente al gruppo dei cocciostatici ed altre sostanze medicamentose (GU L 243 del 15.7.2004, pag. 15).⁽⁴⁾ EFSA Journal 2013; 11(10):3370.

ALLEGATO

L'allegato del regolamento (CE) n. 1289/2004 è così sostituito:

«ALLEGATO

Numero di registrazione dell'additivo	Nome e numero di registrazione del responsabile dell'immissione in circolazione dell'additivo	Additivo (denominazione commerciale)	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo analitico	Specie animale o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione	Limiti massimi per i residui (LMR) negli alimenti pertinenti di origine animale
						mg di principio attivo/kg di mangime completo con un tenore d'umidità del 12 %				
Coccidiostatici e altre sostanze medicamentose										
E 756	Zoetis Belgium SA	Decochinato (Deccox)	<p><i>Composizione dell'additivo</i></p> <p>Decochinato 60,6 g/kg</p> <p>Olio di soia deodorato raffinato: 28,5 g/kg</p> <p>Farinetta di grano: q.b. 1 kg</p> <p><i>Principio attivo</i></p> <p>Decochinato</p> <p>$C_{24}H_{35}NO_5$</p> <p>6-deciclossi- 7-etossi- 4-idrossichinolina-3-carbossilato di etile</p> <p>Numero CAS: 18507-89-6</p> <p>Impurità associate:</p> <p>Acido 6-deciclossi- 7-etossi- 4-idrossichinolina-3-carbossilico: < 0,5 %</p> <p>6-deciclossi- 7-etossi- 4 —idrossichinolina- 3-carbossilato di metile: < 1,0 %</p> <p>4-deciclossi- 3-etossianilinetilene-malonato di dietile < 0,5 %</p>	Polli da ingrasso		20	40	—	17 luglio 2014	<p>1 000 µg di decochinato/kg di fegato e tessuto cutaneo e adiposo pesati umidi;</p> <p>800 µg di decochinato/kg di reni pesati umidi;</p> <p>500 µg di decochinato/kg tessuto muscolare pesato umido.</p>

Numero di registrazione dell'additivo	Nome e numero di registrazione del responsabile dell'immissione in circolazione dell'additivo	Additivo (denominazione commerciale)	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo analitico	Specie animale o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione	Limiti massimi per i residui (LMR) negli alimenti pertinenti di origine animale
						mg di principio attivo/kg di mangime completo con un tenore d'umidità del 12 %				
			<p><i>Metodo di analisi</i> ⁽¹⁾</p> <p>Per la determinazione di decochinato nell'additivo, nelle premiscele e nei mangimi:</p> <p>Cromatografia liquida ad alta prestazione a fase inversa con rilevamento di fluorescenza (RP-HPLC-FL) – EN 16162</p> <p>Per la determinazione di decochinato nei tessuti:</p> <p>Cromatografia liquida ad alta prestazione a fase inversa unita a spettrometro di massa a triplo quadrupolo (RP-HPLC-MS/MS).</p>							

⁽¹⁾ Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 292/2014 DELLA COMMISSIONE

del 21 marzo 2014

relativo all'autorizzazione di un preparato di 6-fitasi prodotta dal *Trichoderma reesei* (CBS 126897) come additivo per mangimi destinati a pollame, suinetti svezzati, suini da ingrasso e scrofe (titolare dell'autorizzazione ROAL Oy)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione.
- (2) Ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003 è stata presentata una domanda di autorizzazione di un preparato di 6-fitasi prodotta dal *Trichoderma reesei* (CBS 126897). Tale domanda era corredata delle informazioni e dei documenti prescritti dall'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003.
- (3) La domanda concerne l'autorizzazione di un preparato di 6-fitasi prodotta da *Trichoderma reesei* (CBS 126897) come additivo per mangimi destinati a pollame e suini, da classificare nella categoria degli «additivi zootecnici».
- (4) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») ha concluso nei suoi pareri dell'11 settembre 2013 ⁽²⁾ e del 9 ottobre 2013 ⁽³⁾ che, nelle condizioni di impiego proposte, il preparato di 6-fitasi prodotta da *Trichoderma reesei* (CBS 126897) non ha effetti dannosi sulla salute degli animali, sulla salute umana o sull'ambiente e che esso potrebbe influire positivamente

sull'utilizzazione del fosforo, sulla digeribilità, sulla mineralizzazione delle ossa o sulla resa dei polli e dei tacchini da ingrasso. Tali conclusioni possono essere estese alle galline ovaiole e ai tacchini allevati per la riproduzione. Poiché il modo in cui agisce l'additivo si può considerare simile in tutte le specie di pollame, questa conclusione può essere estesa alle specie avicole più piccole da ingrasso o destinate alla produzione di uova o alla riproduzione. Secondo l'Autorità, inoltre, l'additivo è in grado di aumentare la mineralizzazione delle ossa, la digeribilità ileale, l'utilizzo del fosforo e la resa delle galline ovaiole. Queste conclusioni possono essere estese alle specie avicole più piccole destinate alla produzione di uova. L'Autorità ha anche concluso che l'additivo è potenzialmente in grado di migliorare la digeribilità del fosforo, la ritenzione del fosforo o i parametri di resa nei suinetti, nei suini da ingrasso e nelle scrofe. L'Autorità non ritiene necessarie prescrizioni specifiche di sorveglianza successiva alla commercializzazione. Essa ha anche esaminato la relazione sul metodo di analisi dell'additivo per mangimi negli alimenti per animali, presentata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003.

- (5) La valutazione del preparato di 6-fitasi prodotta da *Trichoderma reesei* (CBS 126897) dimostra che le condizioni per l'autorizzazione di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003 sono soddisfatte. Di conseguenza, è opportuno autorizzare l'impiego di questo preparato, quale specificato nell'allegato del presente regolamento.
- (6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Autorizzazione

Il preparato descritto in allegato, appartenente alla categoria degli «additivi zootecnici» e al gruppo funzionale «promotori della digestione», è autorizzato come additivo destinato all'alimentazione animale alle condizioni indicate nello stesso allegato.

⁽¹⁾ GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.

⁽²⁾ EFSA Journal 2013; 11(10):3364.

⁽³⁾ EFSA Journal 2013; 11(10):3433.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 marzo 2014

Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO

ALLEGATO

Numero di identificazione dell'additivo	Nome del titolare dell'autorizzazione	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
						Unità di attività/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %			
Categoria degli additivi zootecnici. gruppo funzionale dei promotori della digestione.									
4a19	ROAL Oy	6-fitasi EC 3.1.3.26	<p><i>Composizione dell'additivo</i></p> <p>preparato di 6-fitasi</p> <p>prodotta da <i>Trichoderma reesei</i> (CBS 126897)</p> <p>con un'attività minima di:</p> <p>in forma liquida e solida: 5 000 FTU ⁽¹⁾/g</p> <p><i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i></p> <p>6-fitasi (EC 3.1.3.26)</p> <p>prodotta da <i>Trichoderma reesei</i> (CBS 126897)</p> <p><i>Metodo di analisi</i> ⁽²⁾</p> <p>determinazione della 6-fitasi:</p> <p>metodo colorimetrico basato sulla reazione enzimatica di 6-fitasi su fitato: EN ISO 30024.</p>	Pollame (escluse le specie volatili ovaiole)	—	250 FTU		<p>1. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela indicare le condizioni di conservazione e la stabilità nel trattamento a caldo.</p> <p>2. Da utilizzare in alimenti composti contenenti più dello 0,23 % di fosforo legato alla fitina.</p> <p>3. Dose massima raccomandata:</p> <p>— 2 500 FTU/kg di alimento completo per pollame;</p> <p>— 1 750 FTU/kg di alimento completo per suinetti svezzati, suini da ingrasso e scrofe.</p> <p>4. Per motivi di sicurezza: utilizzare dispositivi di protezione dell'apparato respiratorio, occhiali e guanti durante la manipolazione.</p>	11 aprile 2024
				Specie volatili ovaiole		150 FTU			
				Suinetti svezzati		500 FTU			
				Suini da ingrasso e scrofe		250 FTU			

⁽¹⁾ 1 FTU è la quantità di enzima che libera una micromole di fosfato inorganico al minuto da un substrato di fitato di sodio a un pH 5,5 e a 37 °C.

⁽²⁾ Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono reperibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 293/2014 DELLA COMMISSIONE**del 21 marzo 2014****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ⁽¹⁾,

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati ⁽²⁾, in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione

da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.

- (2) Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 marzo 2014

*Per la Commissione,
a nome del presidente*

Jerzy PLEWA

*Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale*

⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.

ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice dei paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	IL	145,0
	MA	59,2
	TN	97,5
	TR	95,3
	ZZ	99,3
0707 00 05	MA	39,8
	TR	136,6
	ZZ	88,2
0709 93 10	MA	39,4
	TR	93,0
	ZZ	66,2
0805 10 20	EG	48,9
	IL	66,7
	MA	58,5
	TN	53,4
	TR	57,4
0805 50 10	ZZ	57,0
	TR	61,7
0808 10 80	ZZ	61,7
	AR	91,7
	BR	82,4
	CL	119,6
	CN	116,8
	MK	25,2
	US	186,7
	ZA	68,9
	ZZ	98,8
0808 30 90	AR	94,6
	CL	120,4
	CN	74,5
	TR	158,2
	ZA	88,9
	ZZ	107,3

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».

DECISIONI

DECISIONE 2014/157/PESC DEL CONSIGLIO

del 20 marzo 2014

che modifica la decisione 2011/173/PESC concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Bosnia-Erzegovina

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,

considerando quanto segue:

- (1) Il 21 marzo 2011, il Consiglio ha adottato la decisione 2011/173/PESC ⁽¹⁾.
- (2) In base ad un riesame della decisione 2011/173/PESC, è opportuno prorogare le misure restrittive contenute in tale decisione fino al 22 marzo 2015.
- (3) È opportuno, pertanto, modificare di conseguenza la decisione 2011/173/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

All'articolo 6 della decisione 2011/173/PESC, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«La presente decisione si applica fino al 22 marzo 2015».

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 20 marzo 2014

Per il Consiglio

Il presidente

D. KOURKOULAS

⁽¹⁾ Decisione 2011/173/PESC del Consiglio concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Bosnia-Erzegovina (GU L 76 del 22.3.2011, pag. 68).

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 20 marzo 2014

che modifica la decisione 2006/594/CE per quanto riguarda le dotazioni complementari a titolo del Fondo sociale europeo per alcuni Stati membri nell'ambito dell'obiettivo «Convergenza»

[notificata con il numero C(2014) 1707]

(2014/158/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 18, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione 2006/594/CE della Commissione ⁽²⁾ ha fissato una ripartizione indicativa per Stato membro degli stanziamenti di impegno a titolo dell'obiettivo «Convergenza» per il periodo 2007-2013.
- (2) Il regolamento (CE) n. 1083/2006 è stato modificato dal regolamento (UE) n. 1298/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾ al fine di affrontare i problemi specifici della disoccupazione, in particolare giovanile, della povertà e dell'esclusione sociale aggiungendo una dotazione complessiva pari a 125 513 290 EUR, espressa in prezzi del 2004, a titolo del Fondo sociale europeo.
- (3) L'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1083/2006, quale modificato, rivede le risorse disponibili destinate all'obiettivo «Convergenza» al fine di aumentare le dotazioni a titolo del Fondo sociale europeo della Francia di un importo pari a 13 959 768 EUR nel 2013.
- (4) Gli importi indicativi degli stanziamenti di impegno per le regioni ammesse a beneficiare del finanziamento dei

fondi strutturali nell'ambito dell'obiettivo «Convergenza» nel 2013 per tale Stato membro dovrebbero essere rivoduti.

- (5) La decisione 2006/594/CE non è stata modificata per quanto riguarda la dotazione finanziaria supplementare per la Croazia in occasione della sua adesione. Per ragioni di trasparenza e di completezza è opportuno inserire altresì le dotazioni per la Croazia.

- (6) Occorre pertanto modificare di conseguenza la decisione 2006/594/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli allegati I e III della decisione 2006/594/CE sono sostituiti dal testo dell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 20 marzo 2014

Per la Commissione

Johannes HAHN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 210 del 31.7.2006, pag. 25.

⁽²⁾ Decisione 2006/594/CE della Commissione, del 4 agosto 2006, che fissa una ripartizione indicativa per Stato membro degli stanziamenti di impegno a titolo dell'obiettivo «Convergenza» per il periodo 2007-2013 (GU L 243 del 6.9.2006, pag. 37).

⁽³⁾ Regolamento (UE) n. 1298/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che modifica il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio per quanto riguarda la dotazione finanziaria del Fondo sociale europeo per alcuni Stati membri (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 256).

ALLEGATO

«ALLEGATO I

Ripartizione indicativa per Stato membro degli stanziamenti di impegno per le regioni ammesse a beneficiare del finanziamento dei fondi strutturali nell'ambito dell'obiettivo "Convergenza" per il periodo 1° gennaio 2007 - 31 dicembre 2013

(IN EUR)

Stati membri	Tabella 1 — Importo degli stanziamenti (prezzi 2004)								
	Regioni ammesse a titolo dell'obiettivo "Convergenza"	Finanziamento complementare di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 1083/2006, paragrafo:							
		10	14	20	24	26	28	30	32
Bulgaria	3 863 601 178								
Česka Republika	15 111 066 754	197 709 105							
Deutschland	10 360 473 669							166 582 500	
Eesti	1 955 979 029				31 365 110				
Ellada	8 358 352 296								
España	17 283 774 067					1 396 500 000			
France	2 403 498 342			427 408 905					13 959 768
Hrvatska	241 320 219								
Italia	17 993 716 405						825 930 000		
Latvija	2 586 694 732				53 886 609				
Lietuva	3 875 516 071				79 933 567				
Magyarország	12 622 187 455								
Malta	493 750 177								
Polska	38 507 171 321	359 874 111	880 349 050						
Portugal	15 143 387 819			58 206 001					
România	11 115 420 983								
Slovenija	2 401 302 729								
Slovensko	6 214 921 468	110 544 803							
United Kingdom	2 429 762 895								
Totale	172 961 897 609	668 128 019	880 349 050	485 614 906	165 185 286	1 396 500 000	825 930 000	166 582 500	13 959 768

Stati membri	Tabella 2 — Ripartizione annuale degli stanziamenti (prezzi 2004)						
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Bulgaria	300 892 058	431 830 557	576 458 082	595 526 527	625 067 349	653 446 232	680 380 373
Česka Republika	1 993 246 617	2 050 979 461	2 106 089 584	2 162 632 571	2 283 395 438	2 332 343 673	2 380 088 515
Deutschland	1 503 865 167	1 503 865 167	1 503 865 167	1 503 865 167	1 503 865 167	1 503 865 167	1 503 865 167
Eesti	229 977 253	245 929 572	262 982 602	281 212 290	300 982 256	322 136 118	344 124 048
Ellada	1 194 050 328	1 194 050 328	1 194 050 328	1 194 050 328	1 194 050 328	1 194 050 328	1 194 050 328
España	2 668 610 581	2 668 610 581	2 668 610 581	2 668 610 581	2 668 610 581	2 668 610 581	2 668 610 581
France	404 415 321	404 415 321	404 415 321	404 415 321	404 415 321	404 415 321	418 375 089
Hrvatska	0	0	0	0	0	0	241 320 219
Italia	2 688 520 915	2 688 520 915	2 688 520 915	2 688 520 915	2 688 520 915	2 688 520 915	2 688 520 915
Latvija	308 012 292	330 054 158	353 328 505	376 808 997	400 322 218	424 084 983	447 970 188
Lietuva	528 903 377	525 252 930	525 724 448	549 071 072	581 530 171	606 085 051	638 882 589
Magyarország	1 838 275 243	1 749 371 409	1 634 208 005	1 659 921 561	1 847 533 517	1 913 391 641	1 979 486 079
Malta	81 152 175	73 854 132	68 610 286	61 225 559	61 225 559	68 610 286	79 072 180
Polska	5 686 360 306	5 705 409 032	5 720 681 799	5 535 346 918	5 679 612 617	5 699 319 089	5 720 664 721
Portugal	2 171 656 260	2 171 656 260	2 171 656 260	2 171 656 260	2 171 656 260	2 171 656 260	2 171 656 260
România	782 254 110	1 123 289 385	1 498 844 810	1 773 286 696	1 875 412 911	1 979 406 577	2 082 926 494
Slovenija	423 258 365	397 135 571	370 643 430	343 781 942	316 551 106	288 950 923	260 981 392
Slovensko	939 878 406	896 645 972	845 960 417	765 136 058	845 313 158	910 570 647	1 121 961 613
United Kingdom	347 108 985	347 108 985	347 108 985	347 108 985	347 108 985	347 108 985	347 108 985
Totale	24 090 437 759	24 507 979 736	24 941 759 525	25 082 177 748	25 795 173 857	26 176 572 777	26 970 045 736»

«ALLEGATO III

Ripartizione indicativa per Stato membro degli stanziamenti di impegno per gli Stati membri ammessi a beneficiare di un finanziamento del fondo di coesione nell'ambito dell'obiettivo "Convergenza" per il periodo 1° gennaio 2007 - 31 dicembre 2013

(IN EUR)

Stato membro	TABELLA 1 — Importo degli stanziamenti (prezzi 2004)		
		Finanziamento complementare di cui all'allegato II del regolamento (CE) n 1083/2006 paragrafo:	
		10	24
Bulgaria	2 009 650 238		
Česká Republika	7 809 984 551		
Eesti	1 000 465 639		16 157 785
Elláda	3 280 399 675		
Hrvatska	125 345 939		
Kýpros	193 005 267		
Latvija	1 331 962 318		27 759 767
Lietuva	1 987 693 262		41 177 899
Magyarország	7 570 173 505		
Malta	251 648 410		
Polska	19 512 850 811	179 937 056	
Portugal	2 715 031 963		
România	5 754 788 708		
Slovenija	1 235 595 457		
Slovensko	3 424 078 134		
Totale	58 202 673 877	179 937 056	85 095 451

(IN EUR)

Stato membro	TABELLA 2 — Ripartizione annuale degli stanziamenti (prezzi 2004)						
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Bulgaria	161 567 407	227 036 657	299 350 419	308 884 642	323 655 053	337 844 495	351 311 565
Česká Republika	1 032 973 476	1 061 839 898	1 089 394 960	1 117 666 453	1 144 441 732	1 169 574 794	1 194 093 238
Eesti	118 267 391	126 243 551	134 770 066	143 884 910	153 769 893	164 346 824	175 340 789
Elláda	468 628 525	468 628 525	468 628 525	468 628 525	468 628 525	468 628 525	468 628 525
Hrvatska	0	0	0	0	0	0	125 345 939
Kýpros	52 598 692	42 866 160	33 133 627	23 401 096	13 668 564	13 668 564	13 668 564
Latvija	159 639 206	170 660 138	182 297 312	194 037 557	205 794 168	217 675 551	229 618 153
Lietuva	180 857 472	230 966 558	277 869 373	303 013 907	320 491 883	348 611 677	367 060 291

(IN EUR)

Stato membro	TABELLA 2 — Ripartizione annuale degli stanziamenti (prezzi 2004)						
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Magyarország	328 094 604	687 358 082	1 080 433 910	1 308 130 864	1 343 212 938	1 388 664 318	1 434 278 789
Malta	24 809 997	32 469 219	37 971 049	45 716 955	45 716 955	37 971 049	26 993 186
Polska	1 883 652 471	2 208 285 009	2 532 817 229	2 755 750 999	3 136 326 090	3 437 744 747	3 738 211 322
Portugal	387 861 709	387 861 709	387 861 709	387 861 709	387 861 709	387 861 709	387 861 709
România	419 281 086	589 798 724	777 576 436	914 797 379	965 860 486	1 017 857 319	1 069 617 278
Slovenija	86 225 407	115 705 905	145 555 750	175 774 942	206 363 481	237 321 369	268 648 603
Slovensko	197 125 902	317 519 267	452 740 053	630 951 164	664 262 430	668 505 352	492 973 966
Totale	5 501 583 345	6 667 239 402	7 900 400 418	8 778 501 102	9 380 053 907	9 896 276 293	10 343 651 917»

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 20 marzo 2014

che modifica la decisione 2006/593/CE per quanto riguarda le dotazioni complementari a titolo del Fondo sociale europeo per alcuni Stati membri nell'ambito dell'obiettivo «Competitività regionale e occupazione»

[notificata con il numero C(2014) 1708]

(2014/159/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 18, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione 2006/593/CE della Commissione ⁽²⁾, quale modificata dalla decisione della Commissione 2010/476/UE ⁽³⁾, ha fissato una ripartizione indicativa per Stato membro degli stanziamenti di impegno a titolo dell'obiettivo «Competitività regionale e occupazione» per il periodo 2007-2013.
- (2) Il regolamento (CE) n. 1083/2006 è stato modificato dal regolamento (UE) n. 1298/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾ al fine di affrontare i problemi specifici della disoccupazione, in particolare giovanile, della povertà e dell'esclusione sociale in tali paesi aggiungendo una dotazione complessiva pari a 125 513 290 EUR, espressa in prezzi del 2004, a titolo del Fondo sociale europeo.
- (3) L'articolo 20 del regolamento (UE) n. 1083/2006, quale modificato, rivede le risorse disponibili destinate all'obiettivo «Competitività regionale e occupazione» al fine di

aumentare le dotazioni a titolo del Fondo sociale europeo di Francia, Italia e Spagna di un importo pari a 111 553 522 EUR nel 2013.

- (4) Gli importi indicativi degli stanziamenti di impegno per le regioni ammesse a beneficiare del finanziamento dei fondi strutturali nell'ambito dell'obiettivo «Competitività regionale e occupazione» per tali Stati membri dovrebbero essere riveduti.
- (5) Occorre pertanto modificare di conseguenza la decisione 2006/593/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato I della decisione 2006/593/CE è sostituito dall'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 20 marzo 2014

Per la Commissione

Johannes HAHN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 210 del 31.7.2006, pag. 25.

⁽²⁾ Decisione 2006/593/CE della Commissione, del 4 agosto 2006, che fissa una ripartizione indicativa per Stato membro degli stanziamenti di impegno a titolo dell'obiettivo «Competitività regionale e occupazione» per il periodo 2007-2013 (GU L 243 del 6.9.2006, pag. 32).

⁽³⁾ Decisione 2010/476/UE della Commissione, del 30 agosto 2010, recante modifica della decisione 2006/593/CE che fissa una ripartizione indicativa per Stato membro degli stanziamenti di impegno a titolo dell'obiettivo «Competitività regionale e occupazione» per il periodo 2007-2013 relativamente alla Repubblica ceca e alla Slovacchia (GU L 232, del 2.9.2010, pag. 11).

⁽⁴⁾ Regolamento (UE) n. 1298/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che modifica il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio per quanto riguarda la dotazione finanziaria del Fondo sociale europeo per alcuni Stati membri (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 256).

ALLEGATO

«ALLEGATO I

Ripartizione indicativa per Stato membro degli stanziamenti di impegno per le regioni ammesse a beneficiare del finanziamento dei fondi strutturali nell'ambito dell'obiettivo "Competitività regionale e occupazione" per il periodo 1° gennaio 2007 — 31 dicembre 2013

EUR

Stato membro	Tabella 1 - Importo degli stanziamenti (prezzi 2004)									
	Regioni ammesse a titolo dell'obiettivo "Competitività regionale e occupazione"	Finanziamento complementare di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 1083/2006, paragrafo:								
		10	16	20	23	25	26	28	29	32
België/Belgique	1 264 522 294									
Česká republika	172 351 284	4 633 651	199 500 000							
Danmark	452 135 320									
Deutschland	8 273 934 718					74 812 500				
Éire/Ireland	260 155 399									
España	2 925 887 307						199 500 000			16 735 105
France	9 000 763 163							99 750 000		69 715 759
Italia	4 539 667 937							209 475 000		25 102 658
Luxembourg	44 796 164									
Nederland	1 472 879 499									
Österreich	761 883 269									
Portugal	435 196 895									
Slovensko	398 057 758	7 006 030								
Suomi/Finland	778 631 938			153 552 511						
Sverige	1 077 567 589			215 598 656	149 624 993					
United Kingdom	5 335 717 800									
Totale	37 194 148 334	11 639 681	199 500 000	369 151 167	149 624 993	224 437 500	199 500 000	209 475 000	99 750 000	111 553 522

EUR

Stati membri	Tabella 2 - Ripartizione annuale degli stanziamenti (prezzi 2004)						
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
België/Belgique	180 646 042	180 646 042	180 646 042	180 646 042	180 646 042	180 646 042	180 646 042
Česká republika	53 121 612	53 121 612	53 121 612	53 121 612	54 696 847	54 665 961	54 635 679
Danmark	64 590 760	64 590 760	64 590 760	64 590 760	64 590 760	64 590 760	64 590 760

Stati membri	Tabella 2 - Ripartizione annuale degli stanziamenti (prezzi 2004)						
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Deutschland	1 192 678 174	1 192 678 174	1 192 678 174	1 192 678 174	1 192 678 174	1 192 678 174	1 192 678 174
Éire/Ireland	37 165 057	37 165 057	37 165 057	37 165 057	37 165 057	37 165 057	37 165 057
España	446 483 901	446 483 901	446 483 901	446 483 901	446 483 901	446 483 901	463 219 006
France	1 300 073 309	1 300 073 309	1 300 073 309	1 300 073 309	1 300 073 309	1 300 073 309	1 369 789 068
Italia	678 448 991	678 448 991	678 448 991	678 448 991	678 448 991	678 448 991	703 551 649
Luxembourg	6 399 452	6 399 452	6 399 452	6 399 452	6 399 452	6 399 452	6 399 452
Nederland	210 411 357	210 411 357	210 411 357	210 411 357	210 411 357	210 411 357	210 411 357
Österreich	130 215 467	130 215 467	130 215 467	130 215 467	130 215 467	130 215 467	130 215 467
Portugal	62 170 985	62 170 985	62 170 985	62 170 985	62 170 985	62 170 985	62 170 985
Slovensko	59 287 258	57 274 995	54 915 823	51 153 834	55 518 251	58 543 272	68 370 355
Suomi/Finland	133 169 207	133 169 207	133 169 207	133 169 207	133 169 207	133 169 207	133 169 207
Sverige	206 113 034	206 113 034	206 113 034	206 113 034	206 113 034	206 113 034	206 113 034
United Kingdom	762 245 400	762 245 400	762 245 400	762 245 400	762 245 400	762 245 400	762 245 400
Totale	5 523 220 006	5 521 207 743	5 518 848 571	5 515 086 582	5 521 026 234	5 524 020 369	5 645 370 692»

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 20 marzo 2014

che abroga gli elenchi degli stabilimenti di paesi terzi dai quali gli Stati membri autorizzano l'importazione di determinati prodotti di origine animale, adottati in base alla decisione 95/408/CE del Consiglio

[notificata con il numero C(2014) 1742]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2014/160/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

2002/99/CE del Consiglio ⁽⁶⁾. La decisione era applicabile fino alla data di applicazione dei regolamenti (CE) n. 852/2004, n. 853/2004 e n. 854/2004, vale a dire il 1° gennaio 2006.

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 16,

considerando quanto segue:

(1) La direttiva 2004/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾ ha modificato la decisione 95/408/CE del Consiglio ⁽³⁾ e ha stabilito che gli elenchi provvisori dei paesi terzi e degli stabilimenti di paesi terzi stilati in conformità della decisione 95/408/CE continuano ad applicarsi mutatis mutandis, in attesa dell'adozione delle disposizioni necessarie in base al regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾, al regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁵⁾, al regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio o alla direttiva

⁽¹⁾ GU L 139 del 30.4.2004, pag. 206.

⁽²⁾ Direttiva 2004/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, che abroga alcune direttive recanti norme sull'igiene dei prodotti alimentari e le disposizioni sanitarie per la produzione e la commercializzazione di determinati prodotti di origine animale destinati al consumo umano e che modifica le direttive 89/662/CEE e 92/118/CEE del Consiglio e la decisione 95/408/CE del Consiglio (GU L 157 del 30.4.2004, pag. 33).

⁽³⁾ Decisione 95/408/CE del Consiglio, del 22 giugno 1995, sulle condizioni di elaborazione, per un periodo transitorio, di elenchi provvisori degli stabilimenti di paesi terzi dai quali gli Stati membri sono autorizzati ad importare determinati prodotti di origine animale, prodotti della pesca o molluschi bivalvi vivi (GU L 243 del 11.10.1995, pag. 17).

⁽⁴⁾ Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1).

⁽⁵⁾ Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55).

(2) Gli elenchi degli stabilimenti di paesi terzi dai quali gli Stati membri autorizzano l'importazione di determinati prodotti di origine animale adottati in base alla decisione 95/408/CE continuano ad applicarsi.

(3) L'articolo 12 del regolamento (CE) n. 854/2004 stabilisce la procedura per la compilazione e l'aggiornamento dell'elenco degli stabilimenti da cui sono autorizzate le importazioni di determinati prodotti di origine animale. In base alle disposizioni di tale articolo, in particolare del paragrafo 5, che stabilisce che la Commissione provvede a mettere a disposizione del pubblico la versione aggiornata di tutti gli elenchi, gli elenchi degli stabilimenti dai quali gli Stati membri autorizzano le importazioni di determinati prodotti di origine animale destinati al consumo umano sono pubblicati sul sito web della Commissione ⁽⁷⁾.

(4) A fini di chiarezza della legislazione dell'Unione e in vista della compilazione di elenchi degli stabilimenti di paesi terzi dai quali sono autorizzate le importazioni di determinati prodotti di origine animale, gli elenchi precedenti adottati in base alla decisione 95/408/CE del Consiglio sono diventati obsoleti ed è quindi necessario abrogarli formalmente per ragioni di certezza del diritto.

(5) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

⁽⁶⁾ Direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano (GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11).

⁽⁷⁾ https://webgate.ec.europa.eu/sanco/traces/output/non_eu_listsPerCountry_en.htm.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Le decisioni della Commissione elencate nell'allegato sono abrogate.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 20 marzo 2014

Per la Commissione
Tonio BORG
Membro della Commissione

ALLEGATO

Decisione 81/91/CEE della Commissione ⁽¹⁾

Decisione 81/92/CEE della Commissione ⁽²⁾

Decisione 81/713/CEE della Commissione ⁽³⁾

Decisione 82/913/CEE della Commissione ⁽⁴⁾

Decisione 83/384/CEE della Commissione ⁽⁵⁾

Decisione 83/402/CEE della Commissione ⁽⁶⁾

Decisione 83/423/CEE della Commissione ⁽⁷⁾

Decisione 84/24/CEE della Commissione ⁽⁸⁾

Decisione 85/539/CEE della Commissione ⁽⁹⁾

Decisione 86/65/CEE della Commissione ⁽¹⁰⁾

Decisione 86/414/CEE della Commissione ⁽¹¹⁾

Decisione 86/473/CEE della Commissione ⁽¹²⁾

Decisione 87/119/CEE della Commissione ⁽¹³⁾

Decisione 87/124/CEE della Commissione ⁽¹⁴⁾

Decisione 87/257/CEE della Commissione ⁽¹⁵⁾

⁽¹⁾ Decisione 81/91/CEE della Commissione, del 30 gennaio 1981, recante l'elenco degli stabilimenti della Repubblica argentina, in provenienza dai quali è autorizzata l'importazione nella Comunità di carni fresche di bovini, di ovini e di solipedi domestici (GU L 58 del 5.3.1981, pag. 39).

⁽²⁾ Decisione 81/92/CEE della Commissione, del 30 gennaio 1981, recante l'elenco degli stabilimenti della Repubblica dell'Uruguay, in provenienza dai quali è autorizzata l'importazione nella Comunità di carni fresche di bovini, di ovini e di solipedi domestici (GU L 58 del 5.3.1981, pag. 43).

⁽³⁾ Decisione 81/713/CEE della Commissione, del 28 luglio 1981, recante l'elenco degli stabilimenti della Repubblica federativa del Brasile in provenienza dai quali è autorizzata l'importazione nella Comunità di carni fresche di bovini e di solipedi domestici (GU L 257 del 10.9.1981, pag. 28).

⁽⁴⁾ Decisione 82/913/CEE della Commissione, del 16 dicembre 1982, recante l'elenco degli stabilimenti della Repubblica sudafricana, in provenienza dai quali è autorizzata l'importazione di carni fresche nella Comunità (GU L 381 del 31.12.1982, pag. 28).

⁽⁵⁾ Decisione 83/384/CEE della Commissione, del 29 luglio 1983, recante l'elenco degli stabilimenti dell'Australia, in provenienza dai quali è autorizzata l'importazione di carni fresche nella Comunità (GU L 222 del 13.8.1983, pag. 36).

⁽⁶⁾ Decisione 83/402/CEE della Commissione, del 29 luglio 1983, recante l'elenco degli stabilimenti della Nuova Zelanda in provenienza dai quali è autorizzata l'importazione di carni fresche nella Comunità (GU L 233 del 24.8.1983, pag. 24).

⁽⁷⁾ Decisione 83/423/CEE della Commissione, del 29 luglio 1983, recante l'elenco degli stabilimenti della Repubblica del Paraguay, in provenienza dai quali è autorizzata l'importazione di carni fresche nella Comunità (GU L 238 del 27.8.1983, pag. 39).

⁽⁸⁾ Decisione 84/24/CEE della Commissione, del 23 dicembre 1983, recante l'elenco degli stabilimenti dell'Islanda, in provenienza dai quali è autorizzata l'importazione di carni fresche nella Comunità (GU L 20 del 25.1.1984, pag. 21).

⁽⁹⁾ Decisione 85/539/CEE della Commissione, del 29 novembre 1985, recante l'elenco degli stabilimenti della Groenlandia in provenienza dai quali è autorizzata l'importazione di carni fresche nella Comunità (GU L 334 del 12.12.1985, pag. 25).

⁽¹⁰⁾ Decisione 86/65/CEE della Commissione, del 13 febbraio 1986, relativa all'elenco degli stabilimenti del Marocco, in provenienza dai quali è autorizzata l'importazione di carni fresche nella Comunità (GU L 72 del 15.3.1986, pag. 40).

⁽¹¹⁾ Decisione 86/414/CEE della Commissione, del 31 luglio 1986, relativa all'elenco degli stabilimenti dell'Argentina, in provenienza dai quali è autorizzata l'importazione di prodotti a base di carne nella Comunità (GU L 237 del 23.8.1986, pag. 36).

⁽¹²⁾ Decisione 86/473/CEE della Commissione, del 10 settembre 1986, recante l'elenco degli stabilimenti dell'Uruguay in provenienza dai quali è autorizzata l'importazione di prodotti a base di carne nella Comunità (GU L 279 del 30.9.1986, pag. 53).

⁽¹³⁾ Decisione 87/119/CEE della Commissione, del 13 gennaio 1987, relativa all'elenco degli stabilimenti del Brasile, in provenienza dai quali è autorizzata l'importazione di prodotti a base di carne nella Comunità (GU L 49 del 18.2.1987, pag. 37).

⁽¹⁴⁾ Decisione 87/124/CEE della Commissione, del 19 gennaio 1987, relativa all'elenco degli stabilimenti del Cile, in provenienza dai quali è autorizzata l'importazione di carni fresche nella Comunità (GU L 51 del 20.2.1987, pag. 41).

⁽¹⁵⁾ Decisione 87/257/CEE della Commissione, del 28 aprile 1987, relativa all'elenco degli stabilimenti degli Stati Uniti d'America dei quali è autorizzata l'importazione di carni fresche nella Comunità (GU L 121 del 9.5.1987, pag. 46).

Decisione 87/258/CEE della Commissione ⁽¹⁾

Decisione 87/424/CEE della Commissione ⁽²⁾

Decisione C(89) 1686 della Commissione ⁽³⁾

Decisione 90/165/CEE della Commissione ⁽⁴⁾

Decisione 90/432/CEE della Commissione ⁽⁵⁾

Decisione 93/26/CEE della Commissione ⁽⁶⁾

Decisione 94/40/CE della Commissione ⁽⁷⁾

Decisione 94/465/CE della Commissione ⁽⁸⁾

Decisione 95/45/CE della Commissione ⁽⁹⁾

Decisione 95/427/CE della Commissione ⁽¹⁰⁾

Decisione C(95) 2899 della Commissione ⁽¹¹⁾

Decisione 97/4/CE della Commissione ⁽¹²⁾

Decisione 97/252/CE della Commissione ⁽¹³⁾

Decisione 97/365/CE della Commissione ⁽¹⁴⁾

Decisione 97/467/CE della Commissione ⁽¹⁵⁾

⁽¹⁾ Decisione 87/258/CEE della Commissione, del 28 aprile 1987, relativa all'elenco degli stabilimenti del Canada dei quali è autorizzata l'importazione di carni fresche nella Comunità (GU L 121 del 9.5.1987, pag. 50).

⁽²⁾ Decisione 87/424/CEE della Commissione, del 14 luglio 1987, relativa all'elenco degli stabilimenti degli Stati Uniti del Messico, in provenienza dei quali è autorizzata l'importazione di carni fresche nella Comunità (GU L 228 del 15.8.1987, pag. 43).

⁽³⁾ Decisione C(89) 1686 della Commissione, del 2 ottobre 1989, Elenco degli stabilimenti del Swaziland, dei quali è autorizzata l'importazione di carni fresche nella Comunità (GU C 252 del 5.10.1989, pag. 4).

⁽⁴⁾ Decisione 90/165/CEE della Commissione, del 28 marzo 1990, relativa all'elenco degli stabilimenti del Madagascar, in provenienza dei quali è autorizzata l'importazione di carni fresche nella Comunità (GU L 91 del 6.4.1990, pag. 34).

⁽⁵⁾ Decisione 90/432/CEE della Commissione, del 30 luglio 1990, relativa all'elenco degli stabilimenti della Namibia in provenienza dai quali è autorizzata l'importazione di carni fresche nella Comunità (GU L 223 del 18.8.1990, pag. 19).

⁽⁶⁾ Decisione 93/26/CEE della Commissione, dell'11 dicembre 1992, recante l'elenco degli stabilimenti della repubblica della Croazia in provenienza dai quali è autorizzata l'importazione di carni fresche nella Comunità (GU L 16 del 25.1.1993, pag. 24).

⁽⁷⁾ Decisione 94/40/CE della Commissione, del 25 gennaio 1994, recante l'elenco degli stabilimenti dello Zimbabwe in provenienza dai quali è autorizzata l'importazione dei prodotti a base di carni nella Comunità (GU L 22 del 27.1.1994, pag. 50).

⁽⁸⁾ Decisione 94/465/CE della Commissione, del 12 luglio 1994, recante l'elenco degli stabilimenti del Botswana in provenienza dai quali è autorizzata l'importazione dei prodotti a base di carni nella Comunità (GU L 190 del 26.7.1994, pag. 25).

⁽⁹⁾ Decisione 95/45/CE della Commissione, del 20 febbraio 1995, recante l'elenco degli stabilimenti della ex Repubblica iugoslava di Macedonia in provenienza dai quali è autorizzata l'importazione di carni fresche nella Comunità (GU L 51 dell'8.3.1995, pag. 13).

⁽¹⁰⁾ Decisione 95/427/CE della Commissione, del 16 ottobre 1995, recante l'elenco degli stabilimenti della Namibia in provenienza dai quali è autorizzata l'importazione dei prodotti a base di carni nella Comunità (GU L 254 del 24.10.1995, pag. 28).

⁽¹¹⁾ Decisione C(95) 2899 della Commissione, del 30 novembre 1995, Elenco degli stabilimenti del Botswana dai quali è autorizzata l'importazione di carni fresche nella Comunità (GU C 338 del 16.12.1995, pag. 3).

⁽¹²⁾ Decisione 97/4/CE della Commissione, del 12 dicembre 1996, che fissa gli elenchi provvisori di stabilimenti di paesi terzi dai quali gli Stati membri autorizzano le importazioni di carni fresche di pollame (GU L 2 del 4.1.1997, pag. 6).

⁽¹³⁾ Decisione 97/252/CE della Commissione, del 25 marzo 1997, che fissa gli elenchi provvisori di stabilimenti di paesi terzi dai quali gli Stati membri autorizzano le importazioni di latte e di prodotti a base di latte destinati al consumo umano (GU L 101 del 18.4.1997, pag. 46).

⁽¹⁴⁾ Decisione 97/365/CE della Commissione, del 26 marzo 1997, che fissa gli elenchi provvisori di stabilimenti di paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano le importazioni di prodotti a base di carne di bovini, suini, equidi, ovini e caprini (GU L 154 del 12.6.1997, pag. 41).

⁽¹⁵⁾ Decisione 97/467/CE della Commissione, del 7 luglio 1997, e che fissa gli elenchi provvisori di stabilimenti di paesi terzi dai quali gli Stati membri autorizzano le importazioni di carni di coniglio e di selvaggina d'allevamento (GU L 199 del 26.7.1997, pag. 57).

Decisione 97/468/CE della Commissione ⁽¹⁾

Decisione 97/569/CE della Commissione ⁽²⁾

Decisione 98/8/CE della Commissione ⁽³⁾

Decisione 98/10/CE della Commissione ⁽⁴⁾

Decisione 1999/120/CE della Commissione ⁽⁵⁾

Decisione 1999/710/CE della Commissione ⁽⁶⁾

Decisione 2001/556/CE della Commissione ⁽⁷⁾

Decisione 2002/987/CE della Commissione ⁽⁸⁾

Decisione 2003/689/CE della Commissione ⁽⁹⁾

Decisione 2004/229/CE della Commissione ⁽¹⁰⁾

Decisione 2004/628/CE della Commissione ⁽¹¹⁾

⁽¹⁾ Decisione 97/468/CE della Commissione, del 7 luglio 1997, che fissa gli elenchi provvisori di stabilimenti di paesi terzi dai quali gli Stati membri autorizzano le importazioni di carni di selvaggina (GU L 199 del 26.7.1997, pag. 62).

⁽²⁾ Decisione 97/569/CE della Commissione, del 16 luglio 1997, che fissa gli elenchi provvisori di stabilimenti di paesi terzi dai quali gli Stati membri autorizzano le importazioni di prodotti a base di carne (GU L 234 del 26.8.1997, pag. 16).

⁽³⁾ Decisione 98/8/CE della Commissione, del 16 dicembre 1997, che fissa l'elenco degli stabilimenti della Repubblica federale di Jugoslavia dai quali è autorizzata l'importazione di carni fresche nella Comunità (GU L 2 del 6.1.1998, pag. 12).

⁽⁴⁾ Decisione 98/10/CE della Commissione, del 16 dicembre 1997, che fissa gli elenchi provvisori di stabilimenti di paesi terzi dai quali gli Stati membri autorizzano le importazioni di prodotti a base di carne di bovini, suini, equidi, ovini e caprini (GU L 3 del 7.1.1998, pag. 14).

⁽⁵⁾ Decisione 1999/120/CE della Commissione, del 27 gennaio 1999, che fissa gli elenchi provvisori di stabilimenti di paesi terzi dai quali gli Stati membri autorizzano le importazioni d'involucri, stomaci e vesciche di origine animale (GU L 36 del 10.2.1999, pag. 21).

⁽⁶⁾ Decisione 1999/710/CE della Commissione, del 15 ottobre 1999, che fissa gli elenchi provvisori di stabilimenti di paesi terzi dai quali gli Stati membri autorizzano le importazioni di carni macinate e preparazioni di carni (GU L 281 del 4.11.1999, pag. 82).

⁽⁷⁾ Decisione 2001/556/CE della Commissione, dell'11 luglio 2001, relativa ad elenchi provvisori degli stabilimenti di paesi terzi dai quali gli Stati membri autorizzano l'importazione di gelatine destinate al consumo umano (GU L 200 del 25.7.2001, pag. 23).

⁽⁸⁾ Decisione 2002/987/CE della Commissione, del 13 dicembre 2002, che fissa l'elenco degli stabilimenti delle isole Falkland dai quali è autorizzata l'importazione di carni fresche nella Comunità (GU L 344 del 19.12.2002, pag. 39).

⁽⁹⁾ Decisione 2003/689/CE della Commissione, del 2 ottobre 2003, sull'elenco degli stabilimenti in Estonia autorizzati per l'importazione delle carni fresche nella Comunità (GU L 251 del 3.10.2003, pag. 21).

⁽¹⁰⁾ Decisione 2004/229/CE della Commissione, del 5 marzo 2004, che stabilisce l'elenco degli stabilimenti della Lettonia in provenienza dai quali è autorizzata l'importazione di carni fresche nella Comunità (GU L 70 del 9.3.2004, pag. 39).

⁽¹¹⁾ Decisione 2004/628/CE della Commissione, del 2 settembre 2004, che stabilisce l'elenco degli stabilimenti in Nuova Caledonia in provenienza dai quali può essere autorizzata dagli Stati membri l'importazione nella Comunità di carni fresche (GU L 284 del 3.9.2004, pag. 4).

EUR-Lex (<http://new.eur-lex.europa.eu>) offre un accesso diretto e gratuito al diritto dell'Unione europea. Il sito consente di consultare la *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* nonché i trattati, la legislazione, la giurisprudenza e gli atti preparatori.

Per ulteriori informazioni sull'Unione europea, consultare il sito: <http://europa.eu>



Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea
2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT